Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/566 091.4657 WAGES - ROME COMMUNE EMPLOYEES

Feb. - June 1944

RIPARTIZIONE I
PERSONALE

COMUNE DI ROMA
RIPART. I - PERSONALE
11 AGO 1944
22475 Li
CLASSE | FASCICOLO
4

Headquarters Allied Control Commission
Labour Sub-Commission
A P O 394

R O M A

Con riferimento alla richiesta in data 1° corrente si ha il pregio di trascrivere qui di seguito le notizie riguardanti il trattamento economico del personale impiegatizio e salariato, di ruolo e non di ruolo, dipendente da questo Comune, attenendosi strettamente allo schema del foglio a riscontro.

1) STIPENDIO BASE LORDO = per il personale di ruolo risulta dalle tabelle allegate, in vigore dal 1° dicembre 1943, compilate in seguito all'aumento del 30% disposto dal governo repubblicano fascista:

n. 1 - Gruppi A e B
n. 2 - gruppo C
n. 3 - salariati
n. 4 - personale sanitario gruppi A e B
n. 5 - " " gruppo C

- - Personale non di ruolo (giornaliero):

a) impiegati = da un minimo di L. 26 ad un massimo di L.52 giornaliere
b) salariati = diaria minima di L.24 e massima di L.26,57
c) operai (opere di piazza) = sono retribuiti generalmente per ora di lavoro con un massimo di 8 ore lavorative al giorno:
   operaio generico : L. 3,35
   " qualificato: da L.4,34 a L.5,65
   " specialista: " 6,53 " 8,12

7214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Con riferimento alla richiesta in data 1° corrente si ha il pregio di trascrivere qui di seguito le notizie riguardanti il trattamento economico del personale impiegatizio e salariato, di ruolo e non di ruolo, dipendente da questo Comune, attenendosi strettamente allo schema del foglio a riscontro.

1) STIPENDIO BASE LORDO = per il personale di ruolo risulta dalle tabelle allegate, in vigore dal 1° dicembre 1943, compilate in seguito all'aumento del 30% disposto dal governo repubblicano fascista:

n. 1 - Gruppi A e B
n. 2 - gruppo C
n. 3 - salariati
n. 4 - personale sanitario gruppi A e B
n. 5 - " " gruppo C

- - Personale non di ruolo (giornaliero):

a) impiegati = da un minimo di L. 26 ad un massimo di L.52 giornaliere
b) salariati = diaria minima di L.24 e massima di L.26,57
c) operai (opere di piazza) = sono retribuiti generalmente per ora di lavoro con un massimo di 8 ore lavorative al giorno:
operaio generico : L. 3,35
" qualificato: da L.4,34 a L.5,65
" specialista: " 6,53 " 8,12
mano d'opera femminile: da L.2,26 a L. 3,31

7214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Trattamento particolare ha il personale sanitario giornaliero con paghe da un minimo di L.41,78 ad un massimo di L.95,42 al giorno per i medici; da L.34,75 a L.41,90 al giorno per i disinfettori, gli infermieri e le assistenti sanitarie visitatrici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) SUPPLEMENTO DI SERVIZIO ATTIVO = risulta dalle tabelle degli stipendi allegate ai nn.1 - 5 . E' liquidato al solo personale di ruolo.

3) ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA = Istituito con R.D.L. 14 luglio 1941 n. 646 a decorrere dal 1° luglio 1941. E' calcolato,come appresso:
20% sulle prime L.400 di stipendi o e 10% sulle successive L.300 (o frazione). Dal 1° luglio 1943 fu aumentato del 125% (R.D.L. 8 luglio 1943 n.610),e, dal 1° dicembre 1943, del 30%.
La misura attuale risulta dalla tabella n.6 allegata. Ai numeri 11 e 12 sono allegate le deliberazioni 2386 del 24 luglio 1941 e 2187 del 23 luglio 1943 riguardanti,rispettivamente,l'estensione dell'assegno temporaneo di guerra al personale del Comune e l'aumento del 125% dell'assegno stesso.

4) AGGIUNTA DI FAMIGLIA = E' equiparata nella misura a quella corrisposta ai dipendenti statali. Per il personale di ruolo risulta dalla tabella n.6 e per quello non di ruolo dalle tabelle 7 ed 8 rispettivamente per il personale impiegato e salariato.

Si allega (n.13) copia della deliberazione n.3244 del 9 ottobre 1942 riguardante l'estensione al personale di ruolo del Comune dell'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per i dipendenti dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

colato, come appresso:
20% sulle prime L.400 di stipendio e 10% sulle successive L.300 (o frazione). Dal 1° luglio 1943 fu aumentato del 125% (R.D.L. 8 luglio 1943 n.610), e, dal 1° dicembre 1943, del 30%.
La misura attuale risulta dalla tabella n.6 allegata. Ai numeri 11 e 12 sono allegate le deliberazioni 2386 del 24 luglio 1941 e 2187 del 23 luglio 1943 riguardanti, rispettivamente, l'estensione dell'assegno temporaneo di guerra al personale del Comune e l'aumento del 125% dell'assegno stesso.

4) AGGIUNTA DI FAMIGLIA = E' equiparata nella misura a quella corrisposta ai dipendenti statali. Per il personale di ruolo risulta dalla tabdla n.6 e per quello non di ruolo dalle tabelle 7 ed 8 rispettivamente per il personale impiegato e salariato.

Si allega (n.13) copia della deliberazione n.3244 del 9 ottobre 1942 riguardante l'estensione al personale di ruolo del Comune dell'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per i dipendenti dello Stato.

7242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5) INDENNITA' GIORNALIERA PER OFFESE BELLICHE E DA BOMBARDAMENTO = E' cessata dal giorno 5 agosto 1944. Istituita con R.D.L. 16 dicembre 1942 n.1498 (allegato n.14), applicato, nella città di Roma, dal 19 luglio 1943 con telegramma del Ministero dell'Interno n.48337=16927 del 7 agosto 1943. E' così determinata: 1/3 della diaria di missione più metà aggiunta di famiglia ragguagliata a giornata, meno la quota relativa ad una giornata dell'aumento del 125% dell'assegno temporaneo di guerra per il personale impiegatizio dei gradi dal VI al XII e per i salariati o con detrazione della quota relativa ad una giornata dell'intero assegno temporaneo di guerra per il personale dei gradi dal II al V. L'indennità raggiunge il massimo di L.60 lorde e il minimo di L.22 giornaliere. Tale minimo, stabilito precedentemente al Decreto 8 luglio 1943 n.610, deve intendersi ridotto a L. 16,04 a seguito dell'aumento dell'assegno temporaneo di guerra concesso col Decreto stesso, dato che tale aumento non è cumulabile con l'indennità per offese belliche.

La misura attuale dell'indennità (la quale ha subito un mutamento in conseguenza dell'aumento del 30% dal 1° dicembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo di guerra) risulta dalla tabella n.9 allegata.

L'indennità spetta a tutto il personale, ad eccezione di coloro che si trovano comunque assenti senza assegni o retribuzione ed in aspettativa per motivi di salute. Nel caso di assenza per malattia è accordata una franchigia di 30 giorni.

L'indennità viene corrisposta per la durata di due mesi dalla data dell'ultima azione bellica avversaria. Ai dipendenti del Comune è stata liquidata dal 19 luglio

7241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di famiglia ragguagliata a giornata, meno la quota relativa ad una giornata dell'aumento del 125% dell'assegno temporaneo di guerra per il personale impiegatizio dei gradi dal VI al XII e per i salariati o con detrazione della quota relativa ad una giornata dell'intero assegno temporaneo di guerra per il personale dei gradi dal II al V. L'indennità raggiunge il massimo di L.60 lorde e il minimo di L.22 giornaliere. Tale minimo, stabilito precedentemente al Decreto 8 luglio 1943 n.610, deve intendersi ridotto a L. 16,04 a seguito dell'aumento dell'assegno temporaneo di guerra concesso col Decreto stesso, dato che tale aumento non è cumulabile con l'indennità per offese belliche.

La misura attuale dell'indennità (la quale ha subito un mutamento in conseguenza dell'aumento del 30% dal 1° dicembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo di guerra) risulta dalla tabella n.9 allegata.

L'indennità spetta a tutto il personale, ad eccezione di coloro che si trovano comunque assenti senza assegni o retribuzione ed in aspettativa per motivi di salute. Nel caso di assenza per malattia è accordata una franchigia di 30 giorni.

L'indennità viene corrisposta per la durata di due mesi dalla data dell'ultima azione bellica avversaria. Ai dipendenti del Comune è stata liquidata dal 19 luglio 1943 al 4 agosto 1944.

7241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6) PREMIO MENSILE PER LAVORO STRAORDINARIO.
Non è contemplato dal Regolamento del Personale del Comune.

7) GRATIFICHE PERIODICHE:

A) Premio di operosità e rendimento. Al personale del Comune è concesso uno speciale compenso straordinario pagato posticipatamente ad ogni semestre solare. Fu istituito con deliberazione 5003 del 24 giugno 1927 (alleg.15). Le modalità per la liquidazione e la misura attuale risultano dalla deliberazione del Sindaco n.192 del 24 luglio c.a. con la quale è stato disposto il pagamento del compenso in parola, relativo al 1^semestre dell'anno in corso (allegato n.10).

B) Tredicesima mensilità: Non è contemplata per il personale del Comune.

GOVERNATORATO DI ROMA - UFFICIO ... - TASSE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A) Premio di operosità e rendimento. Al personale del Comune è concesso uno speciale compenso straordinario pagato posticipatamente ad ogni semestre solare. Fu istituito con deliberazione 5003 del 24 giugno 1927 (alleg.15). Le modalità per la liquidazione e la misura attuale risultano dalla deliberazione del Sindaco n.192 del 24 luglio c.a. con la quale è stato disposto il pagamento del compenso in parola, relativo al 1^semestre dell'anno in corso (allegato n.10).

B) Tredicesima mensilità: Non è contemplata per il personale del Comune.



7210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8) COMPENSI VARI = Liquidati ad alcune categorie di personale per particolari funzioni o per particolari condizioni di lavoro.

-- Indennità per orario disagiato
-- Indennità per mezzi di trasporto
-- Indennità di disagiata residenza
-- Indennità di alloggio
-- Indennità per manutenzione bicicletta
-- Assegni per funzioni suppletive.

Sono disciplinati dalla deliberazione 1999 del 24 dicembre 1925, che si allega in copia al n. 23 unitamente alla tabella annessa e dalla deliberazione n. 2262 del 9 aprile 1926, allegata pure in co= pia al n. 24

-- Indennità di carica al personale di grado II del Gruppo A. Isti= tuita con deliberazione 159 del 13 gennaio 1938 (Alleg. 16) nella misura di L. 500, e riconosciuto valido agli effetti del trattamento di quiescenza a decorrere dal 21 aprile 1942 con deliberazione 145 del 18 gennaio 1943 (Alleg. 17).

-- Compenso fisso mensile per protrazione di orario al personale del gruppo A dei gradi III, IV e V (deliberazione n. 1760 del 16 mag gio 1940):

Grado III	=	L. 440.=
" IV	=	" 380.=
" V	=	" 300.=

-- Indennità di toga agli avvocati e procuratori dell'Ufficio Le= gale.- Istituita con delib. 1014 del 20 febbraio 1939 (all. 18).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-- Indennità di disagiata residenza
-- Indennità di alloggio
-- Indennità per manuterzione bicicletta
-- Assegni per funzioni suppletive.

Sono disciplinati dalla deliberazione 1999 del 24 dicembre 1925, che si allega in copia al n. 23 unitamente alla tabella annessa e dalla deliberazione n. 2262 del 9 aprile 1926, allegata pure in copia al n. 24

-- Indennità di carica al personale di grado II del Gruppo A. Istituite con deliberazione 159 del 13 gennaio 1938 (Alleg. 16) nella misura di L. 500, e riconosciuto valido agli effetti del trattamento di quiescenza a decorrere dal 21 aprile 1942 con deliberazione 145 del 18 gennaio 1943 (Alleg. 17).

-- Compenso fisso mensile per protrazione di orario al personale del gruppo A dei gradi III, IV e V (deliberazione n. 1760 del 16 maggio 1940):

Grado	III	=	L. 440.=
"	IV	=	" 380.=
"	V	=	" 300.=

-- Indennità di toga agli avvocati e procuratori dell'Ufficio Legale.- Istituita con delib. 1014 del 20 febbraio 1939 (all. 18)./

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-- Assegno agli archivisti -capi istituito con deliberazione n.7752 del 29 ottobre 1929 nella misura di L. 250 mensili, elevatosi attualmente a L. 275,27 in conseguenza delle variazioni di stipendio successivamente intervenute (ved.tabella allegata n. 2).

-- Assegno alle stenodattilografe ed alla dattilografe stabilito con le deliberazioni 2893 del 15 settembre 1941 e 2793 del 29 maggio 1939 rispettivamente in L. 200 e L. 50, aumentato a L. 250 e L. 75 dal 1° gennaio 1943 con deliberazione 403 dell' 8 febbraio 1943 (alleg. n. 19).

-- Assegno al personale addetto all'Archivio Capitolino istituito con delib. n. 3633 del 23 novembre 1942 (allegato n. 39).

-- Assegno al personale in servizio presso il Gabinetto del Sindaco e Pro-Sindaco e presso la Segreteria Generale, assegno rimunerativo di ogni e qualsiasi indennità per prestazione di lavoro straordinario. Istituito con delib. del Governatore in data 9 giugno 1934 nn.3377 e 3378 dal 1° giugno 1934 - Con delib. 1579 del 7 maggio 1942, con decorrenza dal 1° aprile 1942 e per tutta la durata dello stato di guerra attuale, è stato aumentato del 50% (allegato n.20).

-- Compenso forfetario al personale dell'Ufficio Spedizione con mansioni di motociclista e ciclista per protrazione d'orario - L.250 lorde mensili. Istituito con delib. 1154 del 19 maggio 1944 (all.21) a decorrere dal 1° aprile 1944.

-- Indennità di servizio disagiato agli operai addetti alle fogne dato il servizio particolarmente disagiato ed antigienico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del 29 ottobre 1929 nella misura di L. 250 mensili, elevatosi attualmente a L. 275,27 in conseguenza delle variazioni di stipendio successivamente intervenute (ved.tabella allegata n. 2).

-- Assegno alle stenodattilografe ed alle dattilografe stabilito con le deliberazioni 2893 del 15 settembre 1941 e 2793 del 29 maggio 1939 rispettivamente in L. 200 e L. 50, aumentato a L. 250 e L. 75 dal 1° gennaio 1943 con deliberazione 403 dell' 8 febbraio 1943 (alleg. n. 19).

-- Assegno al personale addetto all'Archivio Capitolino istituito con delib. n. 3633 del 23 novembre 1942 (allegato n. 39).

-- Assegno al personale in servizio presso il Gabinetto del Sindaco e Pro-Sindaco e presso la Segreteria Generale, assegno rimunerativo di ogni e qualsiasi indennità per prestazione di lavoro straordinario. Istituito con delib. del Governatore in data 9 giugno 1934 nn.3377 e 3378 dal 1° giugno 1934 - Con delib. 1579 del 7 maggio 1942, con decorrenza dal 1° aprile 1942 e per tutta la durata dello stato di guerra attuale, è stato aumentato del 50% (allegato n.20).

-- Compenso forfetario al personale dell'Ufficio Spedizione con mansioni di motociclista e ciclista per protrazione d'orario - L.250 lorde mensili. Istituito con delib. 1154 del 19 maggio 1944 (all.21) a decorrere dal 1° aprile 1944.

-- Indennità di servizio disagiato agli operai addetti alle fogne dato il servizio particolarmente disagiato ed antigienico e non immune da rischi. - L. 300 lorde mensili - Istituito con delib. n.9 del 19 giugno 1944 (alleg. 22 del 1° aprile 1944

7238

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-- Compenso di specializzazione agli operai giardinieri e agli operai dell'Autoparco regolato dalle delib. 4I00 del I2 Dicembre 1940 e I056 del 1° aprile 194I (Alleg. 40 e 4I).

-- Indennità di servizio disagiato agli agenti di vigilanza: stabilito nella misura di L. I20 mensili a decorrere dal 1° gennaio c.a. con deliberazione 1275 del 5 giugno u.s. (alleg. n. 25).

-- **Indennità di disagiata residenza al personale del servizio delle Imposte di Consumo.- E' disciplinata dall' art. 41 del Regolamento per i Servizi ed il Personale dell' Amministrazione Daziaria, approvato con deliberazione del Governatore in data 9 Luglio 1926 n° 4991. E' assegnata agli Uffici da un minimo di L. 250 ad un massimo di L. 700 annue per ciscun Ufficio in rapporto alla maggiore o minor distanza dalla Città, ed agli agenti del servizio in misura media di L. 110 mensili "ad personam".-**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bilito nella misura di L. 120 mensili a decorrere dal 1° gennaio c.s. con deliberazione 1275 del 5 giugno u.s. (allegg. n. 25).

— Indennità di disagiata residenza al personale del servizio delle Imposte di Consumo.- E' disciplinata dall' art. 41 del Regolamento per i Servizi ed il Personale dell' Amministrazione Daziaria, approvato con deliberazione del Governatore in data 9 Luglio 1926 n° 4991. E' assegnata agli Uffici da un minimo di L. 250 ad un massimo di L. 700 annue per ciscun Ufficio in rapporto alla maggiore o minor distanza dalla Città, ed agli agenti del servizio in misura media di L. 110 mensili "ad personam".-

7237

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9) INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA:

disciplinata dal Regolamento per il Personale del Comune e liquidata in base alla tabella che si allega al nº 26

10) PREMI DI NUZIALITA' E DI NATALITA' = Istituiti con delibera= zione 2211 del 21 aprile 1933 e confermati con le deliberazioni 2790 del 15 aprile 1935, 2439 dell'11 maggio 1936 e 4928 del 21 settembre 1936 nella misura di cui all'allegato n.27 (delib.2439 dell'11.5.1936), alquanto inferiore a quelli stabiliti dallo Sta= to per il proprio personale, date le esigenze del bilancio. Con deliberazione 5803 del 12 Novembre 1936 (alleg.nº28)e con decor= renza dal 28 Ottobre 1936 i suddetti premi vennero elevati nella misura liquidata dallo Stato ai propri dipendenti.

11) LAVORO STRAORDINARIO = Disciplinato dal Regolamento del Per= sonale e liquidato nella misura della tabella che si allega al nº 29. Con provvedimento in corso di approvazione la misura del= la retribuzione per lavoro straordinario é stata aumentata del 70% a decorrere dal 1º corrente.

12) LAVORO SERALE E NOTTURNO = Effettuato eccezionalmente e re= tribuito secondo il compenso stabilito per lo straordinario au= mentato del 50% per prestazione d'opera dalle ore 20 alle ore 24 e del 100% dalle ore 24 alle ore 6 a;m.

Al personale del Servizio Imposte di Consumo è corrispo= sta una indennità di servizio notturno che varia da centesimi 70 ad una lira l' ora.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10) PREMI DI NUZIALITA' E DI NATALITA' = Istituiti con deliberazione 2211 del 21 aprile 1933 e confermati con le deliberazioni 2790 del 15 aprile 1935, 2439 dell'11 maggio 1936 e 4928 del 21 settembre 1936 nella misura di cui all'allegato n.27 (delib.2439 dell'11.5.1936), alquanto inferiore a quelli stabiliti dallo Stato per il proprio personale, date le esigenze del bilancio. Con deliberazione 5803 del 12 Novembre 1936 (alleg.nº28)e con decorrenza dal 28 Ottobre 1936 i suddetti premi vennero elevati nella misura liquidata dallo Stato ai propri dipendenti.

11) LAVORO STRAORDINARIO = Disciplinato dal Regolamento del Personale e liquidato nella misura della tabella che si allega al nº 29. Con provvedimento in corso di approvazione la misura della retribuzione per lavoro straordinario é stata aumentata del 70% a decorrere dal 1º corrente.

12) LAVORO SERALE E NOTTURNO = Effettuato eccezionalmente e retribuito secondo il compenso stabilito per lo straordinario aumentato del 50% per prestazione d'opera dalle ore 20 alle ore 24 e del 100% dalle ore 24 alle ore 6 a;m.

Al personale del Servizio Imposte di Consumo è corrisposta una indennità di servizio notturno che varia da centesimi 70 ad una lira l' ora.

7236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13) Dall'8 Settembre 1943 al 5 Giugno 1944 sono stati apportati i seguenti due aumenti:

a) con decorrenza dal 1° dicembre 1943 = aumento del 30% delle competenze in vigore al 30 novembre 1943 disposto con deliberazione del Commissario Straordinario n°21 del 5 gennaio 1944 (alleg. n.30) in applicazione del Decreto n°794 del 18 dicembre 1943 recante analogo miglioramento al personale statale.

Dell'aumento del 30% han beneficiato il solo stipendio, servizio attivo, aggiunta di famiglia e assegno temporaneo di guerra, con esclusione di ogni e qualsiasi "assegno";

b) con decorrenza dal 1° giugno 1944 = maggiorazione progressiva del complesso delle competenze fisse nella misura del 70% sulle prime 1000 lire, del 60% sulle seconde 1000 lire, del 30% sulle terze mille lire, del 20% sulle quarte mille lire e 10% sulle quinte 1000 lire.

Tale maggiorazione é stata disposta ai sensi della circolare n°1 (5 AR/16) del Comando Militare Alleato (Finance Divisione-Rome Region A.C.C.) del 30 giugno u.s. con delib.237 del 4 corrente (alleg.n.31).

Per l'applicazione sono state compilate le 5 tabelle che si allegano sotto i nn.34 - 38.

Si noti che tale maggiorazione é stata applicata sugli stipendi e salari in vigore all'8 settembre 1943, ossia prima dell'aumento del 30% di cui sopra, aumento che resta pertanto assorbito dalla presente maggiorazione progressiva.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ne del Commissario Straordinario n°21 del 5 gennaio 1944 (alleg. n.30) in applicazione del Decreto n°794 del 18 dicembre 1943 recante analogo miglioramento al personale statale.

Dell'aumento del 30% han beneficiato il solo stipendio, servizio attivo, aggiunta di famiglia e assegno temporaneo di guerra, con esclusione di ogni e qualsiasi "assegno";

b) con decorrenza dal 1° giugno 1944 = maggiorazione progressiva del complesso delle competenze fisse nella misura del 70% sulle prime 1000 lire, del 60% sulle seconde 1000 lire, del 30% sulle terze mille lire, del 20% sulle quarte mille lire e 10% sulle quinte 1000 lire.

Tale maggiorazione é stata disposta ai sensi della circolare n°1 (5 AR/16) del Comando Militare Alleato (Finance Divisione-Rome Region A.C.C.) del 30 giugno u.s. con delib.237 del 4 corrente (alleg.n.31).

Per l'applicazione sono state compilate le 5 tabelle che si allegano sotto i nn.34 - 38.

Si noti che tale maggiorazione é stata applicata sugli stipendi e salari in vigore all'8 settembre 1943, ossia prima dell'aumento del 30% di cui sopra, aumento che resta pertanto assorbito dalla presente maggiorazione progressiva.

7235

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14) DIRITTI DI SEGRETERIA = Sono liquidati al Segretario Genera= le in base all'art.380 del T.U. della Legge Comunale e Provin= ciale (alleg.32). L'attuale Segretario Generale f.f. ha devolu= to 1/3 dei diritti di segreteria spettantigli a favore dell'I= stituto di Previdenza ed Assistenza creato dall'Amministrazione Comunale col generoso proposito di sollevare le condizioni dei propri dipendenti .



7234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le in base all'art.300 del T.U. della Legge Comunale e Provin=
ciale (alleg.32). L'attuale Segretario Generale f.f. ha devolu=
to 1/3 dei diritti di segreteria spettantigli a favore dell'I=
stituto di Previdenza ed Assistenza creato dall'Amministrazione
Comunale col generoso proposito di sollevare le condizioni dei
propri dipendenti .



7234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15) RITENUTE = Le ritenute fisse effettuate sugli stipendi e salari dei dipendenti comunali sono le seguenti:

a) per pensione . E' di diversi tipi a seconda del Regolamento al quale il dipendente é assoggettato:

--regol.1873 per le pensioni a carico del bilancio comunale. In calce alla tabella allegata n°1 é riportata la misura della ritenuta.

--regol.1905 per i dipendenti assunti dopo il 1° luglio 1905, epoca dalla quale fu istituita una Cassa Pensioni degli Impiegati e Salariati del Comune. La ritenuta é del 6% dell'importo dello stipendio.

--Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli Enti locali, per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 1920. La misura del contributo é equiparata all'8% dello stipendio..

--Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari:
contributo fisso di £.800 annue (= £.66,66 mensili).

--Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al quale sono ora iscritti i dipendenti mobilitati civili e le opere di piazza. Il contributo é quello risultante dalle disposizioni legislative vigenti al riguardo.

b) contributo all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti di Enti Locali (I.N.A.D.E.L.), pari all'1,50% per gli impiegati, 2% per i salariati e 1% per i sanitari;

c) imposta di ricchezza mobile e complementare, pari al 9,53 impiegato e salariato e 5.14 (=5.138658)% per il personale (=9,527926)% per il personale operaio delle competenze percepite al netto delle ritenute di cui comma a) e b). In base alla Legge 20 Marzo 1940 n°224 sono esentati dal pagamento del tributo mobiliare quanti abbiano a carico 7 o più figli.

d) Contributo all'Opera Pia Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Sanitari Italiani (con sede a Perugia) = 1% dello sti=

7233

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) per pensione . E' di diversi tipi a seconda del Regolamento al quale il dipendente é assoggettato:

--regol.1873 per le pensioni a carico del bilancio comunale. In calce alla tabella allegata nº1 é riportata la misura della ritenuta.

--regol.1905 per i dipendenti assunti dopo il 1º luglio 1905, epoca dalla quale fu istituita una Cassa Pensioni degli Impiegati e Salariati del Comune. La ritenuta é del 6% dell'importo dello stipendio.

--Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli Enti locali, per i dipendenti assunti dopo il 1º gennaio 1920. La misura del contributo é equiparata all'8% dello stipendio.

--Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari:
contributo fisso di £.800 annue (= £.66,66 mensili).

--Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al quale sono ora iscritti i dipendenti mobilitati civili e le opere di piazza. Il contributo é quello risultante dalle disposizioni legislative vigenti al riguardo.

b) contributo all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti di Enti Locali (I.N.A.D.E.L.), pari all'1,50% per gli impiegati, 2% per i salariati e 1% per i sanitari;

c) imposta di ricchezza mobile e complementare, pari al 9,53 impiegato e salariato e 5.14 (=5.138658)% per il personale (=9,527926)% per il personale operaio delle competenze percepite al netto delle ritenute di cui comma a) e b). In base alla Legge 20 Marzo 1940 nº224 sono esentati dal pagamento del tributo mobiliare quanti abbiano a carico 7 o più figli.

d) Contributo all'Opera Pia Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Sanitari Italiani (con sede a Perugia)= 1% dello stipendio pensionabile (a carico del solo personale sanitario).

e) contributo del 0,25% all'Istituto di Previdenza ed Assistenza fra i dipendenti del Comune di Roma, a titolo di fondo di garanzia per la concessione dei prestiti.

7.233

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16) MENSILITA' DI EMERGENZA = nel mese di febbraio u.s. fu anti= cipata a tutto il personale di ruolo una mensilità di stipendio, aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra ed eventuali assegni fissi nella misura vigente al 30 novembre 1943 (prima cioé dell'aumento del 30%).

La spesa ammontò complessivamente a £.9.410.000 circa. Nessu= na rata é stata trattenuta per il ricupero dell'anticipazione.

Si allega copia della circolare (alleg.nº33) con la quale fu disposta la corresponsione della mensilità di emergenza, facen= do presente che i 3/12 della mensilità, trattenuti all'atto del= la liquidazione sono stati successivamente restituiti ai dipen= denti stessi.

17) Ai nn. 42 e 43 si allegano gli <u>elenchi numerici</u> del personale distinto per categorie (impiegati e salariati) e per gruppi, gradi e qualifiche in conformità del Regolamento.

Al nº 44 si allega infine la situazione numerica del personale mobilitato civile e diurnista al 10 corrente.

L' ASSESSORE

Prin. Tur. Le.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cioè dell'aumento del 30%).

La spesa ammontò complessivamente a £.9.410.000 circa. Nessuna rata é stata trattenuta per il ricupero dell'anticipazione.

Si allega copia della circolare (alleg.nº33) con la quale fu disposta la corresponsione della mensilità di emergenza, facendo presente che i 3/12 della mensilità, trattenuti all'atto della liquidazione sono stati successivamente restituiti ai dipendenti stessi.

17) Ai nn. 42 e 43 si allegano gli <u>elenchi numerici</u> del personale distinto per categorie (impiegati e salariati) e per gruppi, gradi e qualifiche in conformità del Regolamento.

Al nº 44 si allega infine la situazione numerica del personale mobilitato civile e diurnista al 10 corrente.

L' ASSESSORE

Pietro Tarchi



7232

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGGIUNTA DI FAMIGLIA AL PERSONALE GIORNALIERO DAL I° DICEMBRE 1943(IMPIEGATI)

		Mensile lorda	Annua lorda	Aliquota giornaliera (g.313)
Personale femminile coniugato con persona munita di assegni familiari.		107,25	1.287,--	4,11
Personale femminile coniugato con persona non munita di assegni familiari e personale coniugato maschile senza prole minorenne		214,50	2.574,--	8,22
Coniugati o vedovi con figli minori a carico in numero di	1	257,40	3.088,80	9,87
	2	300,30	3.603,60	11,51
	3	343,20	4.118,40	13,16
	4	429,--	5.148,--	16,45
	5	514,80	6.177,60	19,74
	6	600,60	7.207,20	23,03
	7	686,40	8.236,80	26,32
	8	772,20	9.266,40	29,61
	9	858,--	10.296,--	32,89
	10	943,80	11.325,60	36,18

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		lorda	lorda	giornaliera (g.313)
Personale femminile coniugato con persona munita di assegni familiari.		107,25	1.287,--	4,11
Personale femminile coniugato con persona non munita di assegni familiari e personale coniugato maschile senza prole minorenne		214,50	2.574,--	8,22
Coniugati o vedovi con figli minori a carico in numero di	1	257,40	3.088,80	9,87
	2	300,30	3.603,60	11,51
	3	343,20	4.118,40	13,16
	4	429,--	5.148,--	16,45
	5	514,80	6.177,60	19,74
	6	600,60	7.207,20	23,03
	7	686,40	8.236,80	26,32
	8	772,20	9.266,40	29,61
	9	858,--	10.296,--	32,89
	10	943,80	11.325,60	36,18

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGGIUNTA DI FAMIGLIA AL PERSONALE GIORNALIERO DAL I° DICEMBRE 1943(SALARIATI)

		Mensile lorda	Annua lorda	Aliquota giornaliera (g.313)
Personale femminile coniugato con persona munita di assegni familiari		96,52	1.158,24	3,70
Personale maschile coniugato senza prole minorenne e personale femminile coniugato con persona non munita di assegni familiari		193,05	2.316,60	7,40
Coniugati o vedovi con figli minori a carico in numero di	1	227,37	2.728,44	8,72
	2	261,69	3.140,28	10,03
	3	296,01	3.552,12	11,35
	4	364,65	4.371,--	13,96
	5	433,29	5.199,48	16,61
	6	501,93	6.023,16	19,24
	7	570,57	6.846,84	21,87
	8	639,21	7.670,52	24,51
	9	707,85	8.494,20	27,14
	10	776,49	9.317,88	29,77

7230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale femminile coniugato con persona munita di assegni familiari		96,52	1.158,24	3,70
Personale maschile coniugato senza prole minorenne e personale femminile coniugato con persona non munita di assegni familiari		193,05	2.316,60	7,40
Coniugati o vedovi con figli minori a carico in numero di	1	227,37	2.728,44	8,72
	2	261,69	3.140,28	10,03
	3	296,01	3.552,12	11,35
	4	364,65	4.371,--	13,96
	5	433,29	5.199,48	16,61
	6	501,93	6.023,16	19,24
	7	570,57	6.846,84	21,87
	8	639,21	7.670,52	24,51
	9	707,85	8.494,20	27,14
	10	776,49	9.317,88	29,77

7230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prot. Pers. I N. 19503
1944

10

S . P . Q . R .

DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL SINDACO IL 24 LUGLIO 1944

Estratto n. 192

CONCESSIONE COMPENSO STRAORDINARIO SPECIALE PER IL 1°SEMESTRE 1944 AL PERSONALE DIPENDENTE =

Viste le precedenti deliberazioni, con le quali venne, negli anni scorsi, concesso ad alcune categorie del personale del Governatorato uno speciale compenso straordinario;

Ritenuta giustificata la concessione di un compenso anche per il 1° semestre 1944;

Ritenuto altresì che, analogamente a quanto è stato praticato nei confronti del personale statale, appare equo concedere un compenso supplementare in aggiunta a quello corrisposto per i semestre precedenti, limitatamente al personale salariato ed operaio ed agli impiegati del Gruppo C,nonchè a quello dei gruppi A e B fino al grado V incluso;

I L S I N D A C O

delibera:

1) che ai funzionari statali sottoindicati, in servizio presso il Comune gli venga concesso, per l'opera svolta nel primo semestre 1944, uno straordinario compenso nella misura per ciascuno indicata;

Granone gr.uff.dr.ing. Erminio, Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (grado IV), L.2.000 (duemila)

Del Pennino gr.uff.avv.Paolo, Consigliere di Corte di Cassazione.(grado IV L.2.000 (duemila)

Munoz prof.Antonio, Sovraintendente ai Monumenti del Lazio (grado V) L.1.500 (millecinquecento)

Giaccone Comm.dr. Giovanni, Ispettore Provinciale Amministrativo (grado VI) L.1.100 (millecento)

Celli cav. benvenuto, Geometra Principale del Genio Civile (grado IX) L.450 (quattrocentocinquanta) nonchè L.160 (centosessanta) quale compenso supplementare temporaneo;

Zannoni Lucia, insegnante elementare (grado IX) L.450 (quattrocentocinquan

7229

1880

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nonchè L. 160 (centosessanta) quale compenso supplementare temporaneo;

Cangeni Alfredo, paresciallo di P.S. L.290 (duecentonovanta) nonchè lire 110 (centodieci) quale compenso supplementare temporaneo;

2) che al dirigente dell'Avvocatura del Comune Comm.Avv. Bentivoglio,venga concesso un compenso straordinario nella misura di L. 1.750 (millesettecentocinquanta);

3) che ai dipendenti, appartenenti ai ruoli del personale del Comune ed alle categorie di seguito elencate ad esclusione di ogni altro e con le limitazioni di cui appresso venga concesso, per il primo semestre 1944 uno speciale compenso straordinario, nella misura determinata dalla seguente tabella:

Personale di ruolo

Grado II: Direttori Capi di Ripartizione - Direttore dei Servizi Tecnici - Ragioniere Generale - Ufficiale Sanitario Direttore Capo dell'Ufficio di Igiene e Sanità.

Grado III - Capi Divisione Amministrativi e di Ragioneria di I classe - Ingegneri Capi Divisione di I classe - Capo Servizio Imposte di Consumo - Capo Servizi Tecnici Giardini - Medico Ispettore Capo per l'assistenza sanitaria Medico Capo Reparto Servizio Vigilanza Igiene - suolo abitato ed industrie Capo della Divisione Vigilanza Igiene, alimenti e bevande - Medico Capo della Divisione Assistenza sanitaria rurale - Medico Capo della Divisione vigilanza Igienico Sanitaria Scolastica - Veterinario - Capo Divisione - Medico coadiutore di I classe - Chimico coadiutore di I classe - Medico Capo della Divisione Profilassi delle malattie sociali - Capo Servizio N.U. - Capo dell'Ufficio Cerimoniale e Propaganda.

Grado IV: Capi Divisione Amministrativi e di Ragioneria di II classe - Ingegneri Capi Divisione di II classe - Architetto Capo - Sovraintendente all'Archivio Capitolino - Direttore dei Musei - Vice Capo Servizio Imposte di Consumo - Ispettori Superiori Imposte di Consumo - Vice Capo Servizio Tecnico Giardini - Chimico Farmacista Direttore del Servizio Farmaceutico Comunale - Chimico Farmacista Capo Sezione di Vigilanza Farmacie - Veterinario Capo Sezione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado V - Segretari Principali Amministrativi e di Ragioneria - Ingegneri Principali - Architetti Principali - Vice Sovraintendente all'Archivio Capitolino - Ispettore Principale Antichità e Belle Arti - Capo del Servizio di Collegamento Tecnico - Direttore del Mercato erbaggi,legumi e frutta - Ispettori Principali Imposte Consumo - Ufficiali Principali Imposte Consumo con trattamento "ad personam" del grado V -Ispettore Capo zona di I classe Giardini - Ufficiali Amministrativi Capi - Medico Assistente Micrografico di Laboratorio - Chimici Assistenti Reparto Chimico del Laboratorio - Medici Igienisti di I classe - Capi degli Ispettori sulla Vigilanza igienica - Medici Veterinari igienisti - Capo dell'Ufficio di Coordinamento.

Grado VI: Segretari Amministrativi e di Ragioneria di I classe - Ingegneri di I classe - Architetti di I classe - Ispettori di I classe Antichità e Belle Arti - Ufficiali Amministrativi Principali - Ufficiali Principali Imposte di Consumo - Geometri Principali di I classe - Ispettori d'Igiene - Ispettori Capi zona di II classe Giardini - Medici igienisti di II classe Delegati sanitari di I classe.

Grado VII: Segretari Amministrativi e di Ragioneria di II classe - Ingegneri di II classe - Architetti di II classe - Geometri Principali di II classe Ispettori di II classe Antichità e Belle Arti - Aiutanti di Architettura Principali - Ufficiali Amministrativi scelti - Ufficiali scelti Imposte di Consumo - Ispettori Capi zona di III classe Giardini - Farmacisti Assistenti Servizio Farmaceutico Comunale - Farmacista addetto Sezione Vigilanza Assistenza Farmaceutica.

Grado VIII: Segretari Amministrativi e di Ragioneria di III classe + Architetti di III classe - Ingegneri di III classe - Ispettori di III classe Antichità e Belle Arti - Aiutanti di Architettura di I classe - Geometri di I classe - Ufficiali Amministrativi di I classe - Ufficiali di I classe Imposte di Consumo - Cancelliere degli Uffici di Conciliazione "ad personam" Delegati sanitari di II classe.

Grado IX: Vice Segretari Amministrativi - Ufficiali Amministrativi di II classe - Ufficiali di II classe Imposte di Consumo - Geometri di II classe Aiutanti di Architettura di II classe - Archivisti - Assistenti principali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Disegnatori principali - Capo del Semenzaio - Stenodattilografo - Assistenti sanitarie visitatrici - Infermieri professionali - Sovrastante alla polizia Monumentale - Assistente Sanitaria Scuole all'aperto.

Grado X - Ufficiali amministrativi di 3a classe - Ufficiali di 3a classe Imposte di consumo - Geometri di 3a classe - Aiutanti di Architettura di 3a classe - Applicati di X classe -Assistenti di Ia classe e disegnatori di Ia classe - Capo Reparto Addobbi - Magazziniere dei Giardini, dattilografe di Ia classe.

Grado XI - Applicati di 2a classe - Assistenti di 2a classe - Disegnatori di 2a classe - Dattilografe di 2a classe.

Grado XII - Applicati di 3a classe - assistenti di 3a classe - disegnatori di 3a classe - dattilografe di 3a classe - Ostetrica Condotta Residendiale

2. - SALARIATI

I° Gruppo - Commessi - Capi agenti - capi operai

2° gruppo - Primi uscieri - Primi agenti - Primi agenti imposte di consumo - Primi operai - Primi ausiliari.

3° gruppo - Uscieri - bidelle di Ia classe - Agenti scelti - Agenti scelti imposte di consumo - operai scelti - ausiliari di Ia classe.

4° gruppo - Inservienti di Ia classe - agenti di Ia classe - agenti delle imposte di consumo - operai di Ia classe.

5° gruppo - Inservienti di 2a classe - Bidelle di 2a classe - agenti di 2a classe - Operai di 2a classe - Ausiliari di 2a classe - Salariati con contratto a tempo indeterminato.

3. - PERSONALE PROVVISORIO

Impiegati amministrativi e tecnici avventizi a tempo indeterminato con funzioni di concetto, esecutive d'ordine - impiegati amministrativi a ferma semestrale - impiegati giornalieri - salariati giornalieri.

4. - Il compenso straordinario di che trattasi, viene concesso anche

1883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

agli impiegati e salariati (effettivi "ad personam", a ferma temporanea, contrattuali a termine, avventizi d'organico e giornalieri) facenti parte del personale speciale dei servizi in gestione diretta - secondo la classifica indicata nell'art. 16 del relativo regolamento generale - ed addetti al Giardino Zoologico - Nettezza Urbana - Agenzia P.T. - agenzia trasporti funebri - nell'intesa peraltro che, da tale premio, dovrà essere detratta la quota di utili che, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento Generale dei servizi in economia, venisse loro eventualmente liquidata in sede di approvazione del bilancio finale del Servizio, cui essi sono addetti.

Il detto compenso sarà determinato con i criteri, le modalità e nella misura stabilita per la concessione del compenso analogo agli impiegati e salariati degli Uffici e Servizi di istituto, tenuto conto, quanto alla misura (non essendo il personale dei Servizi in Economia classificato nei gradi gerarchici comunali) del trattamento economico dei singoli dipendenti.

Il compenso stesso verrà corrisposto nei riguardi dei dipendenti dell'Amministrazione nella misura stabilita dalla tabella seguente, avuto riguardo al grado da essi rivestito all'atto della concessione.

Attesa la sua natura di premio, il detto compenso non può assumere carattere di generalità, e, pertanto, dovrà essere corrisposto, tenuto conto della operosità, capacità e della assiduità dimostrata da ciascun dipendente nel semestre.

Poichè la presenza effettiva del dipendente in Ufficio costituisce il presupposto e la condizione indispensabile per la concessione del premio, dall'ammontare del medesimo, sarà detratto 1/180 per ogni giorno di assenza.

Per quanto riflette la presenza del personale in ufficio, non sarà tenuto conto del periodo di assenza per congedo ordinario, per malattia dipendente da causa di servizio, per puerperio, nonchè dell'assenza dovuta a malattia sino al limite massimo di 15 giorni nel semestre, superato il quale, la detrazione sarà operata per tutto il periodo di assenza.

Il compenso resta sospeso nei confronti del personale ancora non rientrato dal richiamo alle armi, salva l'attribuzione di esso a coloro che potranno documentare, alla ripresa del servizio, di essersi trovati nella posi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione di militare sprovvisto di soprassoldo di operazioni.

Nessun compenso sarà corrisposto ai dipendenti che abbiano conseguito nell'anno precedente una nota di qualifica inferiore al buono o abbiano riportato durante il semestre in corso sanzioni disciplinari superiori alla censura.

Ai dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare non sarà corrisposto il premio in parola, in attesa dell'esito del procedimento stesso.

Ai dipendenti per i quali non sia stata ancora redatta la nota di qualifica per l'anno o per gli anni decorsi, la concessione del compenso sarà effettuata sulla base dell'ultima nota di qualifica conseguita, salvo eventuale conguaglio.

Ai dipendenti che non abbiano ancora alcuna nota di qualifica, sarà corrisposto il compenso nella misura stabilita per quelli che abbiano riportato la nota di "distinto" con la riserva di cui sopra, in relazione alla qualifica per il 1941.

Sono esclusi, infine, dalla concessione quei funzionari che pur appartenendo ai ruoli dell'Amministrazione Comunale, siano distaccati o comandati a prestare servizio presso l'altro Ente od Ufficio non dipendente dal Comune.

Nei riguardi del personale provvisorio il compenso verrà concesso a coloro che hanno prestato ininterrotto servizio, per almeno sei mesi alla data del 31 dicembre 1943.

TABELLA DEI COMPENSI

a) Ai funzionari di ruolo, di grado II, L. 1.750 (millesettecentocinquanta)

Per coloro che abbiano riportato la qualifica di

	Ottimo	Distinto	Buono	Compenso suppl. temp.neo
Grado III	1.500	1.400	1.300	-
" IV	1.100	900	800	-
" V	660	620	590	200
" VI	520	490	440	180
" VII	485	460	440	160

7204

1885

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado VIII	450	430	410	150
" IX	370	340	330	140
" X	340	310	300	130
" XI	310	290	270	120
" XII	290	270	250	110

b) PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

1° gruppo	245	230	210	130
2° "	220	200	180	120
3° "	190	180	160	110
4° "	170	150	130	100
5° "	140	130	120	90

c) PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO AVVENTIZIO A TEMPI INDETERMINATO

con funzioni di concetto	440	420	400	130
Con funzioni esecutive	330	300	290	120
con funzioni d'ordine	280	260	240	110

d) PERSONALE A FERMA SEMESTRALE

	200	190	180	100

e) PERSONALE GIORNALIERO

Impiegati giornalieri	170	160	150	70
Salariati	95	85	75	70

5. - Delibera inoltre che ai funzionari del ruolo speciale dell'Avvocatura, agli archivisti con funzioni di archivista capo ed al personale mobilitato civile venga concesso per il 1° semestre 1944, tenuto conto delle norme sppra riportate, uno speciale compenso straordinario nella misura appresso indicata:

1886

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Ottimo	Distinto	Buono	Compenso suppl. temp.neo
Vice Avvocari Capi e sostituti Avvocati Capi	1.500	1.400	1.300	—
Avvocati I classe	1.100	900	800	—
Procuratore Capo	1.100	900	800	—
Avvocati 2a classe	660	620	590	200
Procuratori I classe	660	620	590	200
" 2 "	520	490	470	I80
Archivisti con funzioni di Arch. Capi	450	430	4IO	I50
Impiegati mob. civili:				
Con funzioni di concetto	I90	I80	I70	90
" " esecutive	I80	I70	I60	80
" " d'ordine	I70	I60	I50	70
Salariati mob.civili	95	85	75	70

La spesa prevista in L. 2.350.000 (duemilionitrecent ocinquantamila) circa, graverà l'art. 168 del bil. corr.

La presente deliberazione è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di legge.

7222

2517

10 copie 15 giugno dal in velino

11

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO dal 12 luglio al 11 agosto 1941
IL MESSO
(Cav. Aurelio Temperoni)

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

Estratto N. 2386 del 24 luglio 1941-XIX.

Assegno temporaneo di guerra; aumento del trattamento di famiglia; estensione del caroviveri ai dipendenti di grado superiore al 6°.

Premesso che, con Regio Decreto Legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, sono state adottate, in relazione all'attuale stato di guerra e a decorrere dal 1° luglio corrente anno, provvidenze di carattere economico e temporaneo a favore dei dipendenti dello Stato;

Che tali provvidenze sono:

a) « assegno di guerra » al personale appartenente fino all'VIII grado compreso, nella misura del 20% (venti per cento) sulle prime L. 4800 (quattromila ottocento) e del 10% (dieci per cento) sulla eccedenza fino a L. 8400 (ottomila quattrocento);

b) elevazione al 65% (sessantacinque per cento) dell'aliquota di aumento, già corrisposto nella misura del 40% (quaranta per cento) sull'aggiunta di famiglia per effetto del R. D. 24 marzo 1941, n. 203 (art. 1);

c) estensione dell'aggiunta di famiglia al personale appartenente ai gradi 7° e superiori, nella misura in atto al 31 marzo 1941;

d) aumento del 100% (cento per cento) al trattamento di famiglia al personale non di ruolo;

Visto l'art. 11, che stabilisce l'estensione degli accennati provvedimenti, in quanto applicabili, ai dipendenti delle Provincie, dei Comuni, ecc.;

Considerato che l'ordinamento gerarchico del Governatorato prevede la classificazione dei propri dipendenti in gradi corrispondenti, in massima, a quelli dei dipendenti statali;

IL GOVERNATORE

delibera:

1) E' attribuito ai dipendenti del Governatorato di grado non superiore al 6° (corrispondente all'8° grado statale) un « assegno temporaneo di guerra » non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura del 20% (venti per cento) sulle prime L. 4800 (quattromila ottocento) annue lorde di stipendio e servizio attivo e del 10% (dieci per cento) sulla eccedenza fino a L. 8400 (ottomila quattrocento).

2) L'aggiunta di famiglia concessa ai dipendenti non di ruolo con deliberazione numero 701 del 29 febbraio 1940 è aumentata del 100% (cento per cento) sulla misura in vigore alla data del 31 marzo 1941.

3) L'indennità caroviveri stabilita per il personale di ruolo fino al 6° grado compreso (corrispondente al grado 8° statale) è aumentata del 65% (sessantacinque per cento) sulla misura in vigore alla predetta data del 31 marzo 1941.

4) E' estesa l'indennità caroviveri nei riguardi dei dipendenti appartenenti ai gradi 5° (corrispondente al grado 7° statale) e superiori, nella misura in atto al 31 marzo 1941 già attribuita ai dipendenti di grado inferiore.

I provvedimenti di cui sopra hanno effetto dal 1° luglio 1941-XIX e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra.

La maggiore spesa per il corrente esercizio per l'applicazione dei suddetti provvedi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Premesso che, con Regio Decreto Legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, sono state adottate, in relazione all'attuale stato di guerra e a decorrere dal 1° luglio corrente anno, provvidenze di carattere economico e temporaneo a favore dei dipendenti dello Stato;

Che tali provvidenze sono:

a) «assegno di guerra» al personale appartenente fino all'VIII grado compreso, nella misura del 20% (venti per cento) sulle prime L. 4800 (quattromila ottocento) e del 10% (dieci per cento) sulla eccedenza fino a L. 8400 (ottomila quattrocento);

b) elevazione al 65% (sessantacinque per cento) dell'aliquota di aumento, già corrisposto nella misura del 40% (quaranta per cento) sull'aggiunta di famiglia per effetto del R. D. 24 marzo 1941, n. 203 (art. 1);

c) estensione dell'aggiunta di famiglia al personale appartenente ai gradi 7° e superiori, nella misura in atto al 31 marzo 1941;

d) aumento del 100% (cento per cento) al trattamento di famiglia al personale non di ruolo;

Visto l'art. 11, che stabilisce l'estensione degli accennati provvedimenti, in quanto applicabili, ai dipendenti delle Provincie, dei Comuni, ecc.;

Considerato che l'ordinamento gerarchico del Governatorato prevede la classificazione dei propri dipendenti in gradi corrispondenti, in massima, a quelli dei dipendenti statali;

IL GOVERNATORE

delibera:

1) E' attribuito ai dipendenti del Governatorato di grado non superiore al 6° (corrispondente all'8° grado statale) un «assegno temporaneo di guerra» non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura del 20% (venti per cento) sulle prime L. 4800 (quattromila ottocento) annue lorde di stipendio e servizio attivo e del 10% (dieci per cento) sulla eccedenza fino a L. 8400 (ottomila quattrocento).

2) L'aggiunta di famiglia concessa ai dipendenti non di ruolo con deliberazione numero 701 del 29 febbraio 1940 è aumentata del 100% (cento per cento) sulla misura in vigore alla data del 31 marzo 1941.

3) L'indennità caroviveri stabilita per il personale di ruolo fino al 6° grado compreso (corrispondente al grado 8° statale) è aumentata del 65% (sessantacinque per cento) sulla misura in vigore alla predetta data del 31 marzo 1941.

4) E' estesa l'indennità caroviveri nei riguardi dei dipendenti appartenenti ai gradi 5° (corrispondente al grado 7° statale) e superiori, nella misura in atto al 31 marzo 1941 già attribuita ai dipendenti di grado inferiore.

I provvedimenti di cui sopra hanno effetto dal 1° luglio 1941-XIX e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra.

La maggiore spesa per il corrente esercizio per l'applicazione dei suddetti provvedimenti è prevista in circa L. 9.700.000 (novemilioni settecentomila) e graverà l'art. 14 del Bilancio corrente, la cui dizione resta modificata come appresso:

«Indennità caroviveri ed assegno temporaneo di guerra al personale in attività di servizio».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Più particolarmente:

1) La spesa per l'indennità caroviveri in vigore a tutto il 30 giugno ultimo scorso, graverà una nuova lettera *a*) del suddetto articolo 14, la quale avrà la seguente dizione: « Indennità caroviveri in vigore a tutto il 30 giugno 1941-XIX al personale in attività di servizio » e conserverà lo stanziamento attuale.

2) La maggiore spesa per l'aumento di detta indennità per effetto del R. Decreto-Legge su indicato graverà una nuova lettera *b*) dell'art. 14 la quale avrà la seguente dizione: « Maggiorazione dell'indennità caroviveri al personale in attività di servizio concessa in applicazione del R. Decreto-Legge 14 luglio 1941, n. 646 ». Tale nuova lettera avrà uno stanziamento di L. 5.200.000 (cinquemilioni duecentomila).

3) La nuova spesa per l'assegno temporaneo di guerra graverà una nuova lettera *c*) dell'art. 14 che avrà la seguente dizione: « Assegno temporaneo di guerra in applicazione del R. Decreto-Legge suddetto » ed uno stanziamento di L. 4.500.000 (quattromilioni cinquecentomila).

Al finanziamento della maggiore spesa tutta di cui sopra per complessive L. 9.700.000 (novemilioni settecentomila) sarà provveduto con successivo atto deliberativo da adottarsi prima della fine dell'esercizio corrente.

La spesa per gli oggetti di cui sopra per gli esercizi futuri graverà l'articolo che corrisponderà all'art. 14 del Bilancio corrente rispettivamente sulle lettere *a*), *b*), *c*), a seconda dell'oggetto come sopra specificato.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

Copia *conforme all'originale*

Il Segretario Generale

7229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
il 28 LUG. 1943
IL MESSO
(Cav. Aurelio Temperani)

29 LUG 1943 22178

CLASSE 2187

2187 12

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

Estratto N. ~~4067~~ del 23 luglio 1943-XXI

Miglioramenti economici di carattere temporaneo al personale dipendente.

Visto il R. D. L. 8 luglio 1943-XXI n. 610, con il quale sono stati adottati, in relazione all'attuale stato di guerra e a decorrere dal 1° luglio c. a., miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti ausiliari;

Che le provvidenze adottate sono:

a) aumento del 125% dell'assegno temporaneo di guerra;

b) concessione dell'assegno temporaneo di guerra nell'importo aumentato ai sensi della precedente lettera *a*) ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII nell'ordinamento gerarchico od equiparato;

c) aumento dell'aggiunta di famiglia al personale di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico od equiparato nella misura in vigore dal 1° luglio 1941-XIX per il rimanente personale di ruolo ascritto ai gruppi A, B, C;

d) aumento del 50% del trattamento di famiglia in vigore dal 1° luglio 1941-XIX per il personale non di ruolo;

Vista la deliberazione n. 2386 del 24 luglio 1941-XIX che stabilisce in analogia a quanto praticato per i dipendente statali l'assegno temporaneo di guerra, l'aumento del trattamento di famiglia e l'estensione dell'indennità caroviveri ai dipendenti di grado superiore al VI;

Vista la deliberazione n. 3244 del 9 ottobre 1942-XX relativa alla concessione dell'aggiunta di famiglia estesa al personale governatoriale nella misura e con le modalità in vigore per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 del R. D. L. 8 luglio 1943-XXI n. 610 sopra ricordato che stabilisce l'estensione degli accennati provvedimenti ai dipendenti delle Provincie, dei Comuni, ecc.

IL GOVERNATORE

delibera:

1) l'importo dell'assegno temporaneo di guerra, di cui al n. 1 della deliberazione n. 2386 del 24 luglio 1941-XIX è aumentato del 125%;

2) ai dipendenti del Governatorato di grado superiore al VI è attribuito l'assegno temporaneo di guerra di cui al n. 3 della deliberazione n. 2386 del 24 luglio 1941-XIX, maggiorato ai sensi del precedente n. 1;

3) ai dipendenti del Governatorato di grado superiore al VI è attribuita l'aggiunta di famiglia nella misura in vigore dal 1° luglio 1941-XIX per il rimanente personale ascritto ai gruppi A, B, C;

4) l'aggiunta di famiglia concessa al personale provvisorio con deliberazione n. 701 del 29 febbraio 1940-XIX, maggiorata ai sensi del n. 2 della deliberazione n. 2386 del 24 luglio 1941-XIX, è aumentata del 50%.

I provvedimenti di cui sopra, applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra, hanno effetto dal 1° luglio 1943-XXI.

La spesa occorrente che si prevede in circa L. 19.000.000 (diciannove milioni) sarà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

temporaneo a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti ausiliari;

Che le provvidenze adottate sono:

a) aumento del 125% dell'assegno temporaneo di guerra;

b) concessione dell'assegno temporaneo di guerra nell'importo aumentato ai sensi della precedente lettera *a*) ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII nell'ordinamento gerarchico od equiparato;

c) aumento dell'aggiunta di famiglia al personale di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico od equiparato nella misura in vigore dal 1° luglio 1941-XIX per il rimanente personale di ruolo ascritto ai gruppi A, B, C;

d) aumento del 50% del trattamento di famiglia in vigore dal 1° luglio 1941-XIX per il personale non di ruolo;

Vista la deliberazione n. 2386 del 24 luglio 1941-XIX che stabilisce in analogia a quanto praticato per i dipendente statali l'assegno temporaneo di guerra, l'aumento del trattamento di famiglia e l'estensione dell'indennità caroviveri ai dipendenti di grado superiore al VI;

Vista la deliberazione n. 3244 del 9 ottobre 1942-XX relativa alla concessione dell'aggiunta di famiglia estesa al personale governatoriale nella misura e con le modalità in vigore per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 del R. D. L. 8 luglio 1943-XXI n. 619 sopra ricordato che stabilisce l'estensione degli accennati provvedimenti ai dipendenti delle Provincie, dei Comuni, ecc.

IL GOVERNATORE

delibera:

1) l'importo dell'assegno temporaneo di guerra, di cui al n. 1 della deliberazione n. 2386 del 24 luglio 1941-XIX è aumentato del 125%;

2) ai dipendenti del Governatorato di grado superiore al VI è attribuito l'assegno temporaneo di guerra di cui al n. 3 della deliberazione n. 2386 del 24 luglio 1941-XIX, maggiorato ai sensi del precedente n. 1;

3) ai dipendenti del Governatorato di grado superiore al VI è attribuita l'aggiunta di famiglia nella misura in vigore dal 1° luglio 1941-XIX per il rimanente personale ascritto ai gruppi A, B, C;

4) l'aggiunta di famiglia concessa al personale provvisorio con deliberazione n. 1701 del 29 febbraio 1940-XIX, maggiorata ai sensi del n. 2 della deliberazione n. 2386 del 24 luglio 1941-XIX, è aumentata del 50%.

I provvedimenti di cui sopra, applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra, hanno effetto dal 1° luglio 1943-XXI.

La spesa occorrente che si prevede in circa L. 19.000.000 (diciannove milioni) annui graverà i vari articoli del Bilancio corrente ai quali viene attualmente imputata quella per l'assegno temporaneo di guerra e per l'aggiunta di famiglia nella misura in vigore al 30 giugno u. s.

Il finanziamento relativo verrà disposto con successivo provvedimento deliberativo.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

Copia c[illegible]

[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

29330
TITOLO CLASSE

13

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

Estratto N. 3244 del 9 ottobre 1942-XX.

Trattamento di famiglia al personale governatoriale.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 15700-39 dell'11 aprile 1942-XX - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - con la quale vengono impartite istruzioni relative al trattamento di famiglia da corrispondere ai dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato;

Visti i RR. DD. LL. 21 marzo 1941-XIX, n. 203 e 14 luglio 1941, n. 646, riflettenti fra l'altro, gli aumenti del trattamento di famiglia;

Vista la deliberazione n. 701 del 29 febbraio 1940-XVIII con la quale è già stata estesa al personale non di ruolo l'aggiunta di famiglia nella misura di cui al R. D. L. 4 febbraio 1937-XV, n. 166 e della Legge 20 aprile 1939, n. 591;

IL GOVERNATORE

fermo restando il trattamento di famiglia attualmente in vigore per il personale non di ruolo stabilito con la deliberazione n. 701 del 29 febbraio 1940, delibera:

A) agli impiegati e ai salariati di ruolo sarà corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1941, una indennità caroviveri nella misura e alle condizioni e con le decorrenze stabilite per i Segretari Comunali.

Ove il trattamento di famiglia suindicato risulti inferiore a quello goduto da taluni dipendenti al 31 dicembre 1940, la differenza sarà conservata «ad personam» riassorbibile con gli aumenti del trattamento medesimo dovuti dopo il 1° gennaio 1941.

B) a far tempo dal 1° ottobre corrente anno al personale di ruolo sarà corrisposta l'aggiunta di famiglia con le modalità in vigore per i dipendenti statali nella misura indicata nella seguente tabella:

	IMPIEGATI		SALARIATI
	Gradi II-III-IV-V	Gradi VI a XII	
Personale femminile coniugato con o senza prole, che non ha diritto all'aumento del 65 %	165	165 —	148,50
Personale coniugato senza prole minorenne, compreso quello femminile con o senza prole con diritto all'aumento del 65 % .	165	272,25	245,02
Coniugato o vedovo o vedova i quali abbiano figli a carico (minori di anni 21):			
con figli 1	198	326,70	290,40
» » 2	231	381,15	335,77
» » 3	264	435,60	381,15
» » 4	330	544,50	471,90
» » 5	396	653,40	562,65
» » 6	462	762,30	653,40
» » 7	528	871,20	744,15
» » 8	594	980,10	834,90
» » 9	660	1089 —	925,65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 21

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 15700-39 dell'11 aprile 1942-XX - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - con la quale vengono impartite istruzioni relative al trattamento di famiglia da corrispondere ai dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato;

Visti i RR. DD. LL. 24 marzo 1941-XIX, n. 203 e 14 luglio 1941, n. 646, riflettenti fra l'altro, gli aumenti del trattamento di famiglia;

Vista la deliberazione n. 701 del 29 febbraio 1940-XVIII con la quale è già stata estesa al personale non di ruolo l'aggiunta di famiglia nella misura di cui al R. D. L. 4 febbraio 1937-XV, n. 100 e della Legge 20 aprile 1939, n. 591;

IL GOVERNATORE

fermo restando il trattamento di famiglia attualmente in vigore per il personale non di ruolo stabilito con la deliberazione n. 701 del 29 febbraio 1940, delibera:

A) agli impiegati e ai salariati di ruolo sarà corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 1941, una indennità caroviveri nella misura e alle condizioni e con le decorrenze stabilite per i Segretari Comunali.

Ove il trattamento di famiglia suindicato risulti inferiore a quello goduto da taluni dipendenti al 31 dicembre 1940, la differenza sarà conservata «ad personam» riassorbibile con gli aumenti del trattamento medesimo dovuti dopo il 1° gennaio 1941.

B) a far tempo dal 1° ottobre corrente anno al personale di ruolo sarà corrisposta l'aggiunta di famiglia con le modalità in vigore per i dipendenti statali nella misura indicata nella seguente tabella:

	IMPIEGATI		SALARIATI
	Gradi II-III-IV-V	Gradi VI a XII	
Personale femminile coniugato con o senza prole, che non ha diritto all'aumento del 65 %	165	165 —	148,50
Personale coniugato senza prole minorenne, compreso quello femminile con o senza prole con diritto all'aumento del 65 % .	165	272,25	245,02
Coniugato o vedovo o vedova i quali abbiano figli a carico (minori di anni 21):			
con figli 1	198	326,70	290,40
» » 2	231	381,15	335,77
» » 3	264	435,60	381,15
» » 4	330	544,50	471,90
» » 5	396	653,40	562,65
» » 6	462	762,30	653,40
» » 7	528	871,20	744,15
» » 8	594	980,10	834,90
» » 9	660	1089 —	925,65

La spesa relativa al nuovo trattamento di famiglia sarà per il corrente esercizio imputata su appositi fondi da iscriversi all'art. 14, e per il personale del Servizio Imposte di consumo all'art. 37 come segue:

Art. 14-d) Spesa per la corresponsione dell'aggiunta di famiglia dal 1° gennaio 1941 al 30 settembre 1942 nella misura ed alle condizioni stabilite per i Segretari comunali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 14-c) Spesa per la corresponsione dell'aggiunta di famiglia dal 1° ottobre al 31 dicembre 1942 con le modalità in vigore per i dipendenti statali;

Art. 37-b-2) Idem come per l'art. 14-d per il personale delle Imposte di Consumo.

Art. 37-b-3) Idem come per l'art. 14-e) per il personale di cui sopra.

E' fatta riserva di provvedere al relativo finanziamento mediante le disponibilità che saranno accertate agli articoli 14-a), b) 37-a) e b-1) ed eventualmente su altri fondi di bilancio dopo che l'ammontare della spesa relativa al presente provvedimento potrà essere esattamente determinata.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

7217

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14

Regio Decreto Legge 16 dicembre 1942-XXI, n.1498

PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONALI DELLO STATO E DEGLI ENTI AUSILIARI IN DIPENDENZA DI OFFESE NEMICHE

VITTORIO EMANUELE III°
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art.18, comma 1°, della legge 1° gennaio 1939-XVII n.120;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta dell'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione ~~essa~~ determinata ~~sia si ia~~ come sopra. Nel caso che la sovvenzione così determinata sia di importo superiore a quello degli accennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedenza.

7216

ART. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VITTORIO EMANUELE III°
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art.18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII n.120;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1

Al personale di ruolo, o non di ruolo, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico, e presti servizio in località nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua, in seguito ad offese belliche, lo sfollamento della popolazione civile, sarà corrisposta a carico delle rispettive Amministrazioni una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia, in misura pari ad una mensilità di stipendio, retribuzione, paga od altra analoga competenza, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più oltre la prima, convivente ed a carico.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato, e corrisposta dell'altra metà quando le persone di famiglia ivi indicate abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Non si applicano nei casi previsti dal presente articolo le disposizioni normali concernenti i trasferimenti di servizio.

La sovvenzione di cui al presente articolo non sarà corrisposta quando le Amministrazioni abbiano concesso al proprio personale ai fini del trasferimento della famiglia sussidi o aiuti in altra forma di importo non inferiore a quello della sovvenzione ~~xxxx~~ determinato ~~xix xi ix~~ come sopra. Nel caso che la sovvenzione così determinata sia di importo superiore a quello degli accennati sussidi od aiuti, detta sovvenzione sarà corrisposta in misura pari all'eccedenza.

ART. 2

7216

Ferma la sovvenzione straordinaria di cui al precedente articolo per il trasferimento della famiglia, al personale di cui all'articolo medesimo - che é sempre tenuto a rimanere nella propria sede salvo diversa autorizzazione a norma di legge - é attribuita una indennità giornaliera in misura pari ad un terzo

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della diaria di missione del primo mese, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità temporanea mensile di caroviveri.

Tale indennità non può nel complesso essere inferiore alle lire ventidue né superiore alle sessanta giornaliere.

Per il personale non avente famiglia e per quello che non abbia trasferito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corresponsione della indennità é sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

ART. 3

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento - esclusa peraltro, per il personale militare la corresponsione delle otto giornate d'indennità di soggiorno di cui all'art.3 del R.Decreto 18 marzo 1929 VII, n.394, e disposizioni analoghe - l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

ART. 4

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R.Decreto Legge 19 maggio 1941=XIX n.583, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermato o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito colla legge 24 marzo 1942 XX, n.399, le indennità medesime sono diminuite dell'importo di tale premio.

ART. 5

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dello Stato, o dalle Provincie o dai Comuni o dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ambedue con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi é attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrano le circostanze ivi previste in relazione alla posizione civile.

ART. 6

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, le disposizioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona con decorrenza dal 1° dicembre 1942=XXI.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreti del Ministro per l'interno d'intesa col Ministro per le finanze.

ART. 7

7215

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rito la propria famiglia ai sensi del precedente articolo la corresponsione la indennità é sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

ART. 3

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano al personale che si trasferisce in altra località in conseguenza dello spostamento dell'ufficio presso il quale presta servizio.

A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento - esclusa peraltro, per il personale militare la corresponsione delle otto giornate d'indennità di soggiorno di cui all'art.3 del R.Decreto 18 marzo 1929 VII, n.394, e disposizioni analoghe - l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

ART. 4

Le indennità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non sono cumulabili col trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R.Decreto Legge 19 maggio 1941=XIX n.563, e non vengono attribuite al personale militare non in servizio permanente effettivo o continuativo o raffermato o vincolato a ferme speciali.

Per il personale provvisto del premio speciale stabilito colla legge 24 marzo 1942 XX, n.399, le indennità medesime sono diminuite dell'importo di tale premio.

ART. 5

Nel caso di coniugi entrambi dipendenti dello Stato, o dalle Provincie o dai Comuni o dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ambedue con sede di servizio in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento di cui agli articoli precedenti in relazione al suo grado nella misura prevista per il personale celibe.

Al personale civile richiamato alle armi é attribuito il trattamento di cui ai precedenti articoli, quando ricorrano le circostanze ivi previste in relazione alla posizione civile.

ART. 6

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti, le disposizioni sono applicabili al personale avente sede di servizio nei comuni di Torino, Genova, Milano, Napoli e Savona con decorrenza dal 1° dicembre 1942-XXI.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita mediante decreti del Ministro per l'interno d'intesa col Ministro per le finanze.

ART. 7

7215

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il presente decreto, ferme restando le decorrenze previste nei precedenti articoli, ha vigore dalla sua data e sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S. P. Q. R.

GOVERNATORATO DI ROMA

VERBALE DEI DECRETI
E DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

OGGETTO

Concessione di un compenso straordinario speciale per il primo semestre 1927 ad alcune categorie di dipendenti del Governatorato.

Estratto N. 5003 del 24 Giugno 1927

Vista la richiesta dell'Associazione Provinciale Fascista del Pubblico Impiego per la assegnazione ad alcune categorie di dipendenti del Governatorato di uno speciale compenso straordinario;

In analogia a quanto lo Stato ha disposto in favore dei propri dipendenti anche per il semestre in corso;

Ritenuto che per le particolari esigenze di lavoro verificatesi negli uffici del Governatorato l'accoglimento della suddetta richiesta risponde a principi di equità;

Il Governatore, delibera che alle categorie di personale appresso indicato, ad esclusione di ogni altra, venga concesso per il primo semestre 1927 uno speciale straordinario compenso nella misura controsegnata; restando inteso che siano esclusi dal beneficio coloro i quali per qualsiasi ragione non abbiano prestato, nel semestre stesso, almeno 4 mesi di effettivo servizio:

IMPIEGATI.

Grado 2°. — Compenso straordinario L. 3000

Direttori Capi di Ripartizione — Ragioniere Generale — Avvocato.

Grado 3°. — Compenso straordinario di L. 2500

Ingegneri Capi — Capo dei Servizi Economali dell'Ufficio d'Igiene — Procuratore — Capo Servizio Nettezza Urbana — Capo Servizio Giardini.

Grado 4° — Compenso straordinario di L. 2000.

Vice Direttori di Ripartizione — Capi Divisione di Ragioneria — Sostituto avvocato di 1ª classe — Capo del Servizio Stampa — Capo del Servizio Trasporti Funebri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DEI DECRETI
E DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

OGGETTO

Concessione di un compenso straordinario speciale per il primo semestre 1927 ad alcune categorie di dipendenti del Governatorato.

Estratto N. 5003 del 24 Giugno 1927

Vista la richiesta dell'Associazione Provinciale Fascista del Pubblico Impiego per la assegnazione ad alcune categorie di dipendenti del Governatorato di uno speciale compenso straordinario;

In analogia a quanto lo Stato ha disposto in favore dei propri dipendenti anche per il semestre in corso;

Ritenuto che per le particolari esigenze di lavoro verificatesi negli uffici del Governatorato l'accoglimento della suddetta richiesta risponde a principi di equità;

Il Governatore, delibera che alle categorie di personale appresso indicato, ad esclusione di ogni altra, venga concesso per il primo semestre 1927 uno speciale straordinario compenso nella misura controsegnata; restando inteso che siano esclusi dal beneficio coloro i quali per qualsiasi ragione non abbiano prestato, nel semestre stesso, almeno 4 mesi di effettivo servizio:

IMPIEGATI.

Grado 2°. — Compenso straordinario L. 3000

Direttori Capi di Ripartizione — Ragioniere Generale — Avvocato.

7213

Grado 3°. — Compenso straordinario di L. 2500

Ingegneri Capi — Capo dei Servizi Economali dell'Ufficio d'Igiene — Procuratore — Capo Servizio Nettezza Urbana — Capo Servizio Giardini.

Grado 4° — Compenso straordinario di L. 2000.

Vice Direttori di Ripartizione — Capi Divisione di Ragioneria — Sostituto avvocato di 1ª classe — Capo del Servizio Stampa — Capo del Servizio Trasporti Funebri.

Grado 5°. — Compenso straordinario di L. 1200

Segretarii Principali — Segretari Principali di Ragioneria — Ingegneri Principali —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sostituto Avvocato di 2ª classe — Sostituto Procuratore di 1ª classe — Archivista sovraintendente Archivio Storico Notarile — Conservatore dei Musei — Direttore del Mattatoio — Ispettore d'Igiene Capo Servizio.

Grado 6°. — Compenso straordinario di L. 900.

Segretari d' 1ª classe — Segretari di Ragioneria di 1ª classe — Ingegneri — Sostituto Procuratore d' 2ª classe — Archivista paleografo — Delegati — Ufficiali Amministrativi Capi Servizio di 1ª classe — Geometri principali — Aiutanti di Architettura Principali — Ispettori d'igiene chimici.

Grado 7° — Compenso straordinario di L. 850.

Vice Delegati — Ufficiali Amministrativi Capi Servizio di 2ª classe — Gerente della Cassa del Mercato.

Grado 8°. — Compenso straordinario di L. 800.

Ufficiali amministrativi scelti — Ingegneri aggiunti — Geometri di 1ª classe — Cancellieri — Ispettori d'igiene.

Grado 9°. — Compenso straordinarie di L. 750.

Vice Segretari — Ufficiali Amministrativi di 1ª classe — Geometri di 2ª classe — Archivisti — Primi Assistenti — Aiutanti di architettura di 1ª classe.

Grado 10°. — Compenso straordinario di L. 700.

Ufficiali Amministrativi di 2ª classe — Geometri aggiunti — Impiegati d'ordine scelti Assistenti tecnici e disegnatori scelti — Commissario Mercato abbacchi e polli.

Grado 11°. — Compenso straordinario di L. 600.

Impiegati d'ordine di 1ª classe — Assistenti o disegnatori di 1ª classe

Grado 12°. — Compenso straordinario di L. 550.

Impiegati d'ordine di 2ª classe — Assistenti e disegnatori di 2ª classe — Giardinieri Capi zona — Giardiniere fiorista.

SALARIATI

A. — Compenso straordinario di L. 500.

Sovraintendente personale subalterno — Sovrastante al Mattatoio — Ispettori di Polizia Urbana.

B. — Compenso straordinario di L. 400.

Cantoniere Capo — Maggiordomo del Governatore — Custode Capo dei Musei — Giardiniere Capo — Disinfettore Capo — Seppellitore Capo — Commessi.

C. — Compenso straordinario di L. 350.

Preparatori di laboratorio — Guarda portone — Custodi dei Musei — Giardineri — Cantonieri — Disinfettori — Uscieri — Custodi scolastici — Seppellitori — Vespilloni — Accalappiacani — Custode del canile — Operai idraulici — Operai del Servizio Strade — Facchini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tendente Archivio Storico Notarile — Conservatore dei Musei — Direttore del Mattatoio — Ispettore d'Igiene Capo Servizio.

Grado 6°. — Compenso straordinario di L. 900.

Segretari d' 1ª classe — Segretari di Ragioneria di 1ª classe — Ingegneri — Sostituto Procuratore d' 2ª classe — Archivista paleografo — Delegati — Ufficiali Amministrativi Capi Servizio di 1ª classe — Geometri principali — Aiutanti di Architettura Principali — Ispettori d'igiene chimici.

Grado 7° — Compenso straordinario di L. 850.

Vice Delegati — Ufficiali Amministrativi Capi Servizio di 2ª classe — Gerente della Cassa del Mercato.

Grado 8°. — Compenso straordinario di L. 800.

Ufficiali amministrativi scelti — Ingegneri aggiunti — Geometri di 1ª classe — Cancellieri — Ispettori d'igiene.

Grado 9°. — Compenso straordinarie di L. 750.

Vice Segretari — Ufficiali Amministrativi di 1ª classe — Geometri di 2ª classe — Archivisti — Primi Assistenti — Aiutanti di architettura di 1ª classe.

Grado 10°. — Compenso straordinario di L. 700.

Ufficiali Amministrativi di 2ª classe — Geometri aggiunti — Impiegati d'ordine scelti Assistenti tecnici e disegnatori scelti — Commissario Mercato abbacchi e polli.

Grado 11°. — Compenso straordinario di L. 600.

Impiegati d'ordine di 1ª classe — Assistenti o disegnatori di 1ª classe

Grado 12°. — Compenso straordinario di L. 550.

Impiegati d'ordine di 2ª classe — Assistenti e disegnatori di 2ª classe — Giardinieri Capi zona — Giardiniere fiorista.

SALARIATI

A. — Compenso straordinario di L. 500.

Sovraintendente personale subalterno — Sovrastante al Mattatoio — Ispettori di Polizia Urbana.

B. — Compenso straordinario di L. 400.

Cantoniere Capo — Maggiordomo del Governatore — Custode Capo dei Musei — Giardiniere Capo — Disinfettore Capo — Seppellitore Capo — Commessi.

C. — Compenso straordinario di L. 350.

Preparatori di laboratorio — Guarda portone — Custodi dei Musei — Giardineri — Cantonieri — Disinfettori — Uscieri — Custodi scolastici — Seppellitori — Vespilloni — Accalappiacani — Custode del canile — Operai idraulici — Operai del Servizio Strade — Facchini — Messi — Guardiani archeologici — Guardini portieri dei Giardiani — Guardiani degli acquedotti — Inservienti al Mattatoio — Ausiliari tecnici.

La spesa sarà prelevata dall'articolo corrispondente all'articolo 13 *a*) del bilancio 1926 nella somma presuntiva di L. 950.000 o nella maggiore somma che sarà per risultare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il processo verbale da cui è desunto il presente estratto fu letto, approvato e sottoscritto come segue :

Firmati { IL GOVERNATORE / IL SEGRETARIO GENERALE } *a forma di legge*

Per copia conforme al suo originale. Si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Dal Campidoglio, li 1927.

N. 7212

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per copia conforme al suo originale. Si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Dal Campidoglio, li 1927.

n. 7212

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1906

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S. P. Q. R.

GOVERNATORATO DI ROMA

Dal Verbale delle Deliberazioni VG/

DEL

GOVERNATORE

ADOTTATE

il giorno 13 - 1 - 1938 - XVI

Copia all'Ufficio

16 STRATTO N. 159

OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIRETTIVO D GRADO II E III DEI RUOLI AMMINISTRATIVO E TECNICO =

Vista la relazione della Rip.na 1 Personale dalla quale si rileva che fino ad oggi, in mancanza di scatti di stipendio ai funzionari di grado II (Direttori Capi di Ripartizione) e data la limitazione dei compensi corrisposti sia ai funzionari medesimi per protrazione di orario, sia a quelli già di grado IV (V. Direttori) per lavoro straordinario, il trattamento economico dei predetti veniva saltuariamente integrato con elargizioni a titolo di sussidio premio;

Considerato che, anche in dipendenza dei recenti provvedimenti adottati nei riguardi del personale dei ruoli amministrativo e tecnico, si rende opportuno che, senza maggiori oneri finanziari, sia meglio regolarizzata la posizione economica dei funzionari suindicati, stabilendo uno scatto di stipendio per i funzionari di grado II (Direttori Capi di Rip.ne) ed un compenso fisso mensile rispettivamente per i funzionari medesimi e per i Capi Divisione di 1^ cl.(grado III - Vice Capi Rip.ne), nell'intesa che la spesa relativa sarà compensata totalmente con altrettanta diminuzione di spesa per lavoro straordinario e per sussidi premio;

IL GOVERNATORE

delibera:

a) E' istituito per i Direttori Capi di Rip.ne uno scatto di stipendio - dopo 3 anni di anzianità nel grado - nella misura di £. 3600 = annue.

b) E' attribuito ai Direttori Capi di Rip.ne (grado II) e ai Capi Divisione di 1^ cl. (grado III - Vice Capi di Ripartizione) un compenso - a titolo di premio di operosità e rendimento per prestazioni eccedenti agli obblighi normali d'orario e di servizio - nella misura rispettivamente, di £. 500 e di £. 440 mensili.

c) Il trattamento economico di cui alla lettera a) e b) assorbe qualunque altro assegno fisso finora goduto per qualsiasi titolo dai predetti funzionari; con che peraltro resta stabilito che ove la misura di detti assegni sia complessivamente superiore a quella risultante dall'applicazione di cui alle succitate lettere, la differenza sarà conservata "ad personam" fino a quando gli interessati dureranno nelle funzioni per le quali gli assegni medesimi sono stati concessi.

d) Le disposizioni di cui alla lettera b) della presente deliberazione non si applicano ai funzionari addetti al Gabinetto.

7211 ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e) Il Governatore potrà, non più di due volte all'anno, concedere, a suo insindacabile giudizio, un compenso in riconoscimento dell'operosità, dello zelo e dell'effidenza dell'opera prestata dai funzionari dei ruoli amministrativo e tecnico di grado II e III, con particolare considerazione per quelli appartenenti al ruolo tecnico.

f) La presente deliberazione ha vigore dal 1° gennaio 1938: agli effetti della concessione dello scatto di stipendio di cui alla lettera a), l'anzianità di grado decorre dal 1° gennaio 1935.

Il processo verbale da cui é desunto il presente estratto é stato letto approvato e sottoscritto come segue:

Firmati: Il Governatore PIERO COLONNA
" : Il Segretario Generale VIRGILIO TESTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pubblicato all'Albo Pretorio il .....

IL MESSO

Dal Campidoglio, lì ..... 1938 - XVI

IL SEGRETARIO GENERALE

17

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

Estratto N. 145 del 18 gennaio 1943-XXI

Assegno di carica al personale di gruppo A, grado II.

Premesso che i funzionari appartenenti al grado 2°, gruppo A, hanno sempre goduto di un assegno di carica per prestazioni di particolare responsabilità e delicatezza;

Che nel 1938, con deliberazione 159 del 13 gennaio, tale assegno fu compreso con altri emolumenti istituiti ex-novo a favore di funzionari appartenenti a gradi inferiori, ai quali si riconobbe di dover concedere speciali compensi per prestazioni eccedenti gli obblighi normali di orario e di servizio;

Che, peraltro, l'assegno sempre attribuito ai funzionari iscritti al grado 2° del gruppo A, non può confondersi con il compenso fisso istituito a favore di gradi meno elevati in sostituzione delle retribuzioni per lavoro straordinario, avendo esso una natura sostanzialmente diversa;

Ritenuto che l'assegno di cui trattasi deve sempre intendersi come vera e propria indennità di carica e che per essere connesso al grado in ragione delle responsabilità inerenti alle funzioni direttive o ispettive, indipendentemente da qualunque considerazione sulle attribuzioni dei singoli titolari, riveste tutte le caratteristiche dello stipendio propriamente detto;

Considerato che, per l'esistenza dell'assegno di cui trattasi e degli altri emolumenti inerenti all'attività di servizio, il personale interessato, dopo aver raggiunto l'apice della carriera e i limiti di età verrebbe ad essere collocato a riposo con un trattamento economico sensibilmente inferiore a quello goduto durante l'attività di servizio e che si ritiene pertanto equo riconoscere la validità in pensione dell'assegno stesso;

Che è opportuno che il provvedimento, essendo adottato a beneficio dei funzionari preposti ai servizi del Governatorato di Roma, tragga un particolare significato da una decorrenza stabilita al XXI Aprile, data della fondazione dell'Urbe, nell'anno in cui si è compiuto e celebrato il Ventennale della Rivoluzione Fascista;

IL GOVERNATORE

delibera che, a modifica della deliberazione n. 159 del 13 gennaio 1938, il compenso di lire 500 (cinquecento) mensili, attribuito al personale di gruppo A, grado 2°, da considerarsi sempre come indennità di carica, sia riconosciuto valido agli effetti del trattamento di quiescenza a decorrere dal 21 Aprile 1942-XX.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

7210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

18

GOVERNATORATO DI ROMA

GOVERNATORATO DI ROMA
RIPARTIZIONE PERSONALE
10 MAR 39 XVII
N. 2399
TITOLO IV | CLASSE | FASCICOLO

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

Estratto N. 1014 del 20 febbraio 1939-XVII.

Indennità di toga agli avvocati e procuratori del Governatorato.

Premesso che, con deliberazione n. 5907 del 24 dicembre 1938-XVII, è stata approvata la tabella organica del personale dell'Avvocatura del Governatorato, con riserva di provvedere alla fissazione di una speciale indennità di toga per gli avvocati e procuratori;

Che si ritiene necessario, per tale categoria di personale, cui sono richiesti particolari requisiti di esperienza professionale per l'ammissione e la progressione in carriera, fissare la speciale indennità suddetta, da corrispondersi ad integrazione del trattamento economico previsto nella deliberazione sopracitata, a ciascun funzionario, secondo la rispettiva qualifica;

Il Governatore

delibera:

A decorrere dal 1° febbraio 1939 ai componenti l'Avvocatura del Governatorato è assegnata, in sostituzione dell'indennità professionale o di toga finora corrisposta, un'annua indennità di toga nelle misure seguenti, al lordo degli aumenti e riduzioni di legge:

1. Capo dell'Avvocatura	L.	18.000
2. Vice avvocati capi	»	15.000
3. Sostituti avvocati capi	»	13.700
4. Avvocati di 1ª classe	»	11.900
5. Avvocati di 2ª classe	»	8.250
6. Procuratore capo	»	11.900
7. Procuratori di 1ª classe	»	8.250
8. Procuratori di 2ª classe	»	6.000

Detta indennità verrà corrisposta in dodicesimi, unitamente agli altri assegni, di cui alla deliberazione n. 5907 del 24 dicembre 1938 e con la stessa decorrenza che verrà stabilita per i medesimi.

La spesa dal 1° febbraio al 31 dicembre 1939 di L. 149.142,99 graverà l'art. 34 e la spesa annua di L. 162.701,44 graverà i corrispondenti articoli dei successivi esercizi.

La Ripartizione del Personale e la Ragioneria Generale sono incaricati della esecuzione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

7209

Il processo verbale da cui è desunto il presente estratto è stato letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Governatore: PIERO COLONNA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10 MAR 39 XVII
N. 2399
TITOLO IV | CLASSE | FASCICOLO

Estratto N. 1014 del 20 febbraio 1939-XVII.

Indennità di toga agli avvocati e procuratori del Governatorato.

Premesso che, con deliberazione n. 5907 del 24 dicembre 1938-XVII, è stata approvata la tabella organica del personale dell'Avvocatura del Governatorato, con riserva di provvedere alla fissazione di una speciale indennità di toga per gli avvocati e procuratori;

Che si ritiene necessario, per tale categoria di personale, cui sono richiesti particolari requisiti di esperienza professionale per l'ammissione e la progressione in carriera, fissare la speciale indennità suddetta, da corrispondersi ad integrazione del trattamento economico previsto nella deliberazione sopracitata, a ciascun funzionario, secondo la rispettiva qualifica;

Il Governatore

delibera:

A decorrere dal 1° febbraio 1939 ai componenti l'Avvocatura del Governatorato è assegnata, in sostituzione dell'indennità professionale o di toga finora corrisposta, un'annua indennità di toga nelle misure seguenti, al lordo degli aumenti e riduzioni di legge:

1. Capo dell'Avvocatura	L.	18.000
2. Vice avvocati capi	»	15.000
3. Sostituti avvocati capi	»	13.700
4. Avvocati di 1ª classe	»	11.900
5. Avvocati di 2ª classe	»	8.250
6. Procuratore capo	»	11.900
7. Procuratori di 1ª classe	»	8.250
8. Procuratori di 2ª classe	»	6.000

Detta indennità verrà corrisposta in dodicesimi, unitamente agli altri assegni, di cui alla deliberazione n. 5907 del 24 dicembre 1938 e con la stessa decorrenza che verrà stabilita per i medesimi.

La spesa dal 1° febbraio al 31 dicembre 1939 di L. 149.142,99 graverà l'art. 34 e la spesa annua di L. 162.701,44 graverà i corrispondenti articoli dei successivi esercizi.

La Ripartizione del Personale e la Ragioneria Generale sono incaricati della esecuzione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

7209

Il processo verbale da cui è desunto il presente estratto è stato letto, approvato e sottoscritto come segue:

Firmati { Il Governatore: PIERO COLONNA
Il Segretario Generale: VIRGILIO TESTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pubblicato all'Albo Pretorio il _____

IL MESSO

f.to _____

Dal Campidoglio, li _____ 1939-XVII.

IL SEGRETARIO GENERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

403
3 FEB. 1943
N. 2783
TITOLO 7 CLASSE PASCICOLO
N. 2785
19 1943 Anno XXI
IL MESSO
(Cav. Aurelio Temperoni)

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

Estratto N. 403 dell'8 febbraio 1943-XXI.

Determinazione dell'assegno alle stenodattilografe incaricate di attendere a congressi, assemblee, ecc., e alle dattilografe di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Premesso che con deliberazione n. 2893 del 15 settembre 1941 e n. 2793 del 29 maggio 1939 venne concesso rispettivamente alle stenodattilografe incaricate di attendere a congressi, assemblee, ecc., e alle dattilografe di 1ª, 2ª e 3ª classe un assegno mensile lordo di L. 200 (duecento) e di L. 50 (cinquanta);

Che, in relazione alle mutate necessità, nonchè alle particolari condizioni nelle quali si svolge il lavoro delle predette dipendenti, si ritiene equo determinare nuovamente la misura del compenso di che trattasi;

IL GOVERNATORE

delibera che, a far tempo dal 1° gennaio 1943-XXI, i compensi stabiliti dalle sopra richiamate deliberazioni per le stenodattilografe incaricate di attendere a congressi, assemblee, ecc., e dattilografe di 1ª, 2ª e 3ª classe, siano determinati rispettivamente nella misura di L. 250 (duecentocinquanta) e L. 75 (settantacinque) mensili al lordo della sola ritenuta di R. M.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

Copia conforme all'originale
p/ Il Segretario Generale

250 = 23.82 = 226.18

75 = 7.15 = 67.85

RIPARTIZIONE I PERSONALE
Affo Ragioniere Generale
Uffici Militari
per Competenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Estratto N. 408 dell'8 febbraio 1943-XXI

Determinazione dell'assegno alle stenodattilografe incaricate di attendere a congressi, assemblee, ecc., e alle dattilografe di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Premesso che con deliberazione n. 2893 del 15 settembre 1941 e n. 2793 del 29 maggio 1939 venne concesso rispettivamente alle stenodattilografe incaricate di attendere a congressi, assemblee, ecc., e alle dattilografe di 1ª, 2ª e 3ª classe un assegno mensile lordo di L. 200 (duecento) e di L. 50 (cinquanta);

Che, in relazione alle mutate necessità, nonchè alle particolari condizioni nelle quali si svolge il lavoro delle predette dipendenti, si ritiene equo determinare nuovamente la misura del compenso di che trattasi;

IL GOVERNATORE

delibera che, a far tempo dal 1° gennaio 1943-XXI, i compensi stabiliti dalle sopra richiamate deliberazioni per le stenodattilografe incaricate di attendere a congressi, assemblee, ecc., e dattilografe di 1ª, 2ª e 3ª classe, siano determinati rispettivamente nella misura di L. 250 (duecentocinquanta) e L. 75 (settantacinque) mensili al lordo della sola ritenuta di R. M.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

Copia conforme all'originale

p/ Il Segretario Generale

250 = 23.82 = 226.18

45 = 4.15 = 67.85

720

RIPARTIZIONE I PERSONALE

Alla Ragioneria Generale per gli atti di sua competenza.

1 9 FEB 1943

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GOVERNATORATO DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
20 MAG 1942
N.° 12422
TITOLO | CLASSE | FASCICOLO
7 | 20

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

Estratto N. 1579 del 7 maggio 1942-XX

Assegni al personale addetto al Gabinetto del Governatore, alle Segreterie dei Vice Governatori e alla Segreteria Generale.

Viste le deliberazioni n. 3377 e 3378 del 9 giugno 1934 e successivi provvedimenti, riflettenti la determinazione degli assegni al personale in servizio presso il Gabinetto del Governatore, le Segreterie dei Vice Governatori e la Segreteria Generale;

Atteso che, in relazione a quanto stabilito con il provvedimento n. 942 del 16 marzo corrente anno, appare equo determinare, per la durata della guerra, la misura degli assegni da corrispondersi al personale di cui sopra;

Che appare altresì opportuno perequare l'assegno in questione per quanto concerne il grado VI della gerarchia governatoriale, per il quale come risulta dal testo delle innanzi citate deliberazioni è stato attribuito in misura differente;

IL GOVERNATORE

delibera:

1) Gli assegni al personale addetto al Gabinetto del Governatore, alle Segreterie dei Vice Governatore e alla Segreteria Generale, di cui in narrativa, sono aumentati del 50% (cinquanta per cento) a decorrere dal 1° aprile corrente anno per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

2) L'assegno di cui trattasi per il grado VI della gerarchia governatoriale, è determinato nella misura unica di L. 353.45 (trecentocinquantatre e 45/100) mensili lorde, la quale dovrà essere maggiorata nella misura di cui al n. 1 della presente deliberazione.

La maggiore spesa per il corrente esercizio graverà per L. 76.171,41 (settantaseimila centosettantuno e 41/100) l'art. 11-a e per L. 37.455,13 (trentasettemila quattrocentocinquantacinque e 13/100) l'art. 13-a del Bilancio corrente.

Poichè i relativi stanziamenti non presentano la necessaria disponibilità, si autorizza lo storno di L. 113.000 (centotredicimila) dall'art. 12-a (stipendi, indennità di servizio attivo al personale amministrativo degli Uffici e Servizi) a favore, rispettivamente, per lire 76.000 (settantaseimila) dell'art. 11-a e per L. 37.000 (trentasettemila) dell'art. 13-a.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

IL SEGRETARIO GENERALE

7207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Estratto N. 1579 del 7 maggio 1942-XX

Assegni al personale addetto al Gabinetto del Governatore, alle Segreterie dei Vice Governatori e alla Segreteria Generale.

Viste le deliberazioni n. 3377 e 3378 del 9 giugno 1934 e successivi provvedimenti, riflettenti la determinazione degli assegni al personale in servizio presso il Gabinetto del Governatore, le Segreterie dei Vice Governatori e la Segreteria Generale:

Atteso che, in relazione a quanto stabilito con il provvedimento n. 942 del 16 marzo corrente anno, appare equo determinare, per la durata della guerra, la misura degli assegni da corrispondersi al personale di cui sopra;

Che appare altresì opportuno perequare l'assegno in questione per quanto concerne il grado VI della gerarchia governatoriale, per il quale come risulta dal testo delle innanzi citate deliberazioni è stato attribuito in misura differente;

IL GOVERNATORE

delibera:

1) Gli assegni al personale addetto al Gabinetto del Governatore, alle Segreterie dei Vice Governatore e alla Segreteria Generale, di cui in narrativa, sono aumentati del 50% (cinquanta per cento) a decorrere dal 1° aprile corrente anno per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

2) L'assegno di cui trattasi per il grado VI della gerarchia governatoriale, è determinato nella misura unica di L. 353.45 (trecentocinquantatre e 45/100) mensili lorde, la quale dovrà essere maggiorata nella misura di cui al n. 1 della presente deliberazione.

La maggiore spesa per il corrente esercizio graverà per L. 76.171.41 (settantaseimila centosettantuno e 41/100) l'art. 11-a e per L. 37.455.13 (trentasettemila quattrocentocinquantacinque e 13/100) l'art. 13-a del Bilancio corrente.

Poichè i relativi stanziamenti non presentano la necessaria disponibilità, si autorizza lo storno di L. 113.000 (centotredicimila) dall'art. 12-a (stipendi, indennità di servizio attivo al personale amministrativo degli Uffici e Servizi) a favore, rispettivamente, per lire 76.000 (settantaseimila) dell'art. 11-a e per L. 37.000 (trentasettemila) dell'art. 13-a.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

IL SEGRETARIO GENERALE

7207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

21

Estratto n.1154 del 19 maggio 1944

COMPENSO FORFETARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO SPEDIZIONE, CON MANSIONI DI MOTOCICLISTA E CICLISTA, PER PROTRAZIONE DI ORARIO.

Premesso che presso l'Ufficio Spedizione prestano servizio alcuni salariati, di cui uno, con mansioni di motociclista e otto, con mansioni di ciclista;

Che i medesimi, dovendo rimanere a disposizione del Gabinetto del Governatore, svolgono il loro servizio anche oltre il normale orario di ufficio, talora oltre l'ora del coprifuoco, ed in condizioni, spesso, di particolare disagio;

Ritenuto equo corrispondere ai salariati in questione un compenso speciale, forfetario, per la protrazione d'orario, nella misura di L.250 (duecentocinquanta) mensili, in analogia a quanto è stato stabilito per la categoria degli agenti di vigilanza, con deliberazione n.199 del 26 gennaio 1943;

I L G O V E R N A T O R E

delibera di corrispondere, a decorrere dal 1° aprile corrente anno, ai salariati addetti all'Ufficio Spedizione (attualmente un motociclista ed otto ciclisti), il compenso forfetario mensile, per lavoro straordinario, di L.250 (duecentocinquanta) lorde.

Il pagamento verrà effettuato con le stesse modalità seguite per il pagamento dell'assegno mensile speciali ai salariati addetti al Gabinetto del Governatore.

La spesa, che per l'anno corrente si prevede in L.2250 (duemila duecentcinquanta) mensili, graverà l'art.13 del Bilancio corrente.

La presente deliberazione è diachiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art.395 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383.

p. IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sordini

7206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rip. I^ Personale prot.11684

22 I A

S. P. Q. R.

DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL SINDACO IL 19 GIUGNO 1944

ESTRATTO N.9

INDENNITA' DI SERVIZIO DISAGIATO AGLI OPERAI ADDETTI ALLE FOGNE

Premesso che, mentre per varie categorie di personale salariato sono stabiliti compensi ed indennità speciali, in rapporto alla particolare natura delle rippettive mansioni, nessuna indennità è prevista per gli operai addetti alle fogne, i quali svolgono un servizio particolarmente disagiato ed antigienico e, specie nelle attuali circostanze eccezionali, non immune da rischi;

Ritenuto equo provvedere alla concessione di una speciale indennità al personale in questione, per la durata del periodo bellico;

IL SINDACO

delibera di concedere, per i motivi di cui in narrativa, una indennità di servizio disagiato al personale addetto al servizio fogne, per la durata dell'attuale periodo bellico, nella misura di £. 300.- mensili, per il personale d'organico, e di £. 10.- per ogni giorno di effettivo servizio prestato, per il personale giornaliero.

La corresponsione di detta indennità verrà effettuata con decorrenza I° aprile 1944.

La spesa che, per l'anno in corso, si prevede di £. 87.600.- graverà l'art. 108 a) del bilancio corrente previo storno di pari somma dall'art. 109 a) del b.c.

La presente deliberazione è dichiarata urgente.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
p. IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Sordini

Rip.I^ Personale
Reparto Salariati
Alla Ragioneria Generale
per gli atti ulteriori di competenza
IL DIRETTORE
f.to Bellizzi
5 luglio 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Premesso che, mentre per varie categorie di personale salariato sono stabiliti compensi ed indennità speciali, in rapporto alla particolare natura delle rispettive mansioni, nessuna indennità è prevista per gli operai addetti alle fogne, i quali svolgono un servizio particolarmente disagiato ed antigienico e, specie nelle attuali circostanze eccezionali, non immune da rischi;

Ritenuto equo provvedere alla concessione di una speciale indennità al personale in questione, per la durata del periodo bellico;

IL SINDACO

delibera di concedere, per i motivi di cui in narrativa, una indennità di servizio disagiato al personale addetto al servizio fogne, per la durata dell'attuale periodo bellico, nella misura di £. 300.- mensili, per il personale d'organico, e di £. 10.- per ogni giorno di effettivo servizio prestato, per il personale giornaliero.

La corresponsione di detta indennità verrà effettuata con decorrenza I° aprile 1944.

La spesa che, per l'anno in corso, si prevede di £. 87.600.- graverà l'art. 108 a) del bilancio corrente previo storno di pari somma dall'art. 109 a) del b.c.

La presente deliberazione è dichiarata urgente.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
p. IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Sordini

Rip.I^ Personale
Reparto Salariati
Alla Ragioneria Generale
per gli atti ulteriori di competenza
IL DIRETTORE
f.to Bellizzi
5 luglio 1944

7205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL R. COMMISSARIO

OGGETTO

Norme disciplinanti la corresponsione degli assegni o indennità a favore del personale municipale.

Il R. Commissario il giorno 24 Dicembre 1925, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale adottò la seguente:

DELIBERAZIONE N. 1999

L'ultima riforma organica che per i dipendenti municipali ha stabilito gradi gerarchici ed ha fissato retribuzioni in analogia di quanto lo Stato aveva poco innanzi disposto per i propri funzionari, ha portato come logica conseguenza alla revisione di tutti gli assegni che per i più disparati motivi e sotto i titoli più vari si venivano corrispondendo al personale capitolino. Ed è subito apparsa la necessità di procedere, ad un'accurata cernita degli assegni medesimi, poichè se è innegabile che nei riguardi di taluni di essi sussistono ancor oggi motivi che ne giustificano il mantenimento, sta di fatto che per una certa parte essi non hanno più ragione di essere conservati.

Si è potuto notare che numerosi assegni non erano già corrisposti in vista di speciali funzioni di natura continuativa, ma bensì rappresentavano il compenso di un'opera, sia pure straordinaria, ma tuttavia transitoria, tanto da tener luogo di veri e propri compensi per lavoro straordinario.

Ora, invece, è necessario aver bene presente che le indennità e gli assegni in tanto possono giustificarsi, in quanto essi, o rappresentino il corrispettivo di prestazioni tutt'affatto speciali e permanenti in rapporto vuoi alla durata, vuoi alla natura disagevole delle prestazioni stesse, o costituiscano l'indennizzo di spese che il funzionario incontra necessariamente nel disimpegno del suo ufficio.

In ogni altro caso, la figura dell'assegno non ha ragion d'essere: poichè l'opera speciale del funzionario può essere retribuita, o traverso le consuetudinarie forme dei compensi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMUNE DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL R. COMMISSARIO

OGGETTO

Norme disciplinanti la corresponsione degli assegni o indennità a favore del personale municipale.

Il R. Commissario il giorno 24 Dicembre 1925, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale adottò la seguente:

DELIBERAZIONE N. 1999

L'ultima riforma organica che per i dipendenti municipali ha stabilito gradi gerarchici ed ha fissato retribuzioni in analogia di quanto lo Stato aveva poco innanzi disposto per i propri funzionari, ha portato come logica conseguenza alla revisione di tutti gli assegni che per i più disparati motivi e sotto i titoli più vari si venivano corrispondendo al personale capitolino. Ed è subito apparsa la necessità di procedere, ad un'accurata cernita degli assegni medesimi, poichè se è innegabile che nei riguardi di taluni di essi sussistono ancor oggi motivi che ne giustificano il mantenimento, sta di fatto che per una certa parte essi non hanno più ragione di essere conservati.

Si è potuto notare che numerosi assegni non erano già corrisposti in vista di speciali funzioni di natura continuativa, ma bensì rappresentavano il compenso di un'opera, sia pure straordinaria, ma tuttavia transitoria, tanto da tener luogo di veri e propri compensi per lavoro straordinario.

Ora, invece, è necessario aver bene presente che le indennità e gli assegni in tanto possono giustificarsi, in quanto essi, o rappresentino il corrispettivo di prestazioni tutt'affatto speciali e permanenti in rapporto vuoi alla durata, vuoi alla natura disagevole delle prestazioni stesse, o costituiscano l'indennizzo di spese che il funzionario incontra necessariamente nel disimpegno del suo ufficio.

In ogni altro caso, la figura dell'assegno non ha ragion d'essere: poichè l'opera speciale del funzionario può essere retribuita, o traverso le consuetudinarie forme dei compensi per lavoro straordinario o traverso l'assegnazione di particolari premi, secondo le norme fissate dalla deliberazione n. 883 del 4 giugno 1925.

Si è pertanto che il Regio Commissario, assunti i poteri consiliari conferitigli dal R. D.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 591 del 2 marzo 1923, prorogati dai RR. DD. n. 2715 del 6 dicembre 1923 e n. 2148 del 28 dicembre 1924, e visto l'articolo 303 della Legge Comunale e Provinciale, delibera quanto appresso:

1) Gli assegni e le indennità da corrispondersi al personale municipale vengono limitati a quelli contenuti nell'annessa tabella, che forma parte integrale del presente deliberato.

2) Ogni altro assegno o indennità corrisposto per l'innanzi sotto qualsivoglia forma e per qualsiasi titolo o motivo, resta abolito: e le relative deliberazioni che provvidero alla loro determinazione e corresponsione s'intendono abrogate.

3) Il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 1925.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quanto appresso:

1) Gli assegni e le indennità da corrispondersi al personale municipale vengono limitati a quelli contenuti nell'annessa tabella, che forma parte integrale del presente deliberato.

2) Ogni altro assegno o indennità corrisposto per l'innanzi sotto qualsivoglia forma e per qualsiasi titolo o motivo, resta abolito: e le relative deliberazioni che provvidero alla loro determinazione e corresponsione s'intendono abrogate.

3) Il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 1925.

(Segue la tabella)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE INDENNITÀ E DEGLI ASSEGNI

I. — INDENNITA' PER ORARIO DISAGIATO.

a) *Personale Amministrativo*

4 Impiegati della carriera esecutiva o d'ordine, addetti ai Mercati Generali.	L.	900 —	3.600 —
1 Impiegato d'ordine addetto ai Mercati Generali con prestazione d'opera in ore notturne	»	3.000 —	3.000 —

b) *Personale Speciale extra-ruolo*

1 Impiegato speciale addetto al Mercato Abbacchi e Polli. . .	»	1.500 — (*)	1.500 —

c) *Personale Salariato*

1 Sovrastante al Mattatoio	»	1.500 —	1.500 —
3 Salariati addetti ai Mercati Generali e al Campo Boario . .	»	300 —	900 —
			10.500 —

(*) E' valida in pensione.

II — INDENNITA' PER MEZZI DI TRASPORTO

a) *Personale Sanitario*

24 Medici Condotti dell'Agro Romano	L.	5.000 —	120.000 —
8 Medici Condotti del Suburbio (escluso il titolare della condotta sanitaria di Porta Metronia).	»	4.000 —	32.000 —
1 Medico Condotto per la condotta di P. Metronia	»	1.500 —	1.500 —
4 Medici condotti per le condotte a tipo urbano-suburbano .	»	1.500 —	6.000 —
7 Veterinari per il Suburbio ed Agro Romano	»	6.000 — (*)	42.000 —
2 Ispettori d'igiene per verifiche nell'Agro Romano		6.000 — (*)	12.000 —

b *Personale Salariato extra ruolo*

5 Messi Comunali (quale rimborso spese per notifiche nell'A. R. E' concessa in via personale agli attuali Messi)	L.	3.000 —	15.000 —
			228.000 —

(*) La cifra così stabilita è comprensiva, oltrechè dell'indennità per mezzi di trasporto, anche dell'indennità per trasferte nel Suburbio e nell'Agro Romano.

N. B. — La corresponsione della presente [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I. — INDENNITA' PER ORARIO DISAGIATO.

a) Personale Amministrativo			
4 Impiegati della carriera esecutiva o d'ordine, addetti ai Mercati Generali	L.	900 —	3.600 —
1 Impiegato d'ordine addetto ai Mercati Generali con prestazione d'opera in ore notturne	»	3.000 —	3.000 —
b) Personale Speciale extra-ruolo			
1 Impiegato speciale addetto al Mercato Abbacchi e Polli	»	1.500 — (*)	1.500 —
c) Personale Salariato			
1 Sovrastante al Mattatoio	»	1.500 —	1.500 —
3 Salariati addetti ai Mercati Generali e al Campo Boario	»	300 —	900 —
			10.500 —

(*) E' valida in pensione.

II — INDENNITA' PER MEZZI DI TRASPORTO

a) Personale Sanitario			
24 Medici Condotti dell'Agro Romano	L.	5.000 —	120.000 —
8 Medici Condotti del Suburbio (escluso il titolare della condotta sanitaria di Porta Metronia)	»	4.000 —	32.000 —
1 Medico Condotto per la condotta di P. Metronia	»	1.500 —	1.500 —
4 Medici condotti per le condotte a tipo urbano-suburbano	»	1.500 —	6.000 —
7 Veterinari per il Suburbio ed Agro Romano	»	6.000 — (*)	42.000 —
2 Ispettori d'igiene per verifiche nell'Agro Romano	»	6.000 — (*)	12.000 —
b) Personale Salariato extra ruolo			
5 Messi Comunali (quale rimborso spese per notifiche nell'A. R. E' concessa in via personale agli attuali Messi)	L.	3.000 —	15.000 —
			228.000 —

(*) La cifra così stabilita è comprensiva, oltrechè dell'indennità per mezzi di trasporto, anche dell'indennità per trasferte nel Suburbio e nell'Agro Romano.

N. B. — La corresponsione della presente indennità ai Medici Condotti e Veterinari del Suburbio e dell'A. R., nonchè ai due Ispettori d'Igiene è subordinata al possesso di un cavallo e di un carrozzino, a norma dell'articolo 41 del Regolamento 1916 per i servizi di Assistenza Sanitaria e vigilanza igienica, ovvero di altro mezzo giudicato idoneo dall'Ufficio d'Igiene.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

III. - INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA

Personale Sanitario

24 Medici condotti dell'Agro Romano	L.	3.000 —	72.000 —
9 Medici condotti del Suburbio	»	1.500 —	13.500 —
			85.500 —

IV. INDENNITÀ DI ALLOGGIO

Per il caso in cui da parte dell'Amministrazione non venga fornito l'alloggio ai dipendenti che ne hanno diritto, viene concessa ai medesimi un'indennità annua commisurata come segue :

Impiegati ascritti al gruppo A	L.	3.000
Insegnanti ed impiegati ascritti al gruppo *B*	»	2.100
Impiegati ascritti al gruppo C.	»	1.200
Salariati.	»	960

PERSONALE AVENTE DIRITTO ALL'ALLOGGIO GRATUITO.

4 Medici Condotti di stazioni a tipo misto.
33 Medici Condotti del Suburbio e dell'A. R.
Veterinari addetti al Mattatoio
1 Delegato rurale. (Ostia)
1 Vice-Delegato rurale. (Fiumicino)
Insegnanti rurali titolari di scuole classificate.
1 Sovraintendente al personale subalterno.
.....Uscieri con funzioni di custode - portiere di edifici pubblici Comunali.
.....Custodi scolastici con funzioni di portiere nelle scuole allogate in fabbricati di proprietà comunale.
1 Sovrastante al Mattatojo.
1 Custode del Canile.
.....Cantonieri dislocati nel Suburbio o nell'A. R.

V — INDENNITA' PER MANUTENZIONE BICICLETTE

1 Usciere del gabinetto del Sindaco, incaricato di ritirare la corrispondenza (Nell'assegnazione della cifra si è tenuto conto delle particolari responsabilità che gli competono) L.	»	660 —	660 —
....Uscieri con funzioni di ciclista presso gli Uffici o servizi distaccati	»	360 —	Spesa a calcolo 2.520 —
.....Cantonieri stradali dislocati nel Suburbio ed A. R. . . .	»	360 —	Spesa a calcolo 1.800 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

24 Medici condotti dell'Agro Romano	L.	3.000 —	72.000 —
9 Medici condotti del Suburbio	»	1.500 —	13.500 —
			85.500 —

IV. INDENNITÀ DI ALLOGGIO

Per il caso in cui da parte dell'Amministrazione non venga fornito l'alloggio ai dipendenti che ne hanno diritto, viene concessa ai medesimi un'indennità annua commisurata come segue:

Impiegati ascritti al gruppo A	L. 3.000
Insegnanti ed impiegati ascritti al gruppo B	» 2.100
Impiegati ascritti al gruppo C.	» 1.200
Salariati.	» 960

PERSONALE AVENTE DIRITTO ALL'ALLOGGIO GRATUITO.

4 Medici Condotti di stazioni a tipo misto.
33 Medici Condotti del Suburbio e dell'A. R.
Veterinari addetti al Mattatoio
1 Delegato rurale. (Ostia)
1 Vice-Delegato rurale. (Fiumicino)
Insegnanti rurali titolari di scuole classificate.
1 Sovraintendente al personale subalterno.
.....Uscieri con funzioni di custode - portiere di edifici pubblici Comunali.
.....Custodi scolastici con funzioni di portiere nelle scuole allogate in fabbricati di proprietà comunale.
1 Sovrastante al Mattatojo.
1 Custode del Canile.
.....Cantonieri dislocati nel Suburbio o nell'A. R.

V — INDENNITA' PER MANUTENZIONE BICICLETTE

1 Usciere del gabinetto del Sindaco, incaricato di ritirare la corrispondenza (Nell'assegnazione dela cifra si è tenuto conto delle particolari responsabilità che gli competono) L.	660 —	660 —
....Uscieri con funzioni di ciclista presso gli Uffici o servizi distaccati . . . . . »	360 —	Spesa a calcolo 2.520 —
.....Cantonieri stradali dislocati nel Suburbio ed A. R. . . . »	360 —	Spesa a calcolo 1.800 —
		4.980 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VI. — ASSEGNI PER IL PERSONALE ADDETTO AL GABINETTO DEL SINDACO

Detti assegni sono determinati in relazione allo stipendio goduto dai singoli funzionari sulla base di quanto dispone l'articolo 181 del R. D. n. 2395 dell'11 novembre 1923. Spesa presuntiva . . L. 30.600

VII — ASSEGNI PER PROTRAZIONE D'ORARIO

a) *Personale Amministrativo*

1 Vice Direttore di Ripartizione, con funzioni d'Ispettore delle Delegazioni . . . . . L.	3.000 —	3.000 —
1 Funzionario di concetto preposto all'Ufficio studi . . . »	4.800 —	4.800 — (spesa presuntiva)
1 Funzionario di concetto con l'incarico di 1. Segretario per l'assistenza alle sedute della Consulta di Roma.	L. 75 a seduta	5.250 — (spesa presuntiva)
1 Funzionario di concetto con l'incarico di 2. Segretario per l'assistenza alle sedute della Consulta di Roma . .	L. 50 a seduta	3.500 —
1 Funzionario della Carriera esecutiva incaricato della Direzione dei Mercati Generali (in via transitoria, sino a nuova disposizione . . . . . »	6.000 —	6.000 —
12 Delegati urbani, preposti agli Uffici Delegazionali (in via transitoria, sino a nuova disposizione) . . . . . »	2.700 —	32.400 —
1 Delegato addetto alla VII Ripartizione e incaricato di sovraintendere al servizio dei Vigili Urbani (in via transitoria sino a nuova disposizione) . . . . . »	2.700 —	2.700 —
1 Delegato per la borgata di Ostia a Mare . . . . . »	2.700 —	2.700 —
12 Vice Delegati urbani (in via transitoria sino a nuova disposizione . . . . . »	2.300 —	27.600 —
1 Vice Delegato per la borgata di Fiumicino . . . . . »	2.300 —	2.300 —
1 Funzionario della carriera esecutiva incaricato della direzione Amministrativa dello Stabilimento del Latte (in via transitoria sino a nuova disposizione . . . . . »	1.800 —	1.800 —
1 Funzionario della carriera esecutiva con funzioni di Magazziniere dell'Econonato. . . . . »	1.800 —	1.800 —
1 Impiegato d'ordine sovrastante al Magazzino Selci . . . . »	3.000 —	3.000 —
1 Impiegato d'ordine con funzioni di Magazziniere e Capo del Personale Operaio del Servizio Affissioni. . . . . »	1.200 —	1.200 —
2 Impiegati d'ordine con funzioni di Ricevitori del Servizio Affissioni . . . . . »	1.000 —	2.000 —
3 Impiegati d'ordine con funzioni di Delegati di Pol. Mort. »	2.400 —	7.200 —

b) *Personale di Ragioneria*

1 Capo Divisione di Ragioneria incaricato di funzioni ispettive sulla contabilità di tutti i servizi in economia (compresa la Cassa del Mercato . . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...articolo 181 del R. D. n. 2395 dell'11 novembre 1923. Spesa presuntiva . . L. 30.600

VII — ASSEGNI PER PROTRAZIONE D'ORARIO

a) *Personale Amministrativo*

1 Vice Direttore di Ripartizione, con funzioni d'Ispettore delle Delegazioni	L.	3.000 —	3.000 —
1 Funzionario di concetto preposto all'Ufficio studi	»	1.800 —	4.800 —
1 Funzionario di concetto con l'incarico di 1. Segretario per l'assistenza alle sedute della Consulta di Roma.		L. 75 a seduta	(spesa presuntiva) 5.250 —
1 Funzionario di concetto con l'incarico di 2. Segretario per l'assistenza alle sedute della Consulta di Roma . .		L. 50 a seduta	(spesa presuntiva) 3.500 —
1 Funzionario della Carriera esecutiva incaricato della Direzione dei Mercati Generali (in via transitoria, sino a nuova disposizione	»	6.000 —	6.000 —
12 Delegati urbani, preposti agli Uffici Delegazionali (in via transitoria, sino a nuova disposizione)	»	2.700 —	32.400 —
1 Delegato addetto alla VII Ripartizione e incaricato di sovraintendere al servizio dei Vigili Urbani (in via transitoria sino a nuova disposizione)	»	2.700 —	2.700 —
1 Delegato per la borgata di Ostia a Mare	»	2.700 —	2.700 —
12 Vice Delegati urbani (in via transitoria sino a nuova disposizione	»	2.300 —	27.600 —
1 Vice Delegato per la borgata di Fiumicino	»	2.300 —	2.300 —
1 Funzionario della carriera esecutiva incaricato della direzione Amministrativa dello Stabilimento del Latte (in via transitoria sino a nuova disposizione	»	1.800 —	1.800 —
1 Funzionario della carriera esecutiva con funzioni di Magazziniere dell'Economato.	»	1.800 —	1.800 —
1 Impiegato d'ordine sovrastante al Magazzino Selci	»	3.000 —	3.000 —
1 Impiegato d'ordine con funzioni di Magazziniere e Capo del Personale Operaio del Servizio Affissioni.	»	1.200 —	1.200 —
2 Impiegati d'ordine con funzioni di Ricevitori del Servizio Affissioni	»	1.000 —	2.000 —
3 Impiegati d'ordine con funzioni di Delegati di Pol. Mort.	»	2.400 —	7.200 —

b) *Personale di Ragioneria*

1 Capo Divisione di Ragioneria incaricato di funzioni ispettive sulla contabilità di tutti i servizi in economia (compresa la Cassa del Mercato	L.	3.600 —	3.600 —
A riportarsi	L.		110.850 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riporto L.			110.850 —
1 Ragioniere addetto all'Autoparco . . . . . L.		2.400 —	2.400 —
c) *Personale Sanitario*			
1 Capo del Laboratorio Medico Micrografico . . . . . L.		2.250 —	2.250 —
1 Capo del Laboratorio Chimico . . . . . »		2.250 —	2.250 —
d) *Personale Speciale*			
1 Capo del Servizio della Nettezza Urbana (in via transitoria sino a nuova disposizione) . . . . . L.		3.000 —	3.000 —
1 Ufficiale dei Vigili Urbani incaricato della direzione Amministrativa del Mattatoio (in via transitoria, sino a nuova disposizione) . . . . . »		6.000 —	6.000 —
1 Conservatore dell'Archivio dell'Urbanistica . . . . . »		3.600 —	3.600 —
1 Gerente della Cassa del Mercato (in via transitoria sino a a nuova disposizione) . . . . . »		1.500 —	1.500 —
			131.850 —

VIII — ASSEGNI PER FUNZIONI SUPPLETIVE

a) *Personale Amministrativo*			
1 Direttore Capo di Ripartizione per il maggior lavoro in dipendenza del passaggio all'Amministrazione della gestione daziaria (in via transitoria, sino ad assestamento definitivo dei Servizi Daziari) . . . . . L.		6.000 —	6.000 —
1 Direttore Capo di Ripartizione incaricato di sostituire il Segretario Generale, in caso di assenza. . . . . »		2.000 —	2.000 —
9 Funzionari della carriera esecutiva con funzioni di economi locali:			
1 per la I Ripartizione . . . . . »		900 —	
1 per la II » . . . . . »		900 —	
1 per la III » . . . . . »		600 —	
1 per la IV » . . . . . »		900 —	
1 per la V » . . . . . »		1.800 —	
1 per la Ragioneria Generale . . . . . »		600 —	10.200 —
1 per la Direzione Centrale Didattica . . . . . »		900 —	
1 per l'Ufficio d'Igiene . . . . . »		1.800 —	
1 per il Servizio Nettezza Urbana . . . . . »		1.800 —	
riportato L.			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

1 Capo del Laboratorio Medico Micrografico . . . . . L.	2.250 —	2.250 —
1 Capo del Laboratorio Chimico . . . . . »	2.250 —	2.250 —
d) *Personale Speciale*		
1 Capo del Servizio della Nettezza Urbana (in via transitoria sino a nuova disposizione) . . . . . L.	3.000 —	3.000 —
1 Ufficiale dei Vigili Urbani incaricato della direzione Amministrativa del Mattatoio (in via transitoria, sino a nuova disposizione) . . . . . »	6.000 —	6.000 —
1 Conservatore dell'Archivio dell'Urbanistica . . . . . »	3.600 —	3.600 —
1 Gerente della Cassa del Mercato (in via transitoria sino a a nuova disposizione) . . . . . »	1.500 —	1.500 —
		131.850 —

VIII — ASSEGNI PER FUNZIONI SUPPLETIVE

a) *Personale Amministrativo*		
1 Direttore Capo di Ripartizione per il maggior lavoro in dipendenza del passaggio all'Amministrazione della gestione daziaria (in via transitoria, sino ad assestamento definitivo dei Servizi Daziari) . . . . . L.	6.000 —	6.000 —
1 Direttore Capo di Ripartizione incaricato di sostituire il Segretario Generale, in caso di assenza. . . . . »	2.000 —	2.000 —
9 Funzionari della carriera esecutiva con funzioni di economi locali:		
1 per la I Ripartizione . . . . . »	900 —	
1 per la II » . . . . . »	900 —	
1 per la III » . . . . . »	600 —	
1 per la IV » . . . . . »	900 —	
1 per la V » . . . . . »	1.800 —	
1 per la Ragioneria Generale . . . . . »	600 —	10.200 —
1 per la Direzione Centrale Didattica . . . . . »	900 —	
1 per l'Ufficio d'Igiene . . . . . »	1.800 —	
1 per il Servizio Nettezza Urbana . . . . . »	1.800 —	
A riportare L.		18.200 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riporto L.		18.200 —
1 Impiegato d'ordine addetto al Servizio Giardini, incaricato del servizio paga ai giardinieri . . . . . L.	1.800 —	1.800 —
1 Funzionario della carriera esecutiva incaricato di sovrintendere al servizio della pubblica illuminazione a petrolio . . »	500 —	1.500 —
Funzionario della carriera esecutiva distaccato presso il Servizio Foto-Cinematografico . . . . . »	1.800 —	1.800 —
1 Funzionario della carriera esecutiva con funzioni di Segretario della Banda cittadina . . . . . »	600 —	600 — (spesa presuntiva)
1 Funzionario della carriera esecutiva con funzioni di Ispettore dell'Augusteo. . . . . »	L. 25 a concerto	1.000 — (spesa presuntiva)
1 Funzionario della carriera esecutiva incaricato della sorveglianza sul personale all'Augusteo . . . . . »	L. 20 a concerto	800 — (spesa presuntiva)
2 Impiegati d'ordine incaricati della vendita dei biglietti all'Augusteo . . . . . »	L. 50 a concerto	4.000 —
b) *Personale di Ragioneria*		
1 Ragioniere addetto al Servizio Affissioni L	1.200 —	1.200 —
1 » » incaricato della contabilità dei servizi in economia dipendenti dall'ufficio d'Igiene . . . . . »	2.400 —	2.400 — (spesa presuntiva)
1 Ragioniere incaricato del controllo sulla gestione dell'Augusteo »	L. 25 a concerto	1.000 —
c) *Personale tecnico*		
1 Geometra incaricato della parte tecnica e commerciale del Servizio dell'A. V. E. (in via transitoria, sino alla costituzione dell'Azienda Municipale delle Acque) . . . . . »	2.000 —	2.000 —
d) *Personale Sanitario*		
1 Medico Direttore dell'Ufficio d'Igiene per le funzioni di Ufficiale Sanitario . . . . . »	6.000 —	6.000 —
1 Medico condotto incaricato delle visite fiscali al personale . »	6.000 —	6.000 —
22 Medici condotti rurali, per le funzioni di ufficiale di Stato Civile o di Delegato rurale . . . . . »	1.200 —	26.400 —
1 Assistente di Laboratorio incaricato della direzione tecnica dello Stabilimento del Latte (in via transitoria sino a nuova disposizione) . . . . . »	4.200 —	4.200 —
1 Ispettore d'igiene incaricato della verifica dei funghi . . . . »	2.000 —	2.000 —
e) *Personale Speciale*		(spesa presuntiva)
1 Direttore della Banda Cittadina, per servizi straordinari . . »	L. 50 a servizio	2.250 — (spesa presuntiva)
80 Musicanti, per servizi straordinari . . . . . »	L. 0 a servizio	72.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Funzionario della carriera esecutiva distaccato presso il Servizio Foto-Cinematografico	»	1.800 —	1.800 —
1 Funzionario della carriera esecutiva con funzioni di Segretario della Banda cittadina	»	600 —	600 — (spesa presuntiva)
1 Funzionario della carriera esecutiva con funzioni di Ispettore dell'Augusteo	»	L. 25 a concerto	1.000 — (spesa presuntiva)
1 Funzionario della carriera esecutiva incaricato della sorveglianza sul personale all'Augusteo	»	L. 20 a concerto	800 — (spesa presuntiva)
2 Impiegati d'ordine incaricati della vendita dei biglietti all'Augusteo	»	L. 50 a concerto	4.000 —
b) *Personale di Ragioneria*			
1 Ragioniere addetto al Servizio Affissioni	L	1.200 —	1.200 —
1 » » incaricato della contabilità dei servizi in economia dipendenti dall'ufficio d'Igiene	»	2.400 —	2.400 — (spesa presuntiva)
1 Ragioniere incaricato del controllo sulla gestione dell'Augusteo	»	L. 25 a concerto	1.000 —
c) *Personale tecnico*			
1 Geometra incaricato della parte tecnica e commerciale del Servizio dell'A. V. E. (in via transitoria, sino alla costituzione dell'Azienda Municipale delle Acque)	»	2.000 —	2.000 —
d) *Personale Sanitario*			
1 Medico Direttore dell'Ufficio d'Igiene per le funzioni di Ufficiale Sanitario	»	6.000 —	6.000 —
1 Medico condotto incaricato delle visite fiscali al personale	»	6.000 —	6.000 —
22 Medici condotti rurali, per le funzioni di ufficiale di Stato Civile o di Delegato rurale	»	1.200 —	26.400 —
1 Assistente di Laboratorio incaricato della direzione tecnica dello Stabilimento del Latte (in via transitoria sino a nuova disposizione)	»	4.200 —	4.200 —
1 Ispettore d'igiene incaricato della verifica dei funghi	»	2.000 —	2.000 —
e) *Personale Speciale*			(spesa presuntiva)
1 Direttore della Banda Cittadina, per servizi straordinari	»	L. 50 a servizio	2.250 — (spesa presuntiva)
80 Musicanti, per servizi straordinari	»	L. 0 a servizio	72.000 —
1 Musicante con funzioni di Archivista della Banda Cittadina	»	500 —	7201
A riportare L.			155.650 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riporto L.		155.650 —
f) Personale Salariato		
1 Capo Usciere, per le funzioni di guardarobiere e per la vigilanza sul personale di custodia delle scuole (in via transitoria, sino a nuova disposizione) . . . . . »	1.800 —	1.800 —
3 Ispettori informativi incaricati della vigilanza sulle Affissioni (in via transitoria sino al fine del corrente anno 1925 . . . »	300 —	900 —
1 Seppellitore con funzioni di aiuto custode alla Camera Incisoria. . . . . »	1.200 —	1.200 —
		159.550 —

IX. — ASSEGNI CHE SI CORRISPONDONO IN CONTO DI COINTERESSENZE DA LIQUIDARE A FINE ESERCIZIO.

1 Capo del Servizio Affissioni . . . . . L.	3.000 —	3.000 —
1 Impiegato d'ordine con funzioni d'ispettore del Servizio Affissioni . . . . . »	1.800 —	1.800 —
1 Impiegato d'ordine con funzioni di capo del ramo commerciale del Servizio Affissioni . . . . . »	1.500 —	1.500 —
		6.300 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S. P. Q. R.

24

GOVERNATORATO DI ROMA

VERBALE DEI DECRETI
E DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

OGGETTO

Aggiunta alla Deliberazione n. 1999 del 24 dicembre 1925. Assegni al Ragioniere addetto ai mercati ed al Veterinario addetto al servizio della N. U.

Estratto N. 2262 del 9 Aprile 1926

Premesso che nella deliberazione commissariale n. 1999 del 24 dicembre 1925, con la quale vennero determinati gli assegni e le indennità da corrispondersi al personale del Governatorato, non sono inclusi il Ragioniere addetto al Mercato, Frigorifero e Mattatoio ed il Veterinario addetto al Servizio della Nettezza Urbana, i quali già per il passato godevano di un assegno ;

ritenuto che, per le particolari e disagiate prestazioni cui sono tenuti i due suddetti funzionari, si ravvisa giustificato continuare a corrispondere ai medesimi l'assegno di cui già godevano ;

Il Governatore, udito il parere del Magistrato espresso in data odierna, delibera quanto segue :

1) Nella tabella annessa alla deliberazione commissariale n. 1999 del 24 dicembre 1925, al n. 1 (indennità per orario disagiato), paragrafo *a*) (Personale amministrativo) va aggiunto il Ragioniere addetto al Mercato, Frigorifero e Mattatoio, con assegno di L. 1.200 annue.

La spesa graverà per L. 1.200 l'articolo 132 del bilancio 1925 (R. P.) e successivamente gli articoli corrispondenti degli anni futuri.

2) Nella medesima tabella, al n. VIII, (assegni per funzioni suppletive), paragrafo *d*) (Personale sanitario) va aggiunto il Veterinario incaricato dell'assistenza clinica ai quadrupedi del Servizio della N. U. con assegno di L. 1.800 annue.

1200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

VERBALE DEI DECRETI
E DELLE DELIBERAZIONI DEL GOVERNATORE

OGGETTO

Aggiunta alla Deliberazione n. 1999 del 24 dicembre 1925. Assegni al Ragioniere addetto ai mercati ed al Veterinario addetto al servizio della N. U.

Estratto N. 2262 del 9 Aprile 1926

Premesso che nella deliberazione commissariale n. 1999 del 24 dicembre 1925, con la quale vennero determinati gli assegni e le indennità da corrispondersi al personale del Governatorato, non sono inclusi il Ragioniere addetto al Mercato, Frigorifero e Mattatoio ed il Veterinario addetto al Servizio della Nettezza Urbana, i quali già per il passato godevano di un assegno ;

ritenuto che, per le particolari e disagiate prestazioni cui sono tenuti i due suddetti funzionari, si ravvisa giustificato continuare a corrispondere ai medesimi l'assegno di cui già godevano ;

Il Governatore, udito il parere del Magistrato espresso in data odierna, delibera quanto segue :

1) Nella tabella annessa alla deliberazione commissariale n. 1999 del 24 dicembre 1925, al n. 1 (indennità per orario disagiato), paragrafo *a*) (Personale amministrativo) va aggiunto il Ragioniere addetto al Mercato, Frigorifero e Mattatoio, con assegno di L. 1.200 annue.

La spesa graverà per L. 1.200 l'articolo 132 del bilancio 1925 (R. P.) e successivamente gli articoli corrispondenti degli anni futuri.

2) Nella medesima tabella, al n. VIII, (assegni per funzioni suppletive), paragrafo *d*) (Personale sanitario) va aggiunto il Veterinario incaricato dell'assistenza clinica ai quadrupedi del Servizio della N. U. con assegno di L. 1.800 annue.

La spesa graverà per L. 1.800 l'articolo 25 *a*) del bilancio 1926 (R. P. e successivamente gli articoli corrispondenti degli anni futuri.

Ambedue i provvedimenti hanno decorrenza dal 1° gennaio 1925.

7200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, fu letto, approvato e sottoscritto come segue

Firmati { IL GOVERNATORE / IL SEGRETARIO GENERALE } *a forma di legge*

Per copia conforme al suo originale. Si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Dal Campidoglio, li 1926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 1

25

DELIBERAZIONE N. 1275 5 Giugno 1934

Indennità di servizio disagiato agli Agenti di vigilanza.

Premesso che con atto deliberativo n. 199 del 26 gennaio scorso anno è stato disposto in favore degli agenti di vigilanza un compenso mensile forfetario per lavoro straordinario di L. 250 (duecentocinquanta) mensili;

Ritenuto peraltro che tale compenso non può equamente retribuire gli speciali e disagiati servizi che gli agenti stessi, all'aperto e spesse volte in ore notturne e in avverse condizioni di tempo sono chiamati a disimpegnare;

Che appare pertanto opportuno che tali speciali prestazioni siano compensate indipendentemente dalla corresponsione del suddetto assegno;

IL GOVERNATORE

delibera:

Agli agenti di Vigilanza addetti al servizio di sorveglianza stradale sarà corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio corr. anno, un assegno mensile di L. 120 (centoventi) a titolo d'indennità di servizio disagiato.

La spesa prevista in L. 650.000 (seicentocinquantamila) graverà l'art. 64-a/2 del Bilancio corrente Personale di vigilanza - Fondo a calcolo" previa integrazione dello stanziamento per altrettanta somma mediante storno dall'art. 13 b.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 XII n. 383.

7198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Premesso che con atto deliberativo n. 199 del 26 gennaio scorso anno è stato disposto in favore degli agenti di vigilanza un compenso mensile forfetario per lavoro straordinario di L. 250 (duecentocinquanta) mensili;

Ritenuto peraltro che tale compenso non può equamente retribuire gli speciali e disagiati servizi che gli agenti stessi, all'aperto e spesse volte in ore notturne e in avverse condizioni di tempo sono chiamati a disimpegnare;

Che appare pertanto opportuno che tali speciali prestazioni siano compensate indipendentemente dalla corresponsione del suddetto assegno;

IL GOVERNATORE

delibera:

Agli agenti di Vigilanza addetti al servizio di sorveglianza stradale sarà corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio corr. anno, un assegno mensile di L. 120 (centoventi) a titolo d'indennità di servizio disagiato.

La spesa prevista in L. 650.000 (seicentocinquantamila) graverà l'art. 64-a/2 del Bilancio corrente Personale di vigilanza - Fondo a calcolo" previa integrazione dello stanziamento per altrettanta somma mediante storno dall'art. 13 b.

La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 XII° n. 383.

2198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

27

DELIBERAZIONE N. 2439 - 11 Maggio 1936

OGGETTO: Concessione di premi di nuzialità o natalità ai dipendenti del Governatorato.

Premesso che, con deliberazione n. 2211 del 21 aprile 1933, vennero istituiti premi di nuzialità e natalità a favore dei dipendenti del Governatorato, nella seguente misura:

1° lire 1000 ai dipendenti, che avessero contratto matrimonio entro il 21 aprile dell'anno XII;

2° - Lire 750 ai dipendenti, che entro il 21 aprile dell'anno XII, avessero avuto un figlio oltre il terzo;

Che, con successiva deliberazione n. 2790 del 15 aprile 1935, le dette concessioni vennero confermate per il periodo 22 aprile 1935 - 21 aprile 1936, sostituendo peraltro al sistema dei premi in danaro quello della polizza assicurativa;

Considerato che l'ultimo sistema indicato mentre non reca sensibili vantaggi all'Amministrazione, è tale da non lasciare pienamente soddisfatti i dipendenti;

Che si ravvisa pertanto opportuno ripristinare la concessione dei premi in danaro;

Avuto riguardo al trattamento che lo Stato fa ai propri dipendenti e considerata la necessità di contenere i premi in una misura alquanto inferiore, date le attuali esigenze di bilancio;

IL VICE GOVERNATORE

delibera di ripristinare, a decorrere dal 21 aprile 1936 - XIV la concessione in danaro dei premi di nuzialità e natalità a favore dei dipendenti nella misura seguente:

7197

Premi di nuzialità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ti del Governatorato.

Premesso che, con deliberazione n. 2211 del 21 aprile 1933, vennero istituiti premi di nuzialità e natalità a favore dei dipendenti del Governatorato, nella seguente misura:

1° lire 1000 ai dipendenti, che avessero contratto matrimonio entro il 21 aprile dell'anno XII;

2° - Lire 750 ai dipendenti, che entro il 21 aprile dell'anno XII, avessero avuto un figlio oltre il terzo;

Che, con successiva deliberazione n. 2790 del 15 aprile 1935, le dette concessioni vennero confermate per il periodo 22 aprile 1935 - 21 aprile 1936, sostituendo peraltro al sistema dei premi in danaro quello della polizza assicurativa;

Considerato che l'ultimo sistema indicato mentre non reca sensibili vantaggi all'Amministrazione, è tale da non lasciare pienamente soddisfatti i dipendenti;

Che si ravvisa pertanto opportuno ripristinare la concessione dei premi in danaro;

Avuto riguardo al trattamento che lo Stato fa ai propri dipendenti e considerata la necessità di contenere i premi in una misura alquanto inferiore, date le attuali esigenze di bilancio;

IL VICE GOVERNATORE

delibera di ripristinare, a decorrere dal 21 aprile 1936 - XIV la concessione in danaro dei premi di nuzialità e natalità a favore dei dipendenti nella misura seguente:

7197

Premi di nuzialità

per i funzionari della categoria A	L. 3300
" " " " B	" 2600
" " " " C	" 2000
" i salariati e gruppi assimilati	" 1300

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Premi di natalità

ai dipendenti di qualsiasi grado e categoria:

alla nascita del	1°	figlio			L.	400
"	"	"	2°	"	"	600
"	"	"	3°	"	"	800
"	"	"	4°	"	"	1300
"	"	"	5°	"	"	1500
"	"	"	6°	"	"	1800
"	"	"	7°	"	ed oltre	" 2200

La concessione dei premi suddetti viene limitata al personale direttamente dipendente dal Governatorato (compreso quello addetto ai servizi in economia) sia di ruolo che a ferma temporanea, contrattuale, avventizio o giornaliero, a condizione per quest'ultimo (giornaliero) che alla data dell'evento nuziale o natalizio la durata del servizio ininterrottamente prestato non sia inferiore a due anni;

Resta inteso che ai soli fini della concessione dei premi di cui trattasi non sarà considerata interruzione quella determinata da servizio ordinario di leva, da richiami alle armi o da arruolamenti volontari, nonchè quella dipendente dalla natura delle prestazioni d'opera.

La concessione dei premi di nuzialità è limitata ai dipendenti, che alla data del matrimonio non abbiano superato l'età di anni 36 se appartenenti alle Categorie A e B, all'età di anni 34, se appartenenti alla categoria C o a quella dei salariati e gruppi assimilati.

I premi di natalità sopraindicati sono raddoppiati o triplicati in caso di parti bigemini o trigemini.

7196

Inoltre, analogamente a quanto viene praticato dallo Stato, i premi stessi sono concessi anche per i figli naturali legittimamente riconosciuti, e nel computo dei figli, ai fini della determinazione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	"	"	2°	"		" 600
"	"	"	3°	"		" 800
"	"	"	4°	"		" 1300
"	"	"	5°	"		" 1500
"	"	"	6°	"		" 1800
"	"	"	7°	"	ed oltre	" 2200

La concessione dei premi suddetti viene limitata al personale direttamente dipendente dal Governatorato (compreso quello addetto ai servizi in economia) sia di ruolo che a ferma temporanea, contrattuale, avventizio o giornaliero, a condizione per quest'ultimo (giornaliero) che alla data dell'evento nuziale o natalizio la durata del servizio ininterrottamente prestato non sia inferiore a due anni;

Resta inteso che ai soli fini della concessione dei premi di cui trattasi non sarà considerata interruzione quella determinata da servizio ordinario di leva, da richiami alle armi o da arruolamenti volontari, nonchè quella dipendente dalla natura delle prestazioni d'opera.

La concessione dei premi di nuzialità è limitata ai dipendenti, che alla data del matrimonio non abbiano superato l'età di anni 36 se appartenenti alle Categorie A e B, all'età di anni 34, se appartenenti alla categoria C o a quella dei salariati e gruppi assimilati.

I premi di natalità sopraindicati sono raddoppiati o triplicati in caso di parti bigemini o trigemini.

7196

Inoltre, analogamente a quanto viene praticato dallo Stato, i premi stessi sono concessi anche per i figli naturali legittimamente riconosciuti, e nel computo dei figli, ai fini della determinazione della misura del premio, è tenuto conto anche di quelli morti, purchè nati vivi.

I dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste dalla

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

presente deliberazione potranno inoltrare alla Ripartizione IX, per il tramite della Ripartizione I (Personale), apposita domanda in in carta libera, contenente la indicazione delle complete generalità ve del domicilio.

Le domande,da prodursi non oltre tre mesi dall'evento nuziale o natalizio, dovranno essere corredate dai seguenti documenti pure in carta libera:

Per i premi di nuzialità:

Certificato di matrimonio

Certificato di nascita del dipendente

Per i premi di natalità:

Stato di famiglia del dipendente (con l'indicazione della data di nascita dei figli e di quella della di decesso, in caso di figli morti);

Certificato di nascita del neonato per il quale ha luogo la concessione del premio.

La Ripartizione I Personale curerà affinchè, a tergo delle domande, siano specificatamente indicati il gruppo al quale appartiene o può essere equiparato ogni singolo richiedente, e la data di assunzione in servizio, con le eventuali interruzioni nella prestazione d'opera, per i dipendenti giornalieri.

La IX Ripartizione, accertata la regolarità degli atti ed il diritto da parte di ciascun richiedente di conseguire il premio, disporrà per il relativo pagamento mediante ordinanza.

La spesa che si prevede di L. 130.000 graverà per lire 73.800 l'art. 52-f) R.P. 1935 e per lire 36.200 l'art.33-f) del bilancio corrente. 7193

La presente deliberazione è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. n. 383 del 3 marzo 1934.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in carta libera, contenente la indicazione delle complete generalità ~~we~~ del domicilio.

Le domande, da prodursi non oltre tre mesi dall'evento nuziale o natalizio, dovranno essere corredate dai seguenti documenti pure in carta libera:

Per i premi di nuzialità:

Certificato di matrimonio

Certificato di nascita del dipendente

Per i premi di natalità:

Stato di famiglia del dipendente (con l'indicazione della data di nascita dei figli e di quella ~~dwbè~~ di decesso, in caso di figli morti);

Certificato di nascita del neonato per il quale ha luogo la concessione del premio.

La Ripartizione I Personale curerà affinchè, a tergo delle domande, siano specificatamente indicati il gruppo al quale appartiene o può essere equiparato ogni singolo richiedente, e la data di assunzione in servizio, con le eventuali~~w~~ interruzioni nella prestazione d'opera, per i dipendenti giornalieri.

La IX Ripartizione, accertata la regolarità degli atti ed il diritto da parte di ciascun richiedente di conseguire il premio, disporrà per il relativo pagamento mediante ordinanza.

La spesa che si prevede di L. 130.000 graverà per lire 73.800 l'art. 52-f) R.P. 1935 e per lire 36.200 l'art.33-f) del bilancio corrente. 7193

La presente deliberazione è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. n. 383 del 3 marzo 1934.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sm/ Copia

28

Deliberazionen.5803 del 12 novembre 1936

Concessione di premi di natalità e nuzialità ai dipendenti del Governatorato.

Premesso che con le deliberazioni n.2439 dell'11 maggio 1936 e n.4928 del 21 settembre 1936 sono stati ripristinati, a decorrere dal 22 aprile 1936, i premi diretti in denaro di nuzialità e natalità a favore dei dipendenti del Governatorato, in misura peraltro alquanto inferiore a quelli stabiliti dallo Stato per il proprio personale, date le esigenze di bilancio;

considerato che le recenti disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri nella adunanza del 12 settembre scorso, riconoscono ai Comuni ed alle Provincie la facoltà di accordare i premi di nuzialità e natalità anche in deroga alle disposizioni che regolano le spese facoltative;

che ragioni di opportunità consigliano di estendere al personale governatoriale il trattamento che lo Stato fa ai propri dipendenti, fissando al 28 ottobre 1936, la decorrenza del nuovo provvedimento;

che la maggiore spesa occorrente per lo scorsio del volgente esercizio può prevedersi in L. 30.000;

che nel progetto di bilancio per l'esercizio 1937, è stato iscritto uno stanziamento di L.750.000 mentre in seguito all'applicazione delle norme statali, si prevede necessario lo stanziamento di circa Lire 1.200.000 ed occorre in conseguenza provvedere all'impegno di un'ulteriore somma di L. 450.000;

IL GOVERNATORE

delibera di elevare, a decorrere dal 28 ottobre 1936, i premi in denaro di nuzialità e natalità che attualmente il Governatorato corrisponde ai propri dipendenti, alla stessa misura dei premi che lo Stato elargisce a favore dei propri impiegati e salariati e cioè:

Premi di nuzialità

Impiegati di Gruppo	A)	L.	4.000
" "	B	"	3.000
" "	C	"	2.000
Salariati		"	1.500

7194

Premi di natalità

Parti semplici	1° figlio	"	400
"	2° "	"	600
"	3° "	"	1.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Premesso che con le deliberazioni n.2439 dell'11 maggio 1936 e n.4928 del 21 settembre 1936 sono stati ripristinati, a decorrere dal 22 aprile 1936, i premi diretti in denaro di nuzialità e natalità a favore dei dipendenti del Governatorato, in misura peraltro alquanto inferiore a quelli stabiliti dallo Stato per il proprio personale, date le esigenze di bilancio;

considerato che le recenti disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri nella adunanza del 12 settembre scorso, riconoscono ai Comuni ed alle Provincie la facoltà di accordare i premi di nuzialità e natalità anche in deroga alle disposizioni che regolano le spese facoltative;

che ragioni di opportunità consigliano di estendere al personale governatoriale il trattamento che lo Stato fa ai propri dipendenti, fissando al 28 ottobre 1936, la decorrenza del nuovo provvedimento;

che la maggiore spesa occorrente per lo scorsio del volgente esercizio può prevedersi in L. 30.000;

che nel progetto di bilancio per l'esercizio 1937, è stato iscritto uno stanziamento di L.750.000 mentre in seguito all'applicazione delle norme statali, si prevede necessario lo stanziamento di circa Lire 1.200.000 ed occorre in conseguenza provvedere all'impegno di un'ulteriore somma di L. 450.000;

IL GOVERNATORE

delibera di elevare, a decorrere dal 28 ottobre 1936, i premi in denaro di nuzialità e natalità che attualmente il Governatorato corrisponde ai propri dipendenti, alla stessa misura dei premi che lo Stato elargisce a favore dei propri impiegati e salariati e cioè:

Premi di nuzialità

Impiegati di Gruppo A)		L.	4.000
" " B		"	3.000
" " C		"	2.000
Salariati		"	1.500

7194

Premi di natalità

Parti semplici	1° figlio	"	400
"	2° "	"	600
"	3° "	"	1.000
"	4° "	"	1.500
"	5° "	"	2.500
"	6° " ed oltre		3.000
Parti gemini	1° e 2° figlio	"	1.000
"	2° " 3° "	"	1.600
"	3° " 4° "	"	2.500

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parti gemini	4° e 5° figlio	L.	4.000
"	5° " 6° "	"	5.500
"	6° " 7° ed oltre	"	6.000
Parti trigemini	1°,2°e 3°figlio	"	2.000
"	2°,3°e 4° "	"	3.100
"	3°,4° e 5° "	"	5.000
"	4°,5° e 6° "	"	7.000
"	5°,6° e 7° "	"	8.500
"	6°,7° e 8° " ed oltre	"	9.000

Restano ferme lenorme approvate con le ricordate deliberazioni n.2439 del l'11 maggio 1936 e n.4928 del 21 settembre 1936,nell'intesa però che il periodo di servizio per il personale giornaliero,attualmente fissato in anni due alla data dell'evento nuziale o natalizio viene ridotto a mesi sei, conformemente a quanto è stabilito per i giornatanti in servizio nelle Amministrazioni statali, ritenendosi inoltre abilito il termine di tre mesi fissato per la presentazione delle relative domande.

In analogia al trattamento fatto dallo Stato ai propri dipendenti, si stabilisce altresì che i premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiare, sono attribuiti al coniuge superstite. Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di trecento giorni dalla morte del marito.

Le istanze, in carta libera, per il conferimento dei premi,devono essere trasmesse alla Ripartizione IX per il tramite della Ripartizione I, la quale a tergo delle istanze stesse dovrà indicare la qualifica e la data di assunzione in servizio del richiedente.

Alle istanzedevono essere allegati i seguenti documenti:

Per i premi di nuzialità:

certificato di matrimonio rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile
certificato di nascita dell'istante
atto notorio in carta semplice rilasciato dalla competente Delegazione governatoriale dal quale risulti l'attività del coniuge dell'istante,oppure dichiarazionerilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge presta servizio.Da tale dichiarazione dovrà risultare che il coniuge non ha riscosso e non ha diritto a riscuotere il premio dell'Amministrazione da cui dipende.

Per i premi di natalità:

stato di famiglia dell'istante
certificato di nascita del neonato
certificato di nascitae di morte dei figli deceduti,ma nati vivi
atto notorio,in carta semplice,rilasciato dalla competente Delegazione governatoriale dal quale risulti l'attività del coniuge dell'istante,oppure dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione presso il quale il coniuge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	3°,4° e 5° "	"	"	5.000
"	4°,5° e 6° "	"	"	7.000
"	5°,6° e 7° "	"	"	8.500
"	6°,7° e 8° "	ed oltre	"	9.000

Restano ferme lenorme approvate con le ricordate deliberazioni n.2439 del l'11 maggio 1936 e n.4928 del 21 settembre 1936,nell'intesa però che il periodo di servizio per il personale giornaliero,attualmente fissato in anni due alla data dell'evento nuziale o natalizio viene ridotto a mesi sei, conformemente a quanto è stabilito per i giornatanti in servizio nelle Amministrazioni statali, ritenendosi inoltre abilito il termine di tre mesi fissato per la presentazione delle relative domande.

In analogia al trattamento fatto dallo Stato ai propri dipendenti, si stabilisce altresì che i premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiare, sono attribuiti al coniuge superstite. Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di trecento giorni dalla morte del marito.

Le istanze, in carta libera, per il conferimento dei premi,devono essere trasmesse alla Ripartizione IX per il tramite della Ripartizione I, la quale a tergo delle istanze stesse dovrà indicare la qualifica e la data di assunzione in servizio del richiedente.

Alle istanzedevono essere allegati i seguenti documenti:

Per i premi di nuzialità:

certificato di matrimonio rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile
certificato di nascita dell'istante
atto notorio in carta semplice rilasciato dalla competente Delegazione governatoriale dal quale risulti l'attività del coniuge dell'istante,oppure dichiarazionerilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge presta servizio.Da tale dichiarazione dovrà risultare che il coniuge non ha riscosso e non ha diritto a riscuotere il premio dell'Amministrazione da cui dipende.

Per i premi di natalità:

stato di famiglia dell'istante
certificato di nascita del neonato
certificatae di morte dei figli deceduti,ma nati vivi
atto notorio,in carta semplice,rilasciato dalla competente Delegazione governatoriale dal quale risulti l'attività del coniuge dell'istante,oppure dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione presso il quale il coniuge presta servizio. Da tale dichiarazione dovrà risultare che il coniuge non ha riscosso e non ha diritto a riscuotere il premio dell'Amministrazione da cui dipende.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La competente RagioneriaGenerale provvederà ad impegnare la somma di L.30.000 occorrente per il periodo 28 ottobre-31 dicembre 1936 sull'art.53-f del bilancio corrente mediamte prelevamento dal fondo di riserva e ad elevare l'importe della somma stanziata sul relativo articolo del bilancio.dell'esercizio 1937, da L. 750.000 a L. 1.200.000 salvo a provvedere nel prossimo esercizio alle necessarie variazioni di bilancio secondo necessità, distribuendo detto stanziamento come segue:

1) Per appartamenti famiglie numerose	L. 340.000
2) Per il pagamento della 2^rata devuta al Consorzio Italiano Assicurazioni per le polizze di natalità	" 80.000
3) Per i premi a favore dei richiamati	" 100.000
4) Per i premi diretti in denaro a favore dei dipendenti del Governatorato	" 680.000
Totale	"1.200.000

La presente deliberazione è dichiarata urgente aisensi e per gli effetti dell'art.395 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. n. 383 del 3 marzo 1934.

7192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DEL COMPENSO ORARIO PER LAVORO

STRAORDINARIO

Personale maschile di ruolo

IMPIEGATI DI GRUPPO A

Personale celibe, L. 4,20
Personale coniugato, L. 4,80

IMPIEGATI DI GRUPPO B

Personale celibe, L. 3,90
Personale coniugato, L. 4,20

IMPIEGATI DI GRUPPO C

Personale celibe, L. 3,50
Personale coniugato, L. 3,90

S A L A R I A T I

Personale celibe, L. 2,80
Personale coniugato, L.3,20

N.B. Ai vedovi con prole a caruco si deve corrispondere il compenso spettante ai coniugati.

PERSONALE FEMMINILE DI RUOLO

1) Al personale femminile di ruolo coniugato o no, si deve liquidare il compenso orario spettante al personale maschile di ruolo, celibe, del corrispondente gruppo.

7191

2) ALLE VEDOVE O CONIUGATE CON PERSONALE INABILE AL LAVORO PROFICUO

si deve corrispondere il compenso orario spettante il personale maschile di ruolo coniugato della categoria corrispondente.

PERSONALE GIORNALIERO - AVVENTIZIO E MOBILITATO CIVILE

A detto personale, sia coniugato o no, sia maschile che femminile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale maschile di ruolo

IMPIEGATI DI GRUPPO A

Personale celibe, L. 4,20
Personale coniugato, L. 4,80

IMPIEGATI DI GRUPPO B

Personale celibe, L. 3,90
Personale coniugato, L. 4,20

IMPIEGATI DI GRUPPO C

Personale celibe, L. 3,50
Personale coniugato, L. 3,90

S A L A R I A T I

Personale celibe, L. 2,80
Personale coniugato, L.3,20

N.B. Ai vedovi con prole a caruco si deve corrispondere il compenso spettante ai coniugati.

PERSONALE FEMMINILE DI RUOLO

1) Al personale femminile di ruolo coniugato o no, si deve liquidare il compenso orario spettante al personale maschile di ruolo, celibe, del corrispondente gruppo.

7191

2) ALLE VEDOVE O CONIUGATE CON PERSONALE INABILE AL LAVORO PROFICUO

si deve corrispondere il compenso orario spettante il personale maschile di ruolo coniugato della categoria corrispondente.

PERSONALE GIORNALIERO - AVVENTIZIO E MOBILITATO CIVILE

A detto personale, sia coniugato o no, sia maschile che femminile si deve corrispondere il compenso orario spettante al personale di ruolo celibe del gruppo corrispondente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

30

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Estratto n.21 del 5 gennaio 1944

Aumento delle retribuzioni a favore del personale dipendente dal Governatorato in applicazione del Decreto n.794 del 18 dicembre 1943.

Visto il Decreto 18 dicembre 1943, n.794, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato;

Visto l'art.4 del Decreto sopra richiamato, con il quale é data facoltà ai Comuni di estendere a favore dei propri dipendenti le disposizioni di cui all'art.1 del Decreto stesso;

Ravvisata l'opportunità di aumentare in ragione del 30% (trenta per cento) le misure delle competenze in vigore al 30 novembre 1943 per i dipendenti governatoriali;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

delibera che ai sensi dell'art.4 del Decreto 18 dicembre 1943 n.794, le misure delle competenze fisse in vigore al 30 novembre 1943 a titolo di stipendio, salario, paga o retribuzione, supplemento di servizio attivo, soprapaghe, assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità per caro viveri e altre analoghe a favore dei dipendenti governatoriali, siano aumentate del 30% (trenta per cento).

Il presente provvedimento spiegaxx i suoi effetti a decorrere dal 1° dicembre 1943.

La spesa sarà imputata sui vari articoli dei Bilanci 1943 e 1944 sui quali gravano le competenze del personale, i cui stanziamenti saranno integrati con successivo provvedimento.

La presente deliberazione é dichiarat urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.395 del T.U. della L.C.e P. approvato con R.D. 3 marzo 1934.

7190

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

governatorato in applicazione del Decreto [illegible]

Visto il Decreto 18 dicembre 1943, n.794, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dello Stato;

Visto l'art.4 del Decreto sopra richiamato, con il quale é data facoltà ai Comuni di estendere a favore dei propri dipendenti le disposizioni di cui all'art.1 del Decreto stesso;

Ravvisata l'opportunità di aumentare in ragione del 30% (trenta per cento) le misure delle competenze in vigore al 30 novembre 1943 per i dipendenti governatoriali;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

delibera che ai sensi dell'art.4 del Decreto 18 dicembre 1943 n.794, le misure delle competenze fisse in vigore al 30 novembre 1943 a titolo di stipendio, salario, paga o retribuzione, supplemento di servizio attivo, soprapaghe, assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità per caro viveri e altre analoghe a favore dei dipendenti governatoriali, siano aumentate del 30% (trenta per cento).

Il presente provvedimento spiegaxx i suoi effetti a decorrere dal 1° dicembre 1943.

La spesa sarà imputata sui vari articoli dei Bilanci 1943 e 1944 sui quali gravano le competenze del personale, i cui stanziamenti saranno integrati con successivo provvedimento.

La presente deliberazione é dichiarat urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.395 del T.U. della L.C.e P. approvato con R.D. 3 marzo 1934.

7190

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S. P. Q. R.

DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL SINDACO IL 4 AGOSTO 1944

ESTRATTO N. 237

19230

31

MAGGIORAZIONE TEMPORANEA DISPOSTA DALL'A.M.G. DELLE COMPETENZE DOVUTE AL DIPENDENTE PERSONALE.

Vista la circolare n.1 (A AR/I6) in data 30 giugno c.a. dell'Allied Military Governement - Finance Division- Roma Region A.C.C., con la quale è stata disposta una maggiorazione temporanea degli stipendi e dei salari nei riguardi del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

IL SINDACO

delibera: 1) Nei riguardi del personale impiegatizio e salariato, di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, le competenze fisse mensili in vigore alla data dell'8 settembre 1943 a titolo di stipendio,salario,paga o retribuzione,sono aumentate in base al seguente prospetto:

sulle prime	£.	1000 mensili lorde (o frazione)	70%
sulle seconde	"	1000 mensili lorde (o frazione)	60%
sulle terze	"	1000 mensili lorde (o frazione)	30%
sulle quarte	"	1000 mensili lorde (o frazione)	20%
sulle quinte	"	1000 mensili lorde (o frazione)	10%

Per gli stipendi eccedenti la somma di £. 5000 mensili lorde, l'aumento massimo non potrà superare la somma di £. 1900 mensili.

2) L'aumento percentuale, di cui al precedente n.1 sarà effettuato sulla somma totale risultante dagli emolumenti come appresso elencati:

a) stipendio, salario, paga o retribuzione
b) supplemento di servizio attivo
c) assegno temporaneo di guerra
d) aggiunta di famiglia
e) assegni fissi mensili facenti parte normale ed integrale del cor[illegible]so totale
f) indennità di bombardamento se dovuta;

3) Fermo restando l'assoggettamento degli stipendi attribuiti al 31 maggio 1944, alle ritenute di legge pel trattamento di quiescenza,la maggiorazione differenziale risultante dall'applicazione del presente atto, non è valida a pensione.

Tale miglioramento va considerato ed attribuito quale nuovo emulumento a sè stante ed ha natura e caratteristiche eguali a quelle dell'assegno temporaneo di guerra. Pertanto è soggetto alle stesse ritenute ed è regolato dalle medesime norme riflettenti l'assegno anzidetto.

4) Nel caso di collocamento in una posizione che comporti la riduzione del normale trattamento di attività,l'emolumento differenziale concesso dovrà essere determinato "ex novo" sul totale delle competenze base e nelle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stata disposta una maggiorazione temporanea degli stipendi [illegible]
riguardi del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

IL SINDACO

delibera: 1) Nei riguardi del personale impiegatizio e salariato, di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, le competenze fisse mensili in vigore alla data dell'8 settembre 1943 a titolo di stipendio,salario,paga o retribuzione,sono aumentate in base al seguente prospetto:

sulle prime	£.	1000 mensili lorde (o frazione)	70%
sulle seconde	"	1000 mensili lorde (o frazione)	60%
sulle terze	"	1000 mensili lorde (o frazione)	30%
sulle quarte	"	1000 mensili lorde (o frazione)	20%
sulle quinte	"	1000 mensili lorde (o frazione)	10%

Per gli stipendi eccedenti la somma di £. 5000 mensili lorde, l'aumento massimo non potrà superare la somma di £. 1900 mensili.

2) L'aumento percentuale, di cui al precedente n.1 sarà effettuato sulla somma totale risultante dagli emolumenti come appresso elencati:

a) stipendio, salario, paga o retribuzione
b) supplemento di servizio attivo
c) assegno temporaneo di guerra
d) aggiunta di famiglia
e) assegni fissi mensili facenti parte normale ed integrale del compenso totale
f) indennità di bombardamento se dovuta;

3) Fermo restando l'assoggettamento degli stipendi attribuiti al 31 maggio 1944, alle ritenute di legge pel trattamento di quiescenza,la maggiorazione differenziale risultante dall'applicazione del presente atto, non è valida a pensione.

Tale miglioramento va considerato ed attribuito quale nuovo emolumento a sè stante ed ha natura e caratteristiche eguali a quelle dell'assegno temporaneo di guerra. Pertanto è soggetto alle stesse ritenute ed è regolato dalle medesime norme riflettenti l'assegno anzidetto.

4) Nel caso di collocamento in una posizione che comporti la riduzione del normale trattamento di attività,l'emolumento differenziale concesso dovrà essere determinato "ex novo" sul totale delle competenze base e sulle rispettive misure in tal caso dovute.

7189

5) La disposta maggiorazione ha effetto dal I° giugno 1944.

La maggiore spesa prevista per l'anno corrente in £. 28 milioni circa graverà:

per £. 23.000.000 apposito fondo da iscriversi in bilancio alla lettera c) dell'art.14 con la dizione:"Maggiorazione temporanea delle competenze dovute al personale";

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per £. 2.000.000 (personale delle Imposte di Consumo) analogo fondo da inscriversi alla lettera h) dell'art.37;

per £. 3.000.000(personale mobilitato civile) l'art.14 bis.

Per i servizi in economia (Agenzia pompe funebri,mercato dei fiori, giardino Zoologico, Centrale del Latte) e ufficio postelegrafico la spesa graverà sui rispettivi fondi di bilancio iscritti al Titolo III.

Con successiva deliberazione sarà provveduto al finanziamento della spesa di cui sopra.

La presente deliberazione è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

32

Articolo 380 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383

Art.380 - Il Segretario Generale ha facoltà di rogare gli atti e contratti nell'interesse del governatorato.

Le tasse e gli emolumenti che il governatore è autorizzato ad esigere per la spedizione degli atti sono quelli stabiliti nella tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge, e sono devoluti, per metà al governatorato, e per metà al Segretario Generale.

La liquidazionedelle tasse e degli emolumenti è approvata di volta in volta dal Governatore.

7187

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al Regolamento legge comunale 1911 n 297

ALLEGATO N. 5 - IL TESTO DELL'ALLEGATO B' QUELLO RISULTANTE IN SE= GUITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL R.D. 21 MARZO 1929, n. 371

Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti in= frradescritti (oltre l'importo della carta bollata, della tasse sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dal= le leggi) ai sensi degli artit. 172 e 265 della legge (ora artt.142 e 205 del T.U.).

1) Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appal= ti di cose e di opere e concessioni di qualunque natura.....per l'originale	L.	1
2) Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli ogget= ti di cui al numero precedente ...per l'originale	"	3
3) Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1,an= che se stipulati a seguito di licitazione o trat= tativa privata e se vi sia intervento di terzi ga= ranti o cauzionanti .....per l'originale	"	3
4) Sul valore delle stipulazioni relative agli ogget ti indicati al n. 1 è dovuto:		
fino a L. 100.....	"	4
" " " 500	"	6
" " " 2.000	"	10
" " " 10.000.....	"	20
" " " 25.0000.....	"	40
" " " 50.000	"	50
" " " 75.000	"	60
" " " 100.000	"	70
" " " 200.000	"	90.
" " " 300.000	"	100
" " " 400.000	"	120
" " " 500.000	"	140
" " " 600.000	"	160
" " " 800.000	"	186
" " " 1.000.000	"	200
se supera un milione e qualunque sia la somma....	"	300.

7186

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tradescritti (oltre l'importo della carta bollata, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi) ai sensi degli artit. 172 e 265 della legge (ora artt.142 e 205 del T.U.).

1) Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere e concessioni di qualunque natura.....per l'originale — L. 1

2) Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente ...per l'originale — " 3

3) Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionanti .....per l'originale — " 5

4) Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:

fino a L. 100.....	" 4
" " " 500	" 6
" " " 2.000	" 10
" " " 10.000.....	" 20
" " " 25.0000.....	" 40
" " " 50.000	" 50
" " " 75.000	" 60
" " " 100.000	" 70
" " " 200.000	" 90.
" " " 300.000	" 100
" " " 400.000	" 120
" " " 560.000	" 140
" " " 600.000	" 160
" " " 800.000	" 180
" " " 1.000.000	" 200
se supera un milione e qualunque sia la somma....	" 300.

7186

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5. - Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli estratti dell'archivio.....
per ogni facciata L. 0.60

6) - Certificati di qualunque natura, atti di notorietà e nulla osta di qualunque specie " 0.50

7) - Stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati pel servizio militare ..... " 0.80

8) - Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane...
per l'originale " 1.

7185

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33

RAGIONERIA GENERALE

2793 : 2 febbraio 1944

ALLE RIPARTIZIONI E SERVIZI
DEL GOVERNATORATO

OGGETTO= Aumento del 30% delle competenze fisse ordinarie.

Con deliberazione n. 21 del 5 gennaio c.s. del Commissario Straordinario è stato stabilito di estendere integralmente al personale di ruolo e non di ruolo del Governatorato, escluse le opere di piazze ed assimilate per le quali sarà provveduto a parte a cura dei singoli uffici interessati, le disposizioni del Decreto Legge 18 dicembre 1943 n. 794 relative all'aumento del 30% della misura delle competenze fisse in vigore al 30 novembre u.s. a titolo di stipendio, salario, paga, retribuzione, indennità di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra ed aggiunta di famiglia.

Valgono per l'aumento di cui sopra, che ha la decorrenza del 1° dicembre 1943, le disposizioni degli articoli 1,3 (1° e 2° comma) e 5 della legge 16 aprile 1940 n. 237 relative alla non assorbibilità dell'aumento stesso degli assegni di stipendio e di caro viveri "ad personam" che fossero tuttora in vigore.

L'aumento medesimo non ha effetto sulle indennità e competenze previste dall'art. 6 Decreto Legge 14 aprile 1934 n. 561 ancorché dette indennità e competenze siano ragguagliate e graduate secondo gli stipendi e gli assegni sopra considerati. Pertanto non sono suscettibili di aumento le competenze accessorie, anche se pensionabili, quali: le indennità di carica ai funzionari del grado II gli assegni per le funzioni di archivista capo, gli assegni ai funzionari dei gradi III°, IV e V gli assegni agli economi, alle dattilografe, ecc. gli assegni di Gabinetto di Segretariato Generale, i compensi orari per lavoro straordinario ed ogni altra competenza che non possa essere considerata come stipendio, salario, paga, o retribuzione od assegno temporaneo di guerra od aggiunta di famiglia.

7184

L'aumento del 30% deve considerarsi valido agli effetti della pen=
sione soltanto alle relative ritenute.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ordinarie.

Con deliberazione n. 21 del 5 gennaio c.s. del Commissario Straordinario è stato stabilito di estendere integralmente al personale di ruolo e non di ruolo del Governatorato, escluse le opere di piazza ed assimilate per le quali sarà provveduto a parte a cura dei singoli uffici interessati, le disposizioni del Decreto Legge 18 dicembre 1943 n. 794 relative all'aumento del 30% della misura delle competenze fisse in vigore al 30 novembre u.s. a titolo di stipendio, salario, paga, retribuzione, indennità di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra ed aggiunta di famiglia.

Valgono per l'aumento di cui sopra, che ha la decorrenza dal 1° dicembre 1943, le disposizioni degli articoli 1,3 (1° e 2° comma) e 5 della legge 16 aprile 1940 n. 237 relative alla non assorbibilità dell'aumento stesso degli assegni di stipendio e di caro viveri "ad personam" che fossero tuttora in vigore.

L'aumento medesimo non ha effetto sulle indennità e competenze previste dall'art. 6 Decreto Legge 14 aprile 1934 n. 561 ancorché dette indennità e competenze siano ragguagliate e graduate secondo gli stipendi e gli assegni sopra considerati. Pertanto non sono suscettibili di aumento le competenze accessorie, anche se pensionabili, quali: le indennità di carica ai funzionari del grado II gli assegni per le funzioni di archivista capo, gli assegni ai funzionari dei gradi III°, IV e V gli assegni agli economi, alle dattilografe, ecc. gli assegni di Gabinetto di Segretariato Generale, i compensi orari per lavoro straordinario ed ogni altra competenza che non possa essere considerata come stipendio, salario, paga, o retribuzione od assegno temporaneo di guerra od aggiunta di famiglia. 7184

L'aumento del 30% deve considerarsi valido agli effetti della pensione e dovrà quindi essere sottoposto alle relative ritenute.

Per l'applicazione pratica del provvedimento riguardante l'aumento del 30% di cui sopra e per il pagamento relativo dovranno essere osservate le seguenti norme:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

medesime verificat i nella circoscrizione te itoriale del Governatorato fino a tutto il 28 dicembre u.s.

La spesa per l'anticipazione di cui sopra graverà l'art. 189 g) del bilancio 1944, pertanto le ritenute relative al rimborso verranno imputate al corrispondente art. 54g) di entrata.

PERSONALE NON DI RUOLO

L'aumento del 30% dovrà essere apportato tanto alle diarie quanto alla misura dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aggiunta di famiglia. L'importo delle nuove diarie risultanti sarà sottoposto alle ritenute per pensione o per assicurazioni sociali, secondo le tabelle in vigore. Al riguardo potranno richiedersi i necessari chiarimenti alla competente Divisione della Ragioneria Generale.

Entro il 15 -20 febbraio dovrà essere corrisposto al personale non di ruolo l'importo dell'aumento del 30% sulle competenze dei mesi di dicembre e di gennaio. Alla fine del mese di febbraio dovranno essere corrisposte le nuove competenze relative al mese stesso.

Al personale non di ruolo verrà inoltre corrisposta l'indennità giornaliera per offese belliche, secondo le stesse scadenze stabilite per il personale di ruolo.

La spesa conseguente all'aumento del 30% delle competenze fisse al personale tutto, graverà sui medesimi stanziamenti di bilancio sui quali normalmente gravano gli stipendi e gli accessori categoria del personale stesso.

Tutte le spese di cui sopra, compresa quella relativa al mese di dicembre graveranno sugli stanziamenti del bilancio 1944.

IL GOVERNATORE

Orgera

7183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

imputate al corrispondente art. 54g) di entrata.

PERSONALE NON DI RUOLO

L'aumento del 30% dovrà essere apportato tanto alle diarie quanto alla misura dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aggiunta di famiglia. L'importo delle nuove diarie risultanti sarà sottoposto alle ritenute per pensione o per assicurazioni sociali, secondo le tabelle in vigore. Al riguardo potranno richiedersi i necessari chiarimenti alla competente Divisione della Ragioneria Generale.

Entro il 15 -20 febbraio dovrà essere corrisposto al personale non di ruolo l'importo dell'aumento del 30% sulle competenze dei mesi di dicembre e di gennaio. Alla fine del mese di febbraio dovranno essere corrisposte le nuove competenze relative al mese stesso.

Al personale non di ruolo verrà inoltre corrisposta l'indennità giornaliera per offese belliche, secondo le stesse scadenze stabilite per il personale di ruolo.

La spesa conseguente all'aumento del 30% delle competenze fisse al personale tutto, graverà sui medesimi stanziamenti di bilancio sui quali normalmente gravano gli stipendi e gli accessori categoria del personale stesso.

Tutte le spese di cui sopra, compresa quella relative al mese di dicembre graveranno sugli stanziamenti del bilancio 1944.

IL GOVERNATORE

Orgera

7183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

39

DELIBERAZIONE N.3633 del 23 Novembre 1942

Provvedimenti per l'Archivio Capitolino.

Premesso che con deliberazione n.477 del 3 febbraio 938, vennero adottate disposizioni relative all'organico dell'Archivio Capitolino, fissando come appresso le tabelle del personale ad esso assegnato:

1 Sovraintendente (gruppo A)
1 Vice Sovraintendente (gruppo A)
1 Segretario (gruppo A)
1 Archivista Capo (gruppo C)
2 Archivisti (gruppo C)
3 impiegati d'ordine (gr.C)
4 uscieri o inserv.;

Che la natura del servizio, le conoscenze tecniche che si richiedono nel personale cui sono affidati compiti di natura assai delicata consigliano di fare in modo che non soltanto il sovraintendente ed il Vice Sovraintendente offrano particolari garanzie di competenza e di specializzazione, ma che altrettanto, seppure in misura ridotta, debba richiedersi anche per il personale in sottordine;

Che lo scopo può essere raggiunto senza maggior onere per il Governatorato disponendo che il personale predetto sia scelto con oculatezza e abbia un trattamento tale da invogliare gli elementi più adatti a chiedere di essere assegnati all'Archivio Capitolino;

Che anche per il personale inserviente, tenuto conto della particolare cura con cui determinate mansioni debbono essere svolte(specie per quanto riguarda la conservazione del materiale archivistico) é bene effettuare una scelta accurata, assicurando ai prescelti un modesto speciale trattamento economico;

IL GOVERNATORE

7182

delibera:

1° l'organico del personale dell'Archivio Capitolino é stabilito come appresso:

1 Sovraintendente (gr.A)
1 V.Sovraintendente (gr.A)
1 Segretario (gr.A)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

disposizioni relative all'organico dell'Archivio Capitolino, fissando come appresso le tabelle del personale ad esso assegnato:

1 Sovraintendente (gruppo A)
1 Vice Sovraintendente (gruppo A)
1 Segretario (gruppo A)
1 Archivista Capo (gruppo C)
2 Archivisti (gruppo C)
3 impiegati d'ordine (gr.C)
4 uscieri o inserv.;

Che la natura del servizio, le conoscenze tecniche che si richiedono nel personale cui sono affidati compiti di natura assai delicata consigliano di fare in modo che non soltanto il sovraintendente ed il Vice Sovraintendente offrano particolari garanzie di competenza e di specializzazione, ma che altrettanto, seppure in misura ridotta, debba richiedersi anche per il personale in sottordine;

Che lo scopo può essere raggiunto senza maggior onere per il Governatorato disponendo che il personale predetto sia scelto con oculatezza e abbia un trattamento tale da invogliare gli elementi più adatti a chiedere di essere assegnati all'Archivio Capitolino;

Che anche per il personale inserviente, tenuto conto della particolare cura con cui determinate mansioni debbono essere svolte(specie per quanto riguarda la conservazione del materiale archivistico) è bene effettuare una scelta accurata, assicurando ai prescelti un modesto speciale trattamento economico;

IL GOVERNATORE

7182

delibera:

1° l'organico del personale dell'Archivio Capitolino é stabilito come appresso:

1 Sovraintendente (gr.A)
1 V.Sovraintendente (gr.A)
1 Segretario (gr.A)
1 Assistente Capo all'Archivio (gr.B o C)
1 " " alla Biblioteca (gr.B o C)
3 Assistenti (gr.C)

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 dattilografa (gr.C)

1 Sorvegliante di Archivio (gr.

2 uscieri o inservienti

1 custode per le pulizie speciali

2° i posti di Sovraintendente e di V.Sovraintendente vengono asse= gnati con le norme stabilite dal regolamento generale per il persona= le del Governatorato.

3° Le funzioni di Segretario, di Assistente Capo dell'Archivio, di Assistente Capo alla Biblioteca e di Assistente sono affidate, sotto forma di incarico temporaneo, su designazione della Commissio= ne Consultiva per il personale, a impiegati che ne facciano domanda o che dimostrano di possedere le nozioni indispensabili per adempie= re le particolari mansioni inerenti al funzionamento dell'Archivio Capitolino.

4° In aggiunta al personale di ruolo possono essere ammessi a prestare servizio volontario e gratuito per il disimpegno di mansioni proprie del ruolo di gruppo A, coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti generali di legge nonché del titolo prescritto per il personale del gruppo predetto.

5° Al personale facente parte dell'organico dell'Archivio Capito= lino sono corrisposti i seguenti assegni non valevoli per la pensione:

Segretario £.300 mensili

Assistente Capo £.200 mensili

Assistente £.150 mensili

Dattilografa £.100 mensili

Sorvegliante £ .85 mensili

Usciere £.50 mensili

Custode per le pulizie £.50 mensili.

I suddetti assegni sostotuiscono qualsiasi altro compenso per la= voro straordinario.

Il presente provvedimento non dà luogo a maggiore onere finanzia= rio per l'Amministrazione dato che alla concessione degli assegni tem=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 custode per le pulizie speciali

2° i posti di Sovraintendente e di V.Sovraintendente vengono asse= gnati con le norme stabilite dal regolamento generale per il persona= le del Gpvernatorato.

3° Le funzioni di Segretario, di Assistente Capo dell'Archivio, di Assistente Capo alla Biblioteca e di Assistente sono affidate, sotto forma di incarico temporaneo, su designazione della Commissio= ne Consultiva per il personale, a impiegati che ne facciano domanda o che dimostrano di possedere le nozioni indispensabili per adempie= re le particolari mansioni inerenti al funzionamento dell'Archivio Capitolino.

4° In aggiunta al personale di ruolo possono essere ammessi a prestare servizio volontario e gratuito per il disimpegno di mansioni proprie del ruolo di gruppo A, coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti generali di legge nonché del titolo prescritto per il personale del gruppo predetto.

5° Al personale facente parte dell'organico dell'Archivio Capito= lino sono corrisposti i seguenti assegni non valevoli per la pensione:

Segretario £.300 mensili

Assistente Capo £.200 mensili

Assistente £.150 mensili

Dattilografa £.100 mensili

Sorvegliante £ .85 mensili

Usciere £.50 mensili

Custode per le pulizie £.50 mensili.

I suddetti assegni sostotuiscono qualsiasi altro compenso per la= voro straordinario.

Il presente provvedimento non dà luogo a maggiore onere finanzia= rio per l'Amministrazione dato che alla concessione degli assegni tem= poranei fa riscontro la soppressione di ogni compenso per lavoro straordinario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sm/ Copia

40

Deliberazione n.4100 del 12 dicembre 1940

Disciplina assegni per specializzazione agli operai giardinieri

Premesso che, con deliberazione n.5909 del 24 dicembre 1938 e deliberazione 1451 del 9 marzo 1939 veniva provveduto al riordinamento degli organici del personale salariato;

che per quanto riflette il personaleoperaio della Ripartizione XIII il surrichiamato atto deliberativo n.5909 prevede la corresponsione di uno speciale compenso agli operai giardinieri;

che il compenso di cui trattasi deve essere attribuito alle prime quattro classi degli operai giardinieri per i quali si richiede l'opera veramente specializzata;

che si ritiene inoltre opportuno graduare l'assegno in relazione all'importanza delle mansioni richieste;

IL GOVERNATORE

a parziale modifica della Tabella III annessa alla deliberazione n.5909 del 24 dicembre 1938, delibera:

Al personale operaio addetto ai lavori di giardinaggio è corrisposto il seguente assegno mensile comprensivo di ogni e qualsiasi prestazione straordinaria:

a) Capi operai L. 200 (duecento)
b) Primi Operaio L.150 (centocinquanta)
c) Operai scelti L.100 (cento)
d) Operaio di 1^cl.L.50 (cinquanta)

7181

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Premesso che, con deliberazione n.5909 del 24 dicembre 1938 e deliberazione 1451 del 9 marzo 1939 veniva provveduto al riordinamento degli organici del personale salariato;

che per quanto riflette il personaleoperaio della Ripartizione XIII il surrichiamato atto deliberativo n.5909 prevede la corresponsione di uno speciale compenso agli operai giardinieri;

che il compenso di cui trattasi deve essere attribuito alle prime quattro classi degli operai giardinieri per i quali si richiede l'opera veramente specializzata;

che si ritiene inoltre opportuno graduare l'assegno in relazione all'importanza delle mansioni richieste;

IL GOVERNATORE

a parziale modifica della Tabella III annessa alla deliberazione n.5909 del 24 dicembre 1938, delibera:

Al personale operaio addetto ai lavori di giardinaggio è corrisposto il seguente assegno mensile comprensivo di ogni e qualsiasi prestazione straordinaria:

a) Capi operai L. 200 (duecento)
b) Primi Operaio L.150 (centocinquanta)
c) Operai scelti L.100 (cento)
d) Operaio di 1^cl.L.50 (cinquanta)

7181

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

41

DELIBERAZIONE N. 1056 del 1° Aprile 1941

OGGETTO: Disciplina assegni per specializzazione agli operai della Ripartizione XII.

Premesso che, con deliberazione n. 5909 del 24 dicembre 1938 e n. 1451 del 9 marzo 1939 veniva provveduto al riordinamento degli organici del personale salariato.

Che i surrichiamati atti deliberativi prevedono, tra l'altro la corresponsione di uno speciale compenso agli operai addetti alla XII Ripartizione;

che si ritiene opportuno graduare l'assegno in relazione all'importanza delle mansioni svolte;

IL GOVERNATORE

a parziale modifica della tabella III annessa alla deliberazione n. 5909 del 24 dicembre 1938 delibera:

"Al personale operaio addetto a lavori di natura speciale presso la Ripartizione XII è corrisposto il seguente assegno mensile:

a) Capi operai, L. 250 (duecentocinquanta);

b) Primi operai, L. 200 (duecento)

c) Operai scelti, L. 175 (centosettantacinque);

d) Operai di I classe L. 150 (centocinquanta;

e) Operai di 2^ classe, L. 100 (cento)

La concessione dei compensi di specializzazione sarà effettuata su dichiarazione del Direttore della Ripartizione XII, dalla quale risulti che l'operaio abbia prestato effettivo lavoro eccedente i normali obblighi di servizio, e non sarà fatta in favore dei dipendenti che godono dell'alloggio di servizio. Essa esclude qualsiasi altro compenso per lavoro straordinario, funzioni suppletive o protrazione di orario.

La presente deliberazione è dichiarata urgente ai sensi e per gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ripartizione XII.

Premesso che, con deliberazione n. 5909 del 24 dicembre 1938 e n. 1451 del 9 marzo 1939 veniva provveduto al riordinamento degli organici del personale salariato.

Che i surrichiamati atti deliberativi prevedono, tra l'altro la corresponsione di uno speciale compenso agli operai addetti alla XII Ripartizione;

che si ritiene opportuno graduare l'assegno in relazione all'importanza delle mansioni svolte;

IL GOVERNATORE

a parziale modifica della tabella III annessa alla deliberazione n. 5909 del 24 dicembre 1938 delibera:

"Al personale operaio addetto a lavori di natura speciale presso la Ripartizione XII è corrisposto il seguente assegno mensile:

a) Capi operai, L. 250 (duecentocinquanta);
b) Primi operai, L. 200 (duecento)
c) Operai scelti, L. 175 (centosettantacinque);
d) Operai di I classe L. 150 (centocinquanta;
e) Operai di 2^ classe, L. 100 (cento)

La concessione dei compensi di specializzazione sarà effettuata su dichiarazione del Direttore della Ripartizione XII, dalla quale risulti che l'operaio abbia prestato effettivo lavoro eccedente i normali obblighi di servizio, e non sarà fatta in favore dei dipendenti che godono dell'alloggio di servizio. Essa esclude qualsiasi altro compenso per lavoro straordinario, funzioni suppletive o protrazione di orario.

La presente deliberazione è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 del T.U. della Legge Com. e Prov.appr. con R.D.3.3. 1934 n. 383

IL GOVERNATORE
F.to Gian Giacomo Borghese

180

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 42

RIPARTIZIONE I - PERSONALE
REPARTO IMPIEGATI

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO AL 1 agosto 1944

	STATO DI DIRITTO	STATO DI FATTO	VACANZE
PERSONALE AMMINISTRATIVO			
GRUPPO A - Carriera di Concetto .	112	99	13
GRUPPO A - Carriera di Ragioneria .	55	49	6
GRUPPO B - Carriera Esecutiva . .	213	217	+ 4
GRUPPO C - Applicati	890	801	89
Dattilografe.	90	80	10
Totale . .	1360	1246	114
PERSONALE TECNICO			
GRUPPO A - Ingegneri	86	80	6
Architetti	15	15	=
GRUPPO B - Geometri	130	119	11
Aiutanti di architettura	8	11	+ 3
GRUPPO C - Assistenti	135	122	13
Disegnatori	50	38	12
Totale . .	425	385	39
PERSONALE SANITARIO			
GRUPPO A	270	144	126
GRUPPO B	85	62	23
GRUPPO C	48	9	39
Totale	403	215	188

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Totale . .	[illegible]	1246	114
PERSONALE TECNICO			
GRUPPO A - Ingegneri	86	80	6
Architetti	15	15	=
GRUPPO B - Geometri	130	119	11
Aiutanti di architettura	8	11	+ 3
GRUPPO C - Assistenti	135	122	13
Disegnatori	50	38	12
Totale . .	425	385	39
PERSONALE SANITARIO			
GRUPPO A	270	144	126
GRUPPO B	85	62	23
GRUPPO C	48	9	39
Totale . .	403	215	188
PERSONALE I. C.			
GRUPPO A	12	8	4
GRUPPO B	207	182	25
GRUPPO C	110	87	23
Totale . .	329	277	52
PERSONALE SPECIALE			
GRUPPO A	40	30	10
GRUPPO B	4	2	2
GRUPPO C	3	2	1
Totale . .	47	34	13
TOTALE GENERALE	2563	2157	406

Personale estromesso dai ruoli che conserva posizione d'organico « ad personam » . . . . . = =

Tip. F. Centenari (S. A.) - 3-942-XX (200)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. 4

RIPARTIZIONE I - PERSONALE

REPARTO IMPIEGATI

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO AL 1° agosto 1944

VARIATA RISPETTO A QUELLA DEL 1° maggio 1944

PER I SEGUENTI MOTIVI

NUOVE ASSUNZIONI

CATEGORIA	Gruppo	Grado	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI	COGNOME E NOME
Amm.	A	V	Segr.P.	1	Costetti Fr.
	C	II	appl2^	1	Langeli Adr.
	C	X	" 1^	1	Marconi Mario
	C	XI	" 2^	1	Gaudiosi Gaet.
	C	XII	" 3^	1	Bartolini A.
Tecn.	B	VI	Gemm.Pr.	1	Giorgi Vincenzo
	C	XII	Ass.3^	1	Straini Otello

NOMINE
(PER PASSAGGIO DI CATEGORIA)

CATEGORIA	Gruppo	Grado	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI	COGNOME E NOME

ELIMINAZIONI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	C	X	"	1^	1 Marconi Mario
	C	XI	"	2^	1 Gaudiosi Gaet.
	C	XII	"	3^	1 Bartolini A.
Tecn.	B	VI	Gemm.Pr.		1 Giorgi Vincenzo
	C	XII	Ass.3^		1 Straini Otello

ELIMINAZIONI

CATEGORIA	Gruppo	Grado	COGNOME E NOME	CAUSA DELLA ELIMINAZIONE
Tecn.	B	V	Ubaldini U.	dec.3.6.1944
Sanit.	A	V	Luccbiarini	" 11.6.44
Amm.	C	XI	Gherghi G.	" 9.6.44
D.C.	A	IV	Matthiae E.	" 3.7.44
Amm.	C	X	Poggi Arm.	" 16.6.44
Sanit.	A	V	Mazzetti A.	" 5.7.44

6 11

RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI

Stato di fatto alla data del 1° genn. 1944 N. 2178

In aumento:

nuove assunzioni. . . N. 11

passaggi di categoria . » = 11

N2189

In diminuzione:

collocamenti a riposo . . N. 1

dimissioni . . . . . » 7

passaggi di categoria. . . »

destituzioni, ecc. . . . . » 1

decessi . . . . . » 23 32

Stato di fatto alla data del 1° agosto 44 N2157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RIPARTIZIONE I (PERSONALE)
MOBILITAZIONE CIVILE

PERSONALE MOBILITATO CIVILE A TUTTO IL 10/8/1944

Amministrativi, tecnici e medici

Gruppo A	172
Gruppo B	45
Gruppo C	588
Inservienti	325
Operai	32
	1.162

Tesseramento

Diurnisti	1.600
Totale generale	2.762

MINISTERO DELLA MOBILITAZIONE CIVILE

GOVERNATORATO DI ROMA - SERVIZI VARI

7177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RIPARTIZIONE I - PERSONALE

REPARTO SALARIATI

43

SITUAZIONE

DEL PERSONALE AL 10 agosto 1944

	PERSONALE D'ORGANICO			PERSONALE GIORNALIERO
	STATO DI DIRITTO	STATO DI FATTO	VACANZE	
PERSONALE D'INSERVIENZA E CUSTODIA				
Commessi		30		
Primi uscieri		141		
Uscieri		199		
Inservienti di 1ª classe		369		
Inservienti di 2ª classe		120		
Inservienti giornalieri		227		
Bidelle di 1ª classe		407		
Bidelle di 2ª classe		255		
Bidelle giornaliere		209		
TOTALE		1957		
PERSONALE DI VIGILANZA				
Capi agenti		2		
Primi agenti		20	178	
Agenti scelti		35		
Agenti di 1ª classe		51		
Agenti di 2ª classe		8		
Agenti giornalieri		487		
TOTALE		603		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Inservienti giornalieri		227		
Bidelle di 1ª classe		407		
Bidelle di 2ª classe		255		
Bidelle giornaliere		209		
TOTALE		1957		
PERSONALE DI VIGILANZA				
Capi agenti		2		
Primi agenti		20		
Agenti scelti		35		
Agenti di 1ª classe		51		
Agenti di 2ª classe		8		
Agenti giornalieri		487		
TOTALE		603		
PERSONALE OPERAIO				
Capi operai		16		
Primi operai		80		
Operai scelti		153		
Operai di 1ª classe		235		
Operai di 2ª classe		61		
Operai giornalieri		61		
TOTALE		606		
PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO				
Primo Ausiliario		7		
Ausiliari di 1ª classe		12		
Ausiliari di 2ª classe		45		
Ausiliari sanitari giornalieri				
TOTALE		64		
TOTALI GENERALI				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RIPARTIZIONE I - PERSONALE

REPARTO SALARIATI

SITUAZIONE

DEL PERSONALE AL .....

VARIATA RISPETTO A QUELLA DEL .....

PER I SEGUENTI MOTIVI

ASSUNZIONI

Qualifica	N.

NOMINE

Qualifica	N.

ELIMINAZIONI

Qualifica	CAUSA della eliminazione	N.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ASSUNZIONI

Qualifica	N.

NOMINE

Qualifica	N.

ELIMINAZIONI

Qualifica	CAUSA della eliminazione	N.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Agenti T.L.						
I	agenti			38			
	agenti scelti			100			
	agenti			465			
				603			
Custodi dei lavatoi		annual.		5			
"	"	giornal.		7			
				12			
Custodi cimiteriali				1			
Fattorini agenzia Pompe funebri				2			
				3			
Operai di fiducia				3000			
Custodi cimiteriali				350			
				3350			
Totale generale				7'198			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bidelle di 2ª classe				
Bidelle giornaliere				
TOTALE				
PERSONALE DI VIGILANZA				
Capi agenti				
Primi agenti				
Agenti scelti				
Agenti di 1ª classe				
Agenti di 2ª classe				
Agenti giornalieri				
TOTALE				
PERSONALE OPERAIO				
Capi operai				
Primi operai				
Operai scelti				
Operai di 1ª classe				
Operai di 2ª classe				
Operai giornalieri				
TOTALE				
PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO				
Primo Ausiliario				
Ausiliari di 1ª classe				
Ausiliari di 2ª classe				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



1984

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE SANITARIO = GRUPPO A E B

Maggiorazione 1° Giugno 1944 disposta

GRADO	STIPENDIO PENSIONABILE		Competenze fisse mensili al 1° Sett. 1943 (esclusa agg. Fam.)			PERSON. PRIVO DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA		PERSONALE FEMMINILE CONIUGATO		CONIUGATO SENZA PROLE MIN.		CONIUGATO CON 1 FIGLIO A CARICO		CONIUGATO CON 2 FIGLI A CARICO		CONIUGATO CON 3 FIGLI A CARICO	
	Competenza Base	Dal 1° Dicembre 1943	Stipendio e supplem. Serv. Attivo	Assegno temporaneo di Guerra	TOTALE	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto
II	31760 – 6415.20	41270 06	4139 17	247 50	4386 67	522 67	472 86	–	–	468 22	423 60	457 33	413 75	446 43	403 89	435 55	394 04
	28.160 – 6415.20	43813 18	3789 37	243 50	4036 87	592 63	536 35	–	–	538 18	486 89	527 29	477 04	516 39	467 18	505 51	457 33
III	25.520 – 4400	39705 18	3333 57	247 50	3581 07	642 89	380 72	–	–	614 67	556 09	609 32	551 28	603 74	546 33	596 67	539 81
	23.760 – 4.400 –	36967 36	3158 03	247 50	3405 53	659 45	596 60	–	–	632 29	571 97	626 78	567 05	621 3	562 11	615 89	557 20
IV	22.000 – 3608 –	34229 04	2808 34	247 50	3055 84	694 42	628 24	677 75	613 15	667 20	603 62	661 75	598 68	656 30	593 70	650 86	588 85
	20240 – 3608 –	32206 42	2678 68	247 50	2926 18	700 –	633 30	690 88	623 04	680 16	615 34	674 70	610 40	669 25	605 47	663 82	600 50
	19.360 – 3608	30806 15	2588 92	247 50	2836 42	700 –	633 30	699 85	633 15	689 13	623 46	683 68	618 52	678 23	613 59	672 39	608 67
V	18480 – 3.036	29405 84	2352 49	247 50	2599 99	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	696 44	630 07
	17.600 – 3 036	28005 69	2262 73	247 50	2510 23	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	16720 3036	26605 30	2172 97	247 50	2420 47	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
VI	15.840 – 2068	25765 13	1999 94	247 50	2247 44	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	15.400 – 2.068	25049 42	1954 06	247 50	2201 56	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	14.696 – 2068	23904 33	1880 66	247 50	2128 16	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
VII	14.696 – 1892	23904 33	1884 –	247 50	2091 50	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	14256 – 1892	23188 62	1798 12	247 50	2045 62	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	13.992 – 1892	22769 20	1770 39	247 50	2018 09	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
VIII	14.696 – 1487.20	23904 33	1816 50	247 50	2064 –	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	13.992 – 1487.20	22759 20	1743 09	247 50	1990 59	697 17	630 73	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	13.200 – 1487.20	21470 96	1660 51	247 50	1908 01	672 40	608 33	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
IX	12.672 – 1487.20	20612 11	1605 46	247 50	1852 96	655 90	593 39	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	12.672 – 686.40	20612 11	1532 12	247 50	1779 62	633 88	573 47	683 38	618 25	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	11.880 – 686.40	19323 85	1449 54	247 50	1697 04	609 11	551 06	658 61	595 84	690 80	624 97	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	11.264 – 686.40	18720 17	1410 84	247 50	1658 34	597 37	540 44	646 87	585 22	679 05	614 35	695 38	629 11	700 –	633 30	700 –	633 30
	10736 – 686.40	17842 68	1354 59	247 50	1602 09	580 62	525 29	630 12	570 07	662 30	599 19	678 63	613 95	694 96	628 73	700 –	633 30
CONDOTTI V	18480 – 3036	29405 84	2352 49	247 50	2599 99	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	696 44	630 07
	17.600 – 3036	28005 59	2262 73	247 50	2510 23	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	16720 – 3036	26605 30	3172 97	247 50	2420 47	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
CONDOTTI VI	15.840 – 2068	25765 13	1999 94	247 50	2247 44	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30
	14696	23904 33	1880 66	247 50	2128 16	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30

1985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRUPPO A E B — Maggiorazione transitoria delle competenze fisse e [illegible] 1° Giugno 1944 disposta dal Comando Militare A..ca.

PRIVO DI LIA		PERSONALE FEMMINILE CONIUGATO		CONIUGATO SENZA PROLE MIN.		CONIUGATO CON 1 FIGLIO A CARICO		CONIUGATO CON 2 FIGLI A CARICO		CONIUGATO CON 3 FIGLI A CARICO		CONIUGATO CON 4 FIGLI A CARICO		CONIUGATO CON 5 FIGLI A CARICO		CONIUGATO CON 6 FIGLI A CARICO		CON 7 FIGLI A CARICO		CON 8 FIGLI A CARICO		CON 9 FIGLI A CARICO	
Netto		Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto						
172	86	–	–	468	28 423 60	457	33 413 75	446	43 403 89	435	55 394 04	413	74 374 34	387	98 351 01	355	31 321 45	322	64	389	94	257	30
236	35	–	–	538	18 486 89	527	29 477 04	516	39 467 18	505	51 457 33	483	73 437 64	461	95 417 93	440	17 398 22	418	39	394	91	362	24
280	72	–	–	614	67 556 09	609	32 551 28	603	77 546 33	596	67 539 81	574	88 520 09	553	22 500 40	531	32 480 68	509	65	487	77	465	98
296	60	–	–	632	29 571 97	626	78 567 05	621	3 562 11	615	89 557 20	605	– 547 33	588	21 532 15	564	43 512 45	544	65	522	87	501	09
328	24	677	75	613	15 667 20	603	62 661	75	598 68	656	30 593 70	650	86 588 85	639	93 578 98	629	08 569 13	618	19 559	28	607	89	692	81	571	03
333	30	690	88	623	04 680 16	615	34 674	70	610 40	669	25 605 47	663	82 600 50	652	93 590 71	642	04 580 85	631	14	570	99	620	25	609	37	596	96
333	30	699	85	633	15 689 13	623	46 683	68	616 52	678	23 613 59	672	39 608 67	661	90 598 83	651	01 588	94	640	12	579	12	629	23	618	31	607	45
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	696	44 630 07	685	55 620 22	674	66 610 36	663	77	600	50	652	82	641	99	631	10
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	694	53 628 34	683	64 618 49	674	75	608	64	661	85	650	96	640	08
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	692	61 626 60	681	72	616	75	670	83	659	94	649	05
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	699	03	632	41	688	14	677	25	666	36
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	692	62	681	73	670	84
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	689	47	678	28
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	692	84	681	95
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	693	43	686	54
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	700	–	689	29
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	695	57	684	70
338	73	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	700	–	692	04
308	33	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	700	–	700	–
323	39	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	700	–	700	–
373	47	683	38	618	25 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	700	–	700	–
351	06	658	61	595	84 690 80	624	97 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	700	–	700	–
340	44	646	87	585	22 679 05	614	35 695	38	629 11	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	700	–	700	–
325	29	630	12	570	07 662 30	599	19 678	63	613 95	694	96 628 73	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	633	30	700	–	700	–	700	–
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	696	44 630 07	685	55 620 22	674	66 610 36	663	77	600	50	652	22	641	28	631	10
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	694	53 628 34	683	64 618 49	672	75 608 64	661	25	650	96	640	08
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	692	61 626 60	681	72 616 75	670	83	659	94	649	05
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	699	03 632 41	688	14	677	25	666	36
333	30	700	–	633	30 700 –	633	30 700	–	633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	– 633 30	700	–	689	17	678	28

1986

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	IV	22.000-3608-	34227	04	2808	84	247	50	3055	84	694	42	628	24	678	75	613	15	667	20	603	62	661	75	598	68	656	30	593	70	650	86	586	8
		20240-3608·	32206	42	2678	68	247	50	2926	18	700	-	633	30	690	88	623	04	680	16	615	34	674	70	610	40	669	25	605	47	663	82	600	5
		19.360-3608	30806	15	2588	92	247	50	2836	42	700	-	633	30	699	85	633	15	689	13	623	46	683	68	616	52	678	23	613	59	672	39	608	6
	V	18480-3.036	29405	84	2352	49	247	50	2599	99	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	696	44	630	0
		17.600-3 036	28005	69	2262	73	247	50	2510	23	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		16720 3036	26605	30	2172	97	247	50	2420	47	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
	VI	15.840-2068	25765	13	1999	94	247	50	2247	44	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		15.400-2.068	25049	42	1954	06	247	50	2201	56	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		14.696-2068	23904	33	1880	66	247	50	2128	16	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
	VII	14.696-1892	23904	33	1884	-	247	50	2091	50	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		14256-1892	23188	62	1798	12	247	50	2045	62	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		13.992-1892	22769	20	1770	39	247	50	2018	09	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
	VIII	14.696-1487.20	23904	33	1816	50	247	50	2064	-	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		13.992-1487.20	22759	20	1743	09	247	50	1990	59	697	17	630	73	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		13.200-1487.20	21470	96	1660	51	247	50	1908	01	672	40	608	33	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
	IX	12.672-1487.20	20612	11	1605	46	247	50	1852	96	655	90	593	39	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		12.672-686.40	20612	11	1532	12	247	50	1779	62	633	88	573	47	683	38	618	25	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		11.880-686.40	19323	85	1449	54	247	50	1697	04	609	11	551	06	658	61	595	84	690	80	624	94	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		11.264-686.40	18720	17	1410	84	247	50	1658	34	597	37	540	44	646	87	585	22	679	05	614	35	695	38	629	11	700	-	633	30	700	-	633	3
		10736-686.40	17842	68	1354	59	247	50	1602	09	580	62	525	29	630	12	570	07	662	30	599	19	678	63	613	95	694	96	628	73	700	-	633	3
MEDICI CONDOTTI	V	18480-3036	29405	84	2352	49	247	50	2599	99	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	696	44	630	0
		17.600-3036	28005	59	2262	73	247	50	2510	23	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		16720-3036	26605	30	3172	97	247	50	2420	47	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
	VI	15.840-2068	25765	13	1999	94	247	50	2247	44	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		14696 2068	23904	33	1880	66	247	50	2128	16	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
	VII	14256-1892	23188	62	1798	12	247	50	2045	62	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		13992-1892	22759	20	1770	59	247	50	2018	09	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
MEDICI/COLASTICI	VIII	14696-1692	23904	33	1844	-	247	50	2091	50	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		14256 1892	23188	62	1798	12	247	50	2045	62	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
	VIII	13992-1487.20	22759	20	1743	09	247	50	1990	59	697	17	630	73	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		13.200-1487.20	21470	96	1660	51	247	50	1908	01	672	40	608	38	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3
		12.672-1487.20	20612	11	1605	46	247	50	1852	96	655	89	593	38	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	3

1987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

24	678	75	613	15	667	20	603	62	661	75	598	68	656	30	593	70	650	86	588	85	639	93	578	98	629	08	569	13	618	19	559	28	607	89	692	81	571	03
30	690	88	623	04	680	16	615	34	671	70	610	40	669	25	605	47	663	82	600	50	652	93	590	71	642	04	580	85	631	14	570	99	620	25	609	37	596	96
30	699	85	633	15	689	13	623	46	683	68	618	52	678	23	613	59	672	39	608	67	661	90	598	83	651	01	588	94	640	12	579	12	629	23	618	34	607	45
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	696	44	630	07	685	55	620	22	674	66	610	36	663	77	600	50	652	82	641	99	631	10
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	694	53	628	34	683	64	618	49	674	75	608	64	661	85	650	96	640	08
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	692	61	626	60	681	72	616	75	670	83	659	94	649	05
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30
73	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30
33	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30
39	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30
47	683	38	618	25	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30
06	658	61	595	84	690	80	624	97	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30
44	646	87	585	22	679	05	614	35	695	38	629	11	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30
29	630	12	570	07	662	30	599	19	678	63	613	95	694	96	628	73	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	696	44	630	07	685	55	620	22	674	66	610	36	663	77	600	50	652	22	641	99	631	10
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	694	53	628	34	683	64	618	49	672	75	608	64	661	45	650	96	640	08
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	692	61	626	60	681	72	616	75	670	83	659	94	649	05						
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	699	03	632	41	688	14	677	25	666	36						
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	689	17	678	28		
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	693	43	686	54		
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	700	-	689	29		
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	692	84	681	95		
30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	697	43	686	54		
73	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	700	-	692	04		
38	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	700	-	700	-		
38	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	633	30	700	-	700	-	700	-		

1988

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE SANITARIO = GRUPPO C =

Maggiorazione fisse al 1° Giugno 19

QUALIFICA	STIPENDIO PENSIONABILE		COMPETENZE FISSE MENSILI ALL'8-SETT.1943 (escluse agg. Fasc				TOTALE		SENZA AGGIUNTA DI FAMIGLIA				PERSONALE FEMMINILE CONIUGATO				PERS.LE CONIUGATO SENZA PROLE MIN.ne				CONIUGATO CON 1 FIGLIO A CARICO				CONIUGATO CON 2 FIGLI A CARICO				CONIUGATO CON 3 FIGLI A CARICO				CONIUGA CON 4 FIGL CARI	
	Competenza base	Dal 1° dicembre 1943	Stipendio e supplem Serv. Alt.		Assegno tempor. di Guerra				Lordo		Netto		Lordo		Netto		Lordo		Netto		Lordo		Netto		Lordo		Netto		Lordo		Netto		Lordo	N
Infermiere Professionali vigili sanitari	11880	19323	85	1449	54	247	50	1697	04	609	11	551	06	658	61	595	84	690	79	624	96	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	63
	11264	18322	30	1385	34	247	50	1632	84	589	85	533	64	639	35	578	42	671	53	607	53	687	86	622	31	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	63
	10796	17463	03	1330	25	247	50	1577	75	573	32	518	68	622	82	563	47	655	-	592	58	671	33	607	35	687	66	622	13	700	-	633	29	700	-	63
	9944	16221	74	1250	69	247	50	1498	19	549	45	497	09	598	95	541	87	631	13	570	98	647	46	585	76	663	79	600	53	680	13	615	31	700	-	63
	9240	15356	39	1195	21	247	50	1442	71	532	80	482	03	582	30	526	81	614	43	555	92	630	81	570	69	647	14	585	47	663	48	600	45	696	15	62
	8800	14901	18	1166	03	247	50	1413	53	524	06	474	12	573	56	518	90	605	74	548	01	622	07	562	79	638	40	577	56	654	74	592	34	687	41	62
	8184	13858	01	1099	16	247	50	1346	66	503	99	455	96	533	49	482	65	585	67	529	86	602	-	544	63	618	33	559	40	634	67	574	19	667	34	60
	7656	12963	94	1041	85	247	50	1289	35	486	80	440	41	536	30	485	19	568	48	514	30	584	81	529	08	601	14	543	85	617	48	558	63	650	15	58
Ostetrica condotta residenziale	6160	10430	74	815	31	247	50	1062	91	418	81	378	90	468	31	423	68	500	49	452	79	516	82	467	57	533	15	482	34	549	49	497	12	582	16	52
	5720	9685	70	767	55	247	50	1015	05	414	53	365	98	454	03	410	76	486	21	439	87	502	54	454	65	518	87	469	42	535	21	484	16	567	88	813
	5280	8940	66	719	79	247	50	967	29	386	92	350	05	439	69	397	79	471	87	426	90	488	20	441	67	504	53	456	45	520	87	471	23	553	54	50

1989

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Maggiorazione temporanea delle competenze fisse al 1° Giugno 1944 disposta dal Com.do Milit.re Alleato

GRUPPO C =

AG-DI TA	PERSONALE FEMMINILE CONIUGATO				PER.LE (ONIUGATO) SENZA PROLE MIN.re				(ONIUGATO 1 CON FIGLIO A CARICO				(ONIUGATO CON 2 FIGLI A CARICO				(ONIUGATO CON 3 FIGLI A CARICO				(ONIUGATO CON 4 FIGLI A CARICO				(ONIUGATO CON 5 FIGLI A CARICO				(ONIUGATO CON 6 FIGLI A CARICO				(ONIU. GATO CON 7 FIGLI A CARICO		(ONIU. GATO CON 8 FIGLI A CARICO		(ONIU. GATO CON 9 FIGLI A CARICO	
tto	Lordo		Netto		Lordo		Netto		Lordo		Netto		Lordo		Netto		Lordo		Netto		Lordo		Netto		Lordo		Netto		Lordo		Netto					
706	658	61	595	84	690	79	624	96	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	700	-	700	-
364	639	35	578	42	671	53	607	53	687	86	622	31	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	700	-	700	-
868	622	82	563	47	655	-	592	58	671	33	607	35	687	66	622	13	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	700	-	700	-
709	598	95	541	87	631	13	570	98	647	46	585	76	663	79	600	53	680	13	615	31	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	700	-	700	-
203	582	30	526	81	614	43	555	92	630	81	570	69	647	14	585	47	663	48	600	45	696	15	629	81	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	700	-	700	-
412	573	56	518	90	605	74	548	01	622	07	562	79	638	40	577	56	654	74	592	34	687	41	621	90	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	700	-	700	-
596	533	49	482	65	585	67	529	86	602	-	544	63	618	33	559	40	634	67	574	19	667	34	603	74	700	-	633	29	700	-	633	29	700	-	700	-	700	-
041	536	30	485	19	568	48	514	30	584	81	529	08	601	14	543	85	617	48	558	63	650	15	588	19	682	82	617	75	700	-	633	29	700	-	700	-	700	-
890	468	31	423	68	500	49	452	79	516	82	467	57	533	15	482	34	549	49	497	12	582	16	526	68	614	83	556	24	647	49	585	78	680	16	700	-	700	-
598	454	03	410	76	486	21	439	87	502	54	454	65	518	87	469	42	535	21	484	16	567	88	513	76	600	55	543	32	633	22	572	87	665	89	698	55	700	-
005	439	69	397	79	471	87	426	90	488	20	441	67	504	53	456	45	520	87	471	23	553	54	500	79	586	21	530	34	618	88	559	90	651	55	684	22	700	-

7152

1990

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SALARIATI

Maggiorazio... disposta dal C...

CATEGORIE DI SALARIATI	Salario e Servizio attivo base 1° Marzo 1939	Salario e Servizio attivo dal 1° Dicembre 1943	Competenze fisse Mensili all'8 Settembre 1943, esclusa l'aggiunta di famiglia: Salario e Supplem.ti di S.a.	Competenze fisse Mensili all'8 Settembre 1943, esclusa l'aggiunta di famiglia: Assegno temporaneo di guerra	Competenze fisse Mensili all'8 Settembre 1943, esclusa l'aggiunta di famiglia: totale	Personale senza aggiunta di famiglia: Lordo	Netto R.M. 9.53	Netto R.M. 5.14	Personale femminile coniugato: Lordo	Netto R.M. 9.53	Netto R.M. 5.14	Personale coniugato senza prole minorenne: Lordo	Netto R.M. 9.53	Netto R.M. 5.14	Con... 1 fi... Lordo
Commessi	10.000 450	15.444 1.573 —	1090 83	247 50	1338 33	501 48	453 69	475 65	546 05	494 01	517 98	574 98	520 18	545 43	588 62
Capi operai	9.600 450	14.826 1.573 24	1051 23	247 50	1298 73	489 62	442 96	420 14	534 16	483 25	506 70	563 12	509 45	534 18	576 74
Capi agenti	9.200 450	14.208 1.573 48	1011 63	247 50	1259 13	477 74	432 21	453 14	522 29	472 51	495 44	551 24	498 71	522 91	564 86
Primi Uscieri	9.100 400	14.054 1.001 04	965 07	247 50	1212 57	463 79	419 59	439 90	508 33	459 89	482 20	537 28	486 08	509 66	550 94
" operai															
" ausiliari	8800 400	13.590 1001 72	935 37	247 50	1182 87	454 87	411 52	431 44	499 42	451 82	473 75	528 37	478 01	501 21	541 99
" agenti	8.500 400	13127 1001 40	905 67	247 50	1153 17	445 96	403 46	422 99	490 51	443 76	465 30	519 46	467 96	492 76	533 08
	8.500 300	13.127 715 40	887 33	247 50	1134 85	440 48	398 50	377 98	485 62	438 80	460 09	513 98	465 —	487 56	527 60
Uscieri	8.100 300	12.509 715 64	847 73	247 50	1095 23	428 62	387 77	417 79	473 11	428 02	448 79	502 07	454 23	476 26	515 68
Operai scelti	7.700 300	11.891 715 88	808 13	247 50	1055 63	416 68	376 97	395 22	461 24	417 28	437 53	490 19	443 47	464 99	503 80
Ausiliari 1ª cl.	7.300 300	11.274 715 12	768 53	247 50	1016 03	404 80	366 22	383 95	449 35	406 53	426 25	478 31	432 73	453 72	491 93
Agenti scelti	6.900 300	10.656 715 36	728 93	247 50	976 43	390 57	353 35	370 45	437 47	395 78	414 98	466 43	421 98	442 45	480 05
	6.900 200	10.656 500 16 50	715 18	247 50	962 68	385 08	348 38	365 29	433 35	392 05	411 07	462 31	418 25	438 55	475 93
Inservienti 1ª cl.	6.600 200	10.193 500 04 50	685 48	244 23	929 71	367 64	332 60	315 50	419 21	379 26	397 66	448 16	405 45	425 12	461 79
Operai 1ª classe	6.300 200	9.729 500 72 50	655 78	237 55	893 33	344 40	311 58	326 70	399 62	361 54	379 08	428 57	387 73	406 54	442 19
Agenti 1ª classe	6.000 200	9.266 500 40 50	626 08	230 87	856 95	312 24	382 48	396 19	380 02	343 80	360 49	408 97	370 —	387 75	422 59
Ausiliari 1ª classe	5.700 200	8.803 500 08 50	596 38	224 18	820 56	289 20	261 64	274 33	357 31	323 26	338 94	389 35	352 24	369 34	402 98

1991

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= Maggiorazione temporanea delle Competenze Fisse al 1° Giugno disposta dal Comando Militare Alleato =

Personale femminile coniugato				Personale coniugato senza prole minorenne					Coniugato con 1 figlio a carico				Coniugato con 2 figli a carico				Coniugato con 3 figli a carico				Coniugato con 4 figli a carico				Coniugato con 5 figli a carico				C 6
Netto R.M. 9.53		Netto R.M. 5.14		Lordo	Netto R.M. 9.53		Netto R.M. 5.14		Lordo	Netto R.M. 9.53		Netto R.M. 5.14	Lordo	Netto R.M. 9.53		Netto R.M. 5.14	Lordo	Netto R.M. 9.53		Netto R.M. 5.14	Lordo	Netto R.M. 9.53		Netto R.M. 5.14	Lordo	Netto R.M. 9.53		Netto R.M. 5.14	Lo
494	01	517	98	574	98	520	18	545 43	588	62	532	52	558 36	604	18	546	60	573 12	615	84	557	15	584 18	643	08	581	19	610 03	670	30	606	42	635 84	697
483	25	506	70	563	12	509	45	534 18	576	74	521	78	547 10	590	35	534	09	560 –	603	96	546	40	572 91	631	18	571	03	598 74	658	42	595	67	624 58	68
472	51	495	44	551	24	498	71	522 91	564	86	511	03	535 83	578	47	523	34	548 74	592	07	535	65	561 64	619	31	560	29	587 48	646	54	584	92	613 31	67
459	89	482	20	537	28	486	08	509 66	550	94	498	44	522 68	564	21	510	44	535 21	578	12	523	03	548 40	605	15	547	48	574 05	632	58	572	30	600 07	65
451	82	473	75	528	37	478	01	501 21	541	99	490	34	514 13	555	60	502	65	527 04	569	21	514	96	539 95	596	44	539	60	565 78	623	67	564	23	591 61	65
443	76	465	30	519	46	469	96	492 76	533	08	482	28	505 68	546	69	494	59	518 59	560	30	506	90	531 50	587	53	531	54	557 33	614	70	556	14	583 16	64
438	80	460	09	513	98	465	–	487 56	527	60	477	32	500 48	541	21	489	63	513 39	552	82	581	95	526 30	582	05	526	58	552 13	609	28	551	22	577 96	63
428	02	448	79	502	07	454	23	476 26	515	68	466	54	489 17	520	35	478	86	502 09	542	91	491	17	515 00	570	14	515	81	540 83	597	37	540	44	566 66	62
417	28	437	53	490	19	443	47	464 99	503	80	456	79	477 90	517	42	468	11	490 82	531	03	480	42	503 75	558	26	505	06	529 57	585	49	529	69	555 40	61
406	53	426	25	478	31	432	73	453 72	491	93	445	05	466 64	505	54	451	36	479 55	519	19	469	71	492 50	546	38	494	31	518 30	573	61	518	94	544 13	60
395	78	414	98	466	43	421	98	442 45	480	05	434	30	455 38	582	09	436	15	552 17	507	26	458	92	481 19	534	50	483	56	507 03	561	72	508	19	532 85	58
392	05	411	07	462	31	418	25	438 55	475	93	430	57	451 47	489	54	442	89	464 38	503	15	455	20	477 29	530	38	479	83	503 12	557	61	504	47	528 95	58
379	26	397	66	448	16	405	45	425 12	461	79	417	78	438 05	475	40	430	10	450 96	489	–	442	40	463 86	516	24	467	04	489 71	543	46	491	67	515 53	57
361	54	379	08	428	57	387	73	406 54	442	19	400	05	419 46	455	80	412	36	432 37	469	41	424	68	445 28	496	64	449	31	471 11	523	87	473	95	496 94	5
343	80	360	49	408	97	370	–	387 75	422	59	382	32	400 87	436	20	394	63	413 78	449	81	406	95	426 69	474	04	431	58	452 52	504	27	456	21	478 35	5
323	26	338	94	389	35	352	24	369 34	402	98	364	58	382 27	316	59	376	89	395 18	430	20	389	20	408 09	451	43	413	84	433 92	484	65	438	46	459 74	5

1992

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

poranea delle Competenze Fi//e al 1° Giugno 1944

o Militare Alleato =

Coniugato con 2 figli a carico						Coniugato con 3 figli a carico						Coniugato con 4 figli a carico						Coniugato con 5 figli a carico						Coniugato con 6 figli a carico						Coniugato con 7 figli a carico		Coniugato con 8 figlia carico		Coniugato con 9 figli a carico	
Lordo		Netto R.M. 9.53		Netto R.M. 5.14		Lordo		Netto R.M. 9.53		Netto R.M. 5.14		Lordo		Netto R.M. 9.53		Netto R.M. 5.14		Lordo		Netto R.M. 9.53		Netto R.M. 5.14		Lordo		Netto R.M 9.53		Netto R.M. 5.14							
604	18	546	60	573	12	615	84	557	15	584	18	643	08	581	19	610	03	670	30	606	42	635	84	697	52	631	05	661	67	700	-	700	-	700	-
590	35	534	09	560	-	603	96	546	40	572	91	631	18	571	03	598	74	658	42	595	67	624	58	685	44	620	30	650	40	700	-	700	-	700	-
578	47	523	34	548	74	592	07	535	65	561	64	619	31	560	29	587	48	646	54	584	92	613	31	673	75	609	54	639	12	700	-	700	-	700	-
564	21	510	44	535	21	578	12	523	03	548	40	605	15	547	48	574	05	632	58	572	30	600	07	659	80	596	92	625	89	687	02	700	-	700	-
555	60	502	65	527	04	569	21	514	96	539	95	596	44	539	60	565	78	623	67	564	23	591	61	650	89	588	86	617	43	678	11	700	-	700	-
546	69	494	59	518	59	560	30	506	90	531	50	587	53	531	54	557	33	614	70	556	17	583	16	641	98	580	80	608	98	669	20	700	-	700	-
541	21	489	63	513	39	552	82	581	95	526	30	582	05	526	58	552	13	609	28	551	22	577	96	636	50	575	84	603	78	663	72	690	95	700	-
520	35	478	86	502	09	542	91	491	17	515	00	570	14	515	81	540	83	597	37	540	44	566	66	624	59	565	07	592	49	651	80	679	03	700	-
517	42	468	11	490	82	531	03	480	42	503	75	558	26	505	06	529	57	585	49	529	69	555	40	612	70	554	31	581	21	639	92	667	15	694	38
505	54	451	36	479	55	519	19	469	71	492	50	546	38	494	31	518	30	573	61	518	94	544	13	600	82	543	56	569	94	628	04	655	27	682	50
582	09	436	15	552	17	507	26	458	92	481	19	534	50	483	56	507	03	561	72	508	19	532	85	588	95	532	82	558	68	616	17	643	40	670	63
489	54	442	89	464	38	503	15	455	20	477	29	530	38	479	83	503	12	557	61	504	47	528	95	584	83	529	09	554	77	612	05	639	27	666	51
475	40	430	10	450	96	489	-	442	40	463	86	516	24	467	04	489	71	543	46	491	67	515	53	570	69	516	30	541	36	597	91	625	14	652	36
455	80	412	36	432	37	469	41	424	68	445	28	496	64	449	31	471	11	523	87	473	95	496	94	551	08	498	56	522	75	578	31	605	54	632	77
436	20	394	63	413	78	449	81	406	95	426	69	477	04	431	58	452	52	504	27	456	21	478	35	531	49	480	84	504	17	558	71	585	94	613	17
316	59	376	89	395	18	430	20	389	20	408	09	451	43	413	84	433	92	484	65	438	46	459	74	511	87	463	08	485	56	539	09	566	33	593	55

1993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

1994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

1995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

536	604	18	546	60	573	12	615	84	557	15	584	18	643	08	581	19	610	03	670	30	606	42	635	84	697	52	631	05	661	67	700	-	700	-	700	-
510	590	35	534	09	560	-	603	96	546	40	572	91	631	18	571	03	598	74	658	42	595	67	624	58	685	44	620	30	650	40	700	-	700	-	700	-
583	578	47	523	34	548	74	592	07	535	65	561	64	619	31	560	29	587	48	646	54	584	92	613	31	673	75	609	54	639	12	700	-	700	-	700	-
568	564	21	510	44	535	21	578	12	523	03	548	40	605	15	547	48	574	05	632	58	572	30	600	07	659	80	596	92	625	89	687	02	700	-	700	-
513	555	60	502	65	527	04	569	21	514	96	539	95	596	44	539	60	565	78	623	67	564	23	591	61	650	89	588	86	617	43	678	11	700	-	700	-
568	546	69	494	59	518	59	560	30	506	90	531	50	587	53	531	54	557	33	614	70	556	17	583	16	641	98	580	80	608	98	669	20	700	-	700	-
548	541	21	489	63	513	39	552	82	581	95	526	30	582	05	526	58	552	13	609	28	551	22	577	96	636	50	575	84	603	78	663	72	690	95	700	-
517	520	35	478	86	502	09	542	91	491	17	515	00	570	14	515	81	540	83	597	37	540	44	566	66	624	59	565	07	592	49	651	80	679	03	700	-
490	517	42	468	11	490	82	531	03	480	42	503	75	558	26	505	06	529	57	585	49	529	69	555	40	612	70	554	31	581	21	639	92	667	15	694	38
464	505	54	451	36	479	55	519	19	469	71	492	50	546	38	494	31	518	30	573	61	518	94	544	13	600	82	543	56	569	94	628	04	655	27	682	50
538	582	09	436	15	552	17	507	26	458	92	481	19	534	50	483	56	507	03	561	72	508	19	532	85	588	95	532	82	558	68	616	17	643	40	670	63
447	489	54	442	89	464	38	503	15	455	20	477	29	530	38	479	83	503	12	557	61	504	47	528	95	584	83	529	09	554	77	612	05	639	27	666	51
405	475	40	430	10	450	96	489	-	442	40	463	86	516	24	467	04	489	71	543	46	491	67	515	53	570	69	516	30	541	36	597	91	625	14	652	36
446	455	80	412	36	432	37	469	41	424	68	445	28	496	64	449	31	471	11	523	87	473	95	496	94	551	08	498	56	522	75	578	31	605	54	632	77
382	436	20	394	63	413	78	449	81	406	95	426	69	474	04	431	58	452	52	504	27	456	21	478	35	531	49	480	84	504	17	558	71	585	94	613	17
327	316	59	376	89	395	18	430	20	389	20	408	09	451	43	413	84	433	92	484	65	438	46	459	74	511	87	463	08	485	56	539	09	566	33	593	55
365	407	51	368	67	386	56	421	12	380	99	399	47	448	35	405	62	425	30	475	58	430	26	451	13	502	80	454	88	476	96	530	02	357	25	584	48
386	387	70	350	75	367	77	401	31	363	07	380	68	428	54	387	70	406	51	455	77	412	33	432	34	482	99	436	96	458	16	510	21	537	44	564	67
396	374	10	338	45	354	87	387	71	350	76	367	78	414	95	375	40	393	62	442	18	400	04	419	45	469	39	424	66	445	26	496	55	523	84	551	08

1996

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= IMPIEGATI =
=AMMINISTRATIVI-TECNICI-SPECIALI=

GRUPPO C

Maggiora
1° Giugno 19

GRADO	STIPENDIO PENSIONABILE: Al 30 Novemb 1930	STIPENDIO PENSIONABILE: Dal 1° Dicemb 1943	COMPETENZE FISSE MENSILI ALL'8 SETT. 1943 (esclusa l'agg di Famª): Stipendio e supplem di Serv. A.	Assegno di Grado	Assegno tempor di guerra	Totale	PERSONALE SENZA AGGIUNTA DI FAMIGLIA: Lordo	Netto	PERSONALE FEMMINILE CONIUGATO: Lordo	Netto	PERSONALE (CONIUGATO SENZA PROLE MINORENNE): Lordo	Netto	CONIUGATO CON 1 FIGLIO A CARICO: Lordo	Netto	(CONIUGATO CON 2 FIGLI A CARICO: Lordo	Netto
Archivisti Capi	13.500 3000	19323 85 3303 23	1522 88	275 27	247 50	2045 65	782 58	708 –	782 58	708 –	782 58	708 –	782 58	708 –	782 58	708
	12.800 3000	18322 30 3303 23	1458 68	275 27	247 50	1981 45	777 02	702 96	782 58	708 –	782 58	708 –	782 58	708 –	782 58	708
	12.200 3.000	17463 03 3303 23	1403 59	275 27	247 50	1926 36	760 48	688 –	782 58	708 –	782 58	708 –	782 58	708 –	782 58	708
	11.300 3000	16.221 74 3303 23	1324 03	275 27	247 50	1846 80	736 62	666 42	782 58	708 –	782 58	708 –	782 58	708 –	782 58	708
IX	13.500	19.323 85	1.449 54	–	247 50	1697 04	609 11	551 06	658 61	595 84	690 70	624 96	700 –	633 30	700 –	633
	12.800	18.322 30	1385 34	–	247 50	1632 84	589 85	533 63	639 35	578 42	671 53	607 53	687 86	622 30	700 –	633
	12.200	17.463 03	1330 25	–	247 50	1577 75	573 32	518 68	622 82	563 46	655 –	592 58	671 33	607 35	687 66	622
	11.300	16.221 74	1250 69	–	247 50	1498 19	549 45	497 09	598 95	541 87	631 13	570 98	647 46	585 75	663 79	600
	10.500	15.356 39	1195 21	–	247 50	1442 71	532 80	482 02	582 30	526 81	614 48	555 92	630 81	570 69	647 14	585
	10.000	14.901 08	1166 03	–	247 50	1413 53	524 06	474 12	573 54	518 90	605 74	548 01	622 07	562 78	638 40	577
	9.300	13858 01	1099 16	–	247 50	1346 66	504 –	455 97	553 50	500 75	585 48	529 86	602 01	544 64	618 34	55
	8.700	12.963 94	1041 85	–	247 50	1289 35	486 80	440 41	536 30	485 19	568 48	514 30	584 81	529 08	601 14	54
X	12.200	17463 03	1293 59	–	247 50	1541 09	562 32	608 73	611 82	553 51	644 –	582 62	660 33	697 40	676 66	612
	11.300	16.526 40	1233 55	–	247 50	1481 05	544 31	492 44	593 81	537 22	625 99	566 33	642 32	581 10	658 65	595
	10.500	15.646 12	1177 13	–	247 50	1424 63	527 40	477 14	576 90	521 92	609 08	551 03	625 41	565 80	641 74	58
	10.000	14.901 08	1129 37	–	247 50	1376 87	513 06	464 16	562 56	508 94	594 77	538 06	611 07	552 83	627 40	568
	9.300	13.858 01	1062 50	–	247 50	1310 –	493 –	446 02	542 50	490 80	574 68	519 91	591 01	534 68	607 34	54
	8.700	12.963 94	1005 19	–	247 50	1252 69	475 80	430 45	525 30	475 24	567 48	513 40	583 81	528 17	600 14	54
	8.000	11.920 87	938 33	–	247 50	1185 83	455 75	412 32	505 25	457 10	547 43	495 26	563 76	510 03	580 09	52
	7.300	10.877 78	871 16	–	247 50	1118 66	435 20	393 72	484 70	438 51	516 88	467 62	533 21	482 39	549 54	49
XI	10.500	15.646 12	1.163 38	–	247 50	1410 88	523 28	473 41	572 78	518 19	504 96	547 30	621 39	562 17	637 72	57
	10.000	14.901 08	1.115 62	–	247 50	1363 12	508 94	460 44	558 44	505 22	590 62	534 33	606 95	549 10	623 28	56
	9300	13.858 01	1.048 75	–	247 50	1296 25	488 88	442 29	538 38	487 07	570 76	516 18	586 89	530 96	603 22	54
	8.700	12963 94	991 44	–	247 50	1238 94	471 68	426 73	521 18	471 51	553 36	500 62	569 69	515 39	586 02	53
	8.000	11.920 87	924 58	–	247 50	1172 08	451 63	408 59	501 13	453 37	533 31	482 48	549 64	497 26	565 97	51
	7.300	10.877 78	857 71	–	247 50	1105 21	431 56	390 43	481 06	435 21	513 24	464 33	529 57	479 10	545 90	49
	6900	10.281 75	819 51	–	247 50	1067 01	420 11	380 07	469 61	424 85	501 79	453 97	518 12	468 74	534 45	48
	6.500	9.685 70	781 30	–	247 50	1028 80	408 65	369 70	458 15	414 49	490 33	443 60	506 66	458 37	522 99	47
XII	9.300	13.855 01	1.035 –	–	247 50	1282 50	484 75	438 55	534 25	483 33	586 43	512 45	582 36	527 22	599 10	54
	8.700	12.963 94	977 69	–	247 50	1225 19	467 55	422 99	517 05	467 77	549 23	496 89	565 56	511 66	581 89	52
	8.000	11.920 87	910 83	–	247 50	1158 33	447 50	404 85	497 –	449 63	529 18	478 75	545 51	493 52	561 81	50
	7.300	10.877 78	843 96	–	247 50	1091 46	427 43	386 69	476 93	431 48	519 11	469 64	535 44	484 41	551 77	49

1997

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRUPPO C

Maggiorazione temporanea delle Competenze Fisse al 1° Giugno 1944 disposta dal Comando Militare Alleato -

PERSONALE SENZA AGGIUN. DI FAMIGLIA		PERSONALE FEMMINILE CONIUGATO		PERSONALE (CONIUGATO SENZA PRO LE MINORENNE		CONIUGATO CON 1 FIGLIO A CARICO		CONIUGATO CON 2 FIGLI A CARICO		CONIUGATO CON 3 FIGLI A CARICO		CONIUGATO CON 4 FIGLI A CARICO		CONIUGATO CON 5 FIGLI A CARICO		CONIUGATO CON 6 FIGLI A CARICO		(CONIUG. CON 7 FIGLI A CARICO	(CONIUG. CON 8 FIGLI A CARICO	CONIUG. CON 9 FIGLI A CARICO
Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto			
782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	780 01	769 12
782 02	702 96	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	782 58	775 54
782 48	688 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	782 58	781 04
782 62	666 42	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	708 -	782 58	782 58	782 58
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -
700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	633 30	700 -	700 -	700 -

1998

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IMPIEGATI

AMMINISTRATIVI-TECNICI-SPECIALI — GRUPPI A-B

Maggiora... al 1° Giugn...

GRADO	STIPENDIO ANNUO PENSIONAB. AL 30 NOV 1930	STIPENDIO ANNUO PENSIONAB. AL 1° DICEM. 1943	COMPETENZE FISSE MENSILI ALL'8 SETTEMBRE 1943 ESCLUSA L'AGGIUNTA DI FAMIGLIA: STIPENDIO E SERVIZIO ATTIVO	ASSEGNO DI GUERRA	ASSEGNI FISSI	TOTALE	PERSONALE PRIVO DI AGGIUNTA DI FAM. Lordo	Netto	PERSONALE FEMMINILE CONIUGATO Lordo	Netto	CONIUGATI SENZA PROLE MINORE Lordo	Netto	CONIUGATO CON 1 FIGLIO A CARICO Lordo	NETTO	CONIUGATI CON 2 FIGLI A CARICO Lordo	Netto	CONIUGATI CON 3 A CARICO Lordo
II	6.000	6.000 –	4139 17	247 50	500 –	4886 57	572 67	518 09	–		502 33	454 46	486 –	439 69	469 65	424 89	453 32
	35.600	49.270 06															
	6.000	6.000 –	3789 37	247 50	500 –	4536 87	542 63	581 39	–		588 18	532 13	577 19	522 18	566 39	512 41	555 51
	32.000	43.813 18															
III	29.000	39.705 68	3333 57	247 50	440 –	4.021 07	727 39	658 43	–	–	673 34	609 17	662 45	599 32	651 55	589 46	640 67
	29.000	39.705 68	3333 57	247 50	– –	3581 07	641 89	580 72	–	–	614 67	556 09	609 22	551 16	603 77	546 23	596 57
	27.000	36.967 36	3158 03	247 50	440 –	3845 53	747 45	676 22	–	–	708 45	640 93	697 55	631 07	686 65	621 21	675 17
	27.000	36.967 36	3158 03	247 50	– –	3405 53	659 45	596 60	–	–	632 22	571 97	626 78	567 05	621 32	562 11	615 89
IV	25.000	34.229 04	2808 34	247 50	380 –	3435 84	770 42	697 –	–	–	743 20	672 38	737 75	667 44	732 30	662 52	726 86
	25.000	34.229 04	2808 34	247 50	– –	3055 84	694 42	628 24	–	–	667 20	503 62	661 75	598 68	656 30	593 76	650 86
	23.000	32.206 42	2678 68	247 50	380 –	3306 18	783 38	708 72	–	–	756 16	584 10	750 70	679 17	745 25	674 23	739 81
	23.000	32.206 42	2678 68	247 50	– –	2926 18	700 –	633 30	–	–	680 16	615 34	674 70	610 10	609 26	608 67	663 82
	22.000	30.806 15	2588 92	247 50	380 –	3216 42	792 35	716 84	–	–	765 13	692 21	759 58	687 21	754 23	682 35	748 79
	22.000	30.806 15	2588 92	247 50	– –	2836 42	700 –	633 30	–	–	689 13	623 46	683 68	618 52	678 23	613 59	672 79
V	21.000	29.405 84	2352 49	247 50	300 –	2899 99	790 –	714 72	– –	– –	772 78	699 13	767 33	694 20	759 88	687 46	756 44
	21.000	29.405 84	2352 49	247 50	– –	2599 99	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	790 –	633 30	700 –	633 30	696 44
	20.000	28.005 54	2262 73	247 50	300 –	2810 23	790 –	714 72	– –	– –	781 76	707 26	776 30	702 33	790 –	714 72	765 52
	20.000	28.005 54	2262 73	247 50	– –	2510 23	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	699 96
	19.000	26.605 31	2172 97	247 50	300 –	2720 47	790 –	714 72	– –	– –	790 –	714 72	785 28	710 44	779 83	705 51	774 39
	19.000	26.605 31	2172 97	247 50	– –	2420 47	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –
VI	18.000	25.205 02	1964 04	247 50	– –	2270 94	717 82	649 41	712 96	645 01	717 83	649 42	717 83	649 42	717 83	649 42	717 83
	900	712 80	59 40														
	18.000	25.765 13	1999 94	247 50	– –	2247 44	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –
	17.500	25.049 43	1954 06	244 50	– –	2201 56	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –
	16.700	23.904 34	1880 56	247 50	– –	2128 16	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700	633 30	700 –
VII	17.000	24.333 74	1871 52	247 50	– –	2119 02	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –
	16.700	23.904 34	1844 –	247 50	– –	2091 50	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –
	16.200	23.188 62	1798 12	247 50	– –	2045 62	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –
	15.900	22.759 20	1770 59	247 50	– –	2018 09	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –
	15.700	22.186 62	1733 89	247 50	– –	1981 39	694 42	628 24	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –
VIII	16.700	23.904 34	1816 50	247 50	– –	2064 –	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –
	15.900	22.759 20	1743 09	247 50	– –	1990 59	697 17	630 73	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –
	15.000	21.470 96	1660 51	247 50	– –	1908 01	672 40	608 33	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –
	14.000	20.612 11	1605 46	247 50	– –	1852 96	555 90	593 39	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700 –	633 30	700

2007

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRVPPI A-B

Maggiorazione temporanea delle Competenze fisse al 1° Giugno 1944 disposta dal Com.do Milit.re Alleato -

E PRIVO FAM.		PERSONALE FEMMINILE CONIUGATO		CONIUGATI SENZA PROLE MINORE		CONIUGATO CON 1 FIGLIO A CARICO		CONIUGATI CON 2 FIGLI A CARICO		CONIUGATI CON 3 FIGLI A CARICO		CONIUGATI CON 4 FIGLI A CARICO		CONIUGATI CON 5 FIGLI A CARICO		CONIUGATI CON 6 FIGLI A CARICO		CONIUGATI CON 7 FIGLI A CARICO	CONIUGATI CON 8 FIGLI A CARICO	CONIUGATI CON 9 FIGLI A CARICO
Netto		Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto	Lordo	Netto			
718 09		—		502 33	454 46	486 —	439 69	469 65	424 89	453 32	410 12	420 55	380 47	387 98	351 —	355 31	321 45	322 64	289 97	257 70
781 39		—		588 18	532 13	577 19	522 18	566 39	512 41	555 51	502 57	525 59	475 50	493 92	446 85	460 25	416 39	427 58	293 31	362 24
658 43		—	—	673 34	609 17	662 45	599 32	651 55	589 46	640 67	579 61	618 88	559 90	597 11	540 20	575 32	520 49	553 55	531 65	498 98
580 72		—	—	614 67	556 09	609 22	551 16	603 77	546 23	596 57	539 81	574 88	520 09	553 11	500 40	531 32	480 68	509 65	487 77	465 98
776 22		—	—	708 45	640 93	697 55	631 07	686 65	621 21	675 17	611 37	654 —	591 68	632 21	571 96	610 43	552 26	588 65	566 87	545 09
696 60		—	—	632 22	571 97	626 78	567 05	621 32	562 11	615 89	557 20	605 —	547 35	588 21	532 15	566 43	512 45	544 65	522 87	501 09
697 —		—	—	743 20	672 38	737 75	667 44	732 30	662 52	726 86	657 59	715 97	547 74	696 15	629 81	674 37	610 10	652 59	630 81	609 13
628 24		—	—	667 20	503 62	661 75	598 68	656 30	593 76	650 86	588 83	639 97	578 49	629 08	569 23	618 19	559 28	607 29	592 81	571 03
808 72		—	—	756 16	584 10	750 70	679 17	745 25	674 23	739 81	669 31	728 93	659 46	718 04	549 61	700 30	633 57	678 52	656 74	634 96
733 30		—	—	680 16	615 34	674 70	619 10	609 26	608 67	663 82	600 56	652 93	590 30	642 04	580 85	631 15	571 —	620 55	609 36	596 96
716 84		—	—	765 13	692 21	759 58	687 21	754 23	682 35	748 79	577 43	738 —	667 58	727 01	557 72	716 23	647 97	696 47	674 69	652 91
633 30		—	—	689 13	623 46	683 68	618 52	678 23	613 59	672 79	508 67	661 90	598 83	651 01	588 57	640 12	579 22	629 23	618 34	607 45
714 72	— —	—	— —	772 78	699 13	767 33	694 20	759 88	687 46	756 44	684 35	745 55	674 50	734 66	664 65	723 76	654 78	712 88	701 99	691 10
633 30	700 —	633	30	700 —	633 30	790 —	633 30	700 —	633 30	696 44	630 07	685 55	620 22	674 66	610 36	663 76	600 50	652 88	641 99	631 10
714 72	— —	—	— —	781 76	707 26	776 30	702 33	790 —	714 72	765 52	692 56	753 53	681 72	743 64	672 77	732 85	663 —	721 85	710 96	700 08
633 30	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	699 96	633 25	694 53	628 34	683 64	618 49	672 75	608 64	661 85	650 96	640 08
714 72	— —	—	— —	790 —	714 72	785 28	710 44	779 83	705 51	774 39	700 59	763 50	690 75	752 61	680 89	741 72	571 06	730 83	719 94	709 05
633 30	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	692 61	626 60	681 72	516 65	670 83	659 94	649 05
649 41	712 96	645	01	717 83	649 42	717 83	649 42	717 83	649 42	717 83	649 42	717 83	649 42	717 83	649 42	717 83	649 42	714 50	646 42	703 61	692 72	681 83
633 30	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	699 93	632 41	688 14	677 25	666 36
633 30	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	692 62	681 73	670 84
633 30	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	689 17	678 28
633 30	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	690 08	678 99
633 30	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	692 84	681 95
633 30	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	697 43	686 54
628 24	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	700 —	689 29
633 30	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	695 57	684 70
630 73	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	700 —	692 04
908 33	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	700 —	700 —
933 39	700 —	633	30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	633 30	700 —	700 —	700 —

2002

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

2003

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

2004

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA PER IL PERSO

secondo la Deliberazione N.° 2273 del 10 Luglio 1942, xx· (in vigore dal

GRADO GERARCHICO	Percorrenze di oltre Km. 20 con pernottamento - INTERA -		Percorrenze senza pernottamento effettuate, anche in parte, in o									
			OLTRE Km 20 " ore 12 — 2/3		OLTRE Km 20 DA 6 A 12 ore — 1/2		DA 10 A 20 Km FINO A 6 ore — 3/10		DA 6 A 10 Km FINO A 6 ore — 2/10	
	Personale tecnico e amministr.vo gruppo A gradi II a V·	Altro personale	Personale tecnico e amministr.vo gruppo A gradi II a V·	Altro personale	Personale tecnico e amministr.vo gruppo A gradi II a V·	Altro personale	Personale tecnico e amministr.vo gruppo A gradi II a V·	Altro personale	Personale tecnico e amministr.vo gruppo A gradi II a V·	Altro personale
II	103 34	120 ·	63 34	80 ·	43 34	60 ·	19 34	36 ·	7 34	24 ·
III	85 34	100 ·	52 ·	66 66	35 34	50 ·	15 34	30 ·	5 34	20 ·
IV	77 34	90 ·	47 34	60 ·	32 34	45 ·	14 34	27 ·	5 34	18 ·
V	70 ·	80 ·	43 32	53 32	30 ·	40 ·	14 ·	24 ·	6 ·	16 ·
VI	· ·	70 ·	· ·	46 66	· ·	35 ·	· ·	21 ·	· ·	14 ·
VII	· ·	65 ·	· ·	43 32	· ·	32 50	· ·	19 50	· ·	13 ·
VIII	· ·	60 ·	· ·	40 ·	· ·	30 ·	· ·	18 ·	· ·	12 ·
IX · X	· ·	55 ·	· ·	36 66	· ·	27 50	· ·	16 50	· ·	11 ·
XI · XII	· ·	50 ·	· ·	33 32	· ·	25 ·	· ·	15 ·	· ·	10 ·
SALARIATI	· ·	35 ·	· ·	23 32	· ·	17 50	· ·	10 60	· ·	7 ·

2005

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA PER IL PERSONALE DEL GOVERNATORATO

ondo la Deliberazione N.° 2273 del 10 Luglio 1942,xx· (in vigore dal 1° Agosto succ.)

enze senza pernottamento effettuate, anche in parte, in ore extra ufficio

20 12 2/3		OLTRE Km 20 DA 6 A 12 ore 1/2		DA 10 A 20 Km FINO A 6 ore 3/10		DA 6 A 10 Km FINO A 6 ore 2/10		DA 3 A 6 Km FINO A 6 ore 1/10		Indennità chilometrica		Annotazioni
Altro personale		Personale tecnico e amministr.vo gruppo A gradi II a V·	Altro personale	Personale tecnico e amministr.vo gruppo A gradi II a V·	Altro personale	Personale tecnico e amministr.vo gruppo A gradi II a V·	Altro personale	Personale tecnico e amministr.vo gruppo A gradi II a V·	Altro personale			
80 ·		43 34	60 ·	19 34	36 ·	7 34	24 ·	· ·	12 ·	0	77	Per le trasferte compiute durante l'orario d'ufficio (anche per l'intera sua durata) non è dovuta nessuna indennità.
66	66	35 34	50 ·	15 34	30 ·	5 34	20 ·	· ·	10 ·	0	77	
60 ·		32 34	45 ·	14 34	27 ·	5 34	18 ·	· ·	9 ·	0	77	Al personale dell'Ufficio Tecnico che percepisce l'indennità di cantiere non è parimenti dovuta alcuna indennità di trasferta.
53	32	30 ·	40 ·	14 ·	24 ·	6 ·	16 ·	· ·	8 ·	0	77	
46	66	· ·	35 ·	· ·	21 ·	· ·	14 ·	· ·	7 ·	0	77	·
43	32	· ·	32 50	· ·	19 50	· ·	13 ·	· ·	6 50	0	58	
40 ·		· ·	30 ·	· ·	18 ·	· ·	12 ·	· ·	6 ·	0	58	
36	66	· ·	27 50	· ·	16 50	· ·	11 ·	· ·	5 50	0	58	7136
33	32	· ·	25 ·	· ·	15 ·	· ·	10 ·	· ·	5 ·	0	58	Il supplemento delle spese di viaggio è pari ad 1/10 delle spese stesse detratto il 22,56% (doppio 12%) cioè 1/10 x 0,7754.
23	32	· ·	17 50	· ·	10 60	· ·	7 ·	· ·	3 50	0	58	

2006

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITA' GIORNALIERA PER OFFESE BELLICHE IN VIGORE

PERSONALE	DIPENDENTI SENZA AGGIUNTA DI FAMIGLIA		DIPENDENTI CONIUGATI SENZA PROLE MINORE		DIPENDENTI CONIUGATI CON AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER FIGLI MIN									
					1		2		3		4		5	
PERSONALE DI RUOLO														
Impiegati: grado II	29	28	35	18	36	35	37	53	38	72	41	06	43	44
III	22	61	28	51	29	68	30	86	32	05	34	39	36	77
IV	19	28	25	18	26	35	27	53	28	72	31	06	33	44
V	16	04	21	84	23	01	24	19	25	38	27	72	30	10
VI	17	37	23	27	24	41	25	62	26	81	29	15	31	53
VII	16	04	21	60	22	77	23	95	25	14	27	48	29	86
VIII	16	04	19	94	21	11	22	29	23	48	25	82	28	20
IX-X	16	04	18	27	19	44	20	62	21	81	24	15	26	53
XI-XII	16	04	16	60	17	77	18	95	20	14	22	48	24	86
Salariati	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	17	89
PERSONALE NON DI RUOLO														
Impiegati: gruppo A	16	04	16	48	17	30	18	13	18	95	20	59	22	2
B	16	04	16	48	17	30	18	13	18	95	20	59	22	2
C	16	04	16	04	16	04	16	46	17	28	18	91	20	5

2007

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SPQR
RAGIONERIA GENERALE - DIV. III

GIORNALIERA PER OFFESE BELLICHE IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

LE	DIPENDENTI SENZA AGGIUNTA DI FAMIGLIA		DIPENDENTI CONIUGATI SENZA PROLE MINORE		DIPENDENTI CONIUGATI O VEDOVI CON AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER FIGLI MINORI A CARICO IN NUMERO DI															
					1		2		3		4		5		6		7		8		9	
OLO																				
II	29	28	35	18	36	35	37	53	38	72	41	06	43	44	45	80	48	16	50	51	52	87
III	22	61	28	51	29	68	30	86	32	05	34	39	36	77	39	13	41	49	43	84	46	20
IV	19	28	25	18	26	35	27	53	28	72	31	06	33	44	35	80	38	16	40	51	42	87
V	16	04	21	84	23	01	24	19	25	38	27	72	30	10	32	46	34	82	37	17	39	53
VI	17	37	23	27	24	44	25	62	26	81	29	15	31	53	33	89	36	25	38	60	40	96
VII	16	04	21	60	22	77	23	95	25	14	27	48	29	86	32	22	34	58	36	93	39	29
VIII	16	04	19	94	21	11	22	29	23	48	25	82	28	20	30	56	32	92	35	27	37	63
IX-X	16	04	18	27	19	44	20	62	21	81	24	15	26	53	28	89	31	25	33	60	35	96
XI-XII	16	04	16	60	17	77	18	95	20	14	22	48	24	86	27	22	29	58	31	93	34	29
	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	17	89	19	36	21	82	23	78	25	76
RUOLO																				
A	16	04	16	48	17	30	18	13	18	95	20	59	22	24	23	87	25	53	27	18	28	82
B	16	04	16	48	17	30	18	13	18	95	20	59	22	24	23	87	25	53	27	18	28	81
C	16	04	16	04	16	04	16	46	17	98	18	01	20	52	22	20	23	84	25	51	26	41

2,0 0 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DI RUOLO															
Impiegati : grado II	29	28	35	18	36	35	37	53	38	72	41	06	43	44
III	22	61	28	51	29	68	30	86	32	05	34	39	36	77
IV	19	28	25	18	26	35	27	53	28	72	31	06	33	44
V	16	04	21	84	23	01	24	19	25	38	27	72	30	10
VI	17	37	23	27	24	41	25	62	26	81	29	15	31	53
VII	16	04	21	60	22	77	23	95	25	14	27	48	29	86
VIII	16	04	19	94	21	11	22	29	23	48	25	82	28	20
IX-X	16	04	18	27	19	44	20	62	21	81	24	15	26	53
XI-XII	16	04	16	60	17	77	18	95	20	14	22	48	24	86
Salariati	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	17	89
PERSONALE NON DI RUOLO														
Impiegati : gruppo A	16	04	16	48	17	30	18	13	18	95	20	59	22	24
B	16	04	16	48	17	30	18	13	18	95	20	59	22	24
C	16	04	16	04	16	04	16	16	17	28	18	92	20	57
Salariati	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04

2009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MOLO																						
do II	29	28	35	18	36	35	37	53	38	72	41	06	43	44	45	80	48	16	50	51	52	87
III	22	61	28	51	29	68	30	86	32	05	34	39	36	77	39	13	41	49	43	84	46	20
IV	19	28	25	18	26	35	27	53	28	72	31	06	33	44	35	80	38	16	40	51	42	87
V	16	04	21	84	23	01	24	19	25	38	27	72	30	10	32	46	34	82	37	17	39	53
VI	17	37	23	27	24	44	25	62	26	81	29	15	31	53	33	89	36	25	38	60	40	96
VII	16	04	21	60	22	77	23	95	25	14	27	48	29	86	32	22	34	58	36	93	39	29
VIII	16	04	19	94	21	11	22	29	23	48	25	82	28	20	30	56	32	92	35	27	37	63
IX-X	16	04	18	27	19	44	20	62	21	81	24	15	26	53	28	89	31	25	33	60	35	96
XI-XII	16	04	16	60	17	77	18	95	20	14	22	48	24	86	27	22	29	58	31	93	34	29
	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	17	89	19	36	21	82	23	78	25	76
DI RUOLO																						
90 A	16	04	16	48	17	30	18	13	18	95	20	59	22	24	23	87	25	53	27	18	28	82
B	16	04	16	48	17	30	18	13	18	95	20	59	22	24	23	87	25	53	27	18	28	81
C	16	04	16	04	16	04	16	16	17	28	18	92	20	57	22	20	23	86	25	51	27	14
	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	16	04	16	94	18	31	19	67

2010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

IMPIEGATI

	Lordo mensile	R.M. 9.53%	Netto Mensile
Personale femminile coniugato	214 50	20 44	194 06
Coniugato senza prole minorenne	353 92	33 72	320 20
Coniugato o vedovo con figli minori a carico in numero di: 1	424 71	40 47	384 24
2	495 50	47 21	448 29
3	566 28	53 95	512 33
4	707 85	67 44	640 41
5	849 42	80 93	768 49
6	990 99	94 42	896 57
7	1132 56	— —	1132 56
8	1274 13	— —	1274 13

SALARIATI

R.M. 9.53 %

	Lordo Mensile	R.M. 9.53%	Netto Mensile
Personale femminile coniugato	193 05	18 39	174 66
Coniugato senza prole minorenne	318 53	30 35	288 18
Coniugato o vedovo con figli minori a carico in numero di: 1	377 52	35 97	341 55
2	436 50	41 59	394 91
3	495 50	47 21	448 29
4	613 47	58 45	555 02
5	731 44	69 69	661 75
6	849 42	80 93	768 49
7	967 40	— —	967 40
8	1085 37	— —	1085 37

R.M. 5.14 %

	Lordo mensile	R.M. 5.14%	Netto Mensile
Personale femminile coniugato	193 05	9 92	183 07
Coniugato senza prole minorenne	318 53	16 37	302 16
Coniugato o vedovo con figli minori a carico in numero di: 1	377 52	19 40	358 12
2	436 50	22 43	414 07
3	495 50	25 46	470 04
4	613 47	31 52	581 95
5	731 44	37 59	693 85
6	849 42	43 65	805 77
7	967 40	— —	967 40
8	1085 37	— —	1085 37

(1)

2011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DI FAMIGLIA — ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA (1)

SALARIATI

A. 9.53% R.M.	A. 9.53% Netto Mensile	R.M. 5.14% Lordo mensile	R.M. 5.14% R.M.	R.M. 5.14% Netto Mensile
18 39	174 66	193 05	9 92	183 07
30 35	288 18	318 53	16 37	302 16
35 97	341 55	377 52	19 40	358 12
41 59	394 91	436 50	22 43	414 07
47 21	448 29	495 50	25 46	470 04
58 45	555 02	613 47	31 52	581 95
69 69	661 75	731 44	37 59	693 85
80 93	768 49	849 42	43 65	805 77
— —	967 40	967 40	— —	967 40
— —	1085 37	1085 37	— —	1085 37

QVALIFICHE		Totale competenze mensile	Assegno lordo mensile	R.M. 9.53%	R.M. 5.14%	Assegno netto mensile
Impiegati		— —	321 75	30 66	— —	291 09
Salariati dei primi 4 gruppi		— —	321 75	30 66	— —	291 09
		— —	321 75		16 53	305 22
Salariati 5° gruppo		757 42	321 75	30 66		291 09
			321 75		16 53	305 22
	Inserv. II cl.	718 81	321 75	30 66		291 09
	Operai II "		321 75		16 53	305 22
	Agenti II "	680 20	315 96	30 10		285 86
			315 96		16 24	299 72

(1) L'assegno temporaneo di guerra viene determinato come appresso:

a) in ragione del 58.50% sulle prime L. 400 mensili di retribuzione

b) " " " 29.25% sulle successive L. 300 mensili di retribuzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Persone/femminile coniugato		214	50	20	44	194	06	193	05	18	39	174	66	193	05	9	92	183	07
Coniugato senza prole minorenne		353	92	33	72	320	20	318	53	30	35	288	18	318	53	16	37	302	16
Coniugato o vedovo con figli minori a carico in numero di:	1	424	71	40	47	384	24	377	52	35	97	341	55	377	52	19	40	358	12
	2	495	50	47	21	448	29	436	50	41	59	394	91	436	50	22	43	414	07
	3	566	28	53	95	512	33	495	50	47	21	448	29	495	50	25	46	470	04
	4	707	85	67	44	640	41	613	47	58	45	555	02	613	47	31	52	581	95
	5	849	42	80	93	768	49	731	44	69	69	661	75	731	44	37	59	693	85
	6	990	99	94	42	896	57	849	42	80	93	768	49	849	42	43	65	805	77
	7	1132	56	–	–	1132	56	967	40	–	–	967	40	967	40	–	–	967	40
	8	1274	13	–	–	1274	13	1085	37	–	–	1085	37	1085	37	–	–	1085	37
	9	1415	70	–	–	1415	70	1203	34	–	–	1203	34	1203	34	–	–	1203	34

2013

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

39	174	66	193	07	9	92	183	07											
35	288	18	318	53	16	37	302	16	Salariati dei primi 4 gruppi			—	—	321	75	30	66	—	—	291	09
												—	—	321	75			16	53	305	22
97	341	55	377	52	19	40	358	12											
59	394	91	436	50	22	43	414	07				757	42	321	75	30	66			291	09
														321	75			16	53	305	22
21	448	29	495	50	25	46	470	04	Salariati 5° gruppo	In serv. II cl.				321	75	30	66			291	09
										Operai II "		718	81								
45	555	02	613	47	31	52	581	95						321	75			16	53	305	22
										Agenti II "											
69	661	75	731	44	37	59	693	85						315	96	30	10			285	86
												680	20								
93	768	49	849	42	43	65	805	77						315	96			16	24	299	72
—	967	40	967	40	—	—	967	40													
—	1085	37	1085	37	—	—	1085	37													
—	1203	34	1203	34	—	—	1203	34													

(1) L'assegno temporaneo di guerra viene determinato come appresso:

a) in ragione del 58.50 % sulle prime L. 400 mensili di retribuzione

b) " " " 29.25 % sulle successive L. 300 mensili di retribuzione

IL CAPO DIVISIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

2014

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE SANITAR

GRUPPO C

Qualifica	Competenza base	Stipendio ANNUO	Servizio attivo ANNUO	Stipendio MENSILE	Servizio attivo MENSILE	Totale MENSILE	Imponibile mensile	RITENU Pensione 8%	Infadel 1.50%	R. 9
IX	11.880	19.323 85	3289 –	1.610 32	274 08	1.884 40	1.730 25	130 –	24 15	16
	11.264	18.322 30	3.289 –	1.526 86	274 08	1.800 94	1.654 71	123 33	22 90	15
	10.736	17.463 03	3.289 –	1.455 25	274 08	1.729 33	1.590 83	116 67	21 83	17
	9.944	16.221 74	3.289 –	1.351 82	274 08	1.625 90	1.492 29	113 33	20 28	14
	8.800	15.356 39	3.289 –	1.279 70	274 08	1.553 78	1.431 25	103 33	19 20	13
Infermiere professionali / Vigili Sanitari	8.184	13.858 01	3.289 –	1.154 83	274 08	1.428 91	1.318 26	93 33	17 32	12
	7.656	12.963 94	3289 –	1.080 33	274 08	1.354 41	1.251 54	86 67	16 20	11
XII	6.160	10.430 74	2.288 –	869 56	190 67	1.060 23	977 19	70 –	13 04	9
	5.720	9.685 70	2.288 –	807 14	190 67	997 81	922 37	63 33	12 11	8
Ostetrica condotta residenziale	5.280	8.940 66	2288 –	745 05	190 67	935 72	864 54	60 –	11 18	8

N.B. 1° Le ritenute 8% per pensione sono calcolate sullo stipendio arrotondato

2015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE SANITARIO

GRUPPO C

Stipendio	Servizio attivo	Totale	Imponibile mensile	RITENUTE				Imponibile mensile	RITENUTE			
MENSILE				Pensione 8%	Infadel 1.50%	R.M.eC 9.53%	Fondo garanzia 0.25%		Pensione 6%	Infadel 1.50%	R.M.eC. 9.53%	Fondo garanzia 0.25%
32	274 08	1.884 40	1.730 25	130 –	24 15	164 86	4 03	1.763 63	96 62	24 15	168 04	4 03
86	274 08	1.800 94	1.654 71	123 33	22 90	157 66	3 82	1.686 43	91 61	22 90	160 68	3 82
25	274 08	1.729 33	1.590 83	116 67	21 83	151 57	3 64	1.620 19	87 31	21 83	154 37	3 64
82	274 08	1.625 90	1.492 29	113 33	20 28	142 18	3 38	1.524 51	81 11	20 28	145 25	3 38
70	274 08	1.553 78	1.431 25	103 33	19 20	136 37	3 20	1.457 80	76 78	19 20	138 90	3 20
83	274 08	1.428 91	1.318 26	93 33	17 32	125 60	2 89	1.342 30	69 29	17 32	127 89	2 89
33	274 08	1.354 41	1.251 54	86 67	16 20	119 24	2 70	1.273 39	64 82	16 20	121 33	2 70
56	190 67	1.060 23	977 19	70 –	13 04	93 11	2 17					
14	190 67	994 81	922 37	63 33	12 11	87 88	2 02					
05	190 67	935 72	864 54	60 –	11 18	82 37	1 86					

7153

r pensione sono calcolate sulle stipendio arrotondato di 500 in 500 lire

IL CAPO DIVISIONE

2018

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualifica	Competenza base	Stipendio ANNUO	Servizio attivo ANNUO	Stipendio MENSILE	Servizio attivo MENSILE	Totale MENSILE	Imponibile mensile	RITEN Pensione 8%	Infadel 1.50%	R
Infermiere professionali Vigili Sanitari	IX	11.880	19.323 85	3289 –	1.610 32	274 08	1.884 40	1.730 25	130 –	24 15	1
		11.264	18.322 30	3.289 –	1.526 86	274 08	1.800 94	1.654 71	123 33	22 90	1
		10.736	17.463 03	3.289 –	1.455 25	274 08	1.729 33	1.590 83	116 67	21 83	1
		9.944	16.221 74	3.289 –	1.351 82	274 08	1.625 90	1.492 29	113 33	20 28	1
		8.800	15.356 39	3.289 –	1.279 70	274 08	1.553 78	1.431 25	103 33	19 20	1
		8.184	13.858 01	3.289 –	1.154 83	274 08	1.428 91	1.318 26	93 33	17 32	1
		7.656	12.963 94	3289 –	1.080 33	274 08	1.354 41	1.251 54	86 67	16 20	1
Ostetrica condotta residenziale	XII	6.160	10.430 74	2.288 –	869 56	190 67	1.060 23	977 19	70 –	13 04	
		5.720	9.685 70	2.288 –	807 14	190 67	997 81	922 37	63 33	12 11	
		5.280	8.940 66	2288 –	745 05	190 67	935 72	864 54	60 –	11 18	

N.B. 1° Le ritenute 8% per pensione sono calcolate sullo stipendio arrotonda

2° Le variazioni di retribazioni conseguite nel corso dell'anno si considerano, a
per pensione 8%, aventi decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno succes

2017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Servizio attivo	Totale	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 8%	Infadel 1.50%	R.M.e C 9.53%	Fondo garanzia 0.25%	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 6%	Infadel 1.50%	R.M.e C. 9.53%	Fondo garanzia 0.25%
MENSILE											
274 08	1.884 40	1.730 25	130 –	24 15	164 86	4 03	1.763 63	96 62	24 15	168 04	4 03
274 08	1.800 94	1.654 71	123 33	22 90	157 66	3 82	1.686 43	91 61	22 90	160 68	3 82
274 08	1.729 33	1.590 83	116 67	21 83	151 57	3 64	1.620 19	87 31	21 83	154 37	3 64
274 08	1.625 90	1.492 29	113 33	20 28	142 18	3 38	1.524 51	81 11	20 28	145 25	3 38
274 08	1.553 78	1.431 25	103 33	19 20	136 37	3 20	1.457 80	76 78	19 20	138 90	3 20
274 08	1.428 91	1.318 26	93 33	17 32	125 60	2 89	1.342 30	69 29	17 32	127 89	2 89
274 08	1.354 41	1.251 54	86 67	16 20	119 24	2 70	1.273 39	64 82	16 20	121 33	2 70
190 67	1.060 23	977 19	70 –	13 04	93 11	2 17					
190 67	997 81	922 37	63 33	12 11	87 88	2 02					
190 67	935 72	864 54	60 –	11 18	82 37	1 86					

7153

er pensione sono calcolate sullo stipendio arrotondato di 500 in 500 lire

ribuzioni conseguite nel corso dell'anno si considerano, agli effetti della ritenu-
aventi decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo -

IL CAPO DIVISIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

2018

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE SANITARIO

Gruppo A e B = Dal 1° Dicem

GRADO	Competenza base	Stipendio Serv. Attivo Annuo	Stipendio Serv. Attivo Mensile	Totale	Imponibile mensile	RITENUTE Cassa Sanitari	Intadel 0.50 %	R.M.eC 9.53 %	Organi Sanitari 1%	Fondo garanzia 0.25 %	Imponibile mensile	Cassa Sanitari
II	31.760 – / 6.415 20	49.270 06	15.301 –	4.105 84 1.275 08 5.380 92	5.293 73	66 66	20 53	504 38	40 39	0 27	5.114 04	66 66
	28.160 – / 6.415 20	43.813 18	15301 –	3.651 10 1.275 08 4.926 18	4.842 98	66 66	18 26	461 43	35 84	9 13	4.688 85	66 66
III	25.520 – / 4.400 –	39.705 68	12.298 –	3.308 81 1.024 83 4.333 64	4.250 44	66 66	16 54	404 98	32 42	8 27	4.118 57	66 66
	23.760 – / 4.400	36.967 36	12.298 –	3.080 61 1.024 83 4.105 44	4.023 38	66 66	15 40	383 34	30 14	7 70	3.905 20	66 66
IV	22.000 – / 3.608 –	34.229 04	9.581 –	2.852 42 798 42 3650 84	3.569 92	66 66	14 26	340 14	27 86	7 13	3.465 43	66 66
	20.240 – / 3.608 –	32.206 42	9.581 –	2.683 87 798 42 3.482 29	3.402 21	66 66	13 42	324 16	26 17	6 71	3.307 84	66 66
	19.360 – / 3.608 –	30.806 15	9.581 –	2.567 18 798 42 3.365 60	3.286 10	66 66	12 84	313 10	25 –	6 42	3.198 73	66 66
V	18.480 – / 3036 –	29.405 84	7.293 –	2.450 49 607 75 3.058 24	2.979 33	66 66	12 25	283 87	23 84	6 13	2.898 96	66 66
	17600 – / 3036 –	28.005 59	7.293 –	2.333 80 607 75 2941 55	2.863 22	66 66	11 67	272 80	22 67	5 83	2.789 85	66 66
	16.720 – / 3.036	26.605 30	7.293 –	2.217 11 607 75 2824 86	2.747 11	66 66	11 09	261 74	21 50	5 54	2.680 74	66 66
VI	15.840 – / 2.068 –	25.765 13	5.434 –	2.147 09 452 83 2599 92	2.522 52	66 66	10 74	240 34	20 80	5 37	2.460 35	66 66
	15.400 – / 2.068 –	25.049 42	5.434 –	2.087 45 452 83 2.540 38	2.463 28	66 66	10 44	234 70	20 21	5 22	2.404 69	66 66
	14.696 – / 2.068 –	23.904 33	5.434 –	1.992 03 452 83 2.44456	2.368 24	66 66	9 96	225 64	19 25	4 98	2.315 38	66 66
VII	14.696 – / 1.892	23.904 33	4862 –	1.992 03 405 17 2.39720	2.320 58	66 66	9 96	221 10	19 25	4 98	2267 72	66 66
	14.256 – / 1.892 –	23.188 62	4862 –	1.932 38 405 17 2.337 55	2.261 23	66 66	9 66	215 45	18 66	4 83	2.211 95	66 66
	13.992 – / 1.892 –	22.769 20	4862 –	1.896 60 405 17 2.301 77	2.225 63	66 66	9 48	212 06	18 30	4 74	2.178 49	66 66
VIII	14.696 – / 1.487 20	23.904 33	4.433 –	1.992 03 369 42 2.361 45	2.284 83	66 66	9 9-	217 70	19 25	4 98	2.231 97	66 66
	13.992 – / 1.487 20	22.759 20	4.433 –	1.896 60 369 42 2,266 02	2.189 70	66 66	9 66	208 63	18 66	4 74	2.142 56	66 66
	13.200 – / 1.487 –	21.470 96	4.433 –	1.789 25 369 42 2.15867	2.083 06	66 66	8 95	19847	17 23	4 47	2.042 36	66 66
IX	12.672 – / 1.487 20	20.612 11	4.433 –	1.717 68 369 42 2087 10	2.011 85	66 66	8 59	191 69	16 51	4 29	1.975 45	66 66
	12.672 – / 686 40	20.612 11	3.289 –	1.717 68 274 08 1.991 76	1.916 51	66 66	8 59	18260	16 51	4 29		
	11.880 – / 686 40	19.323 85	3.289 –	1.610 32 274 08 1.884 40	1.809 69	66 66	8 05	172 43	15 44	4 03		
	11.264 – / 686 – 40	18.720 17	3.289 –	1.560 14 274 08 1.834 22	1.759 76	66 66	7 80	16767	14 93	3 90		
	10.736 – / 686 40	17.842 68	3.289 –	1.486 89 274 08 1.760 97	1.686 88	66 66	7 43	160 72	14 20	3 72		
CONDOTTI V	18.480 – / 3.036 –	29.405 84	7.293 –	2.450 49 607 75 3.058 24	2.979 33	66 66	12 25	28387	23 84	6 13	2.898 96	66 66
	17.600 – / 3.036 –	28.005 59	7.293 –	2.333 80 607 75 2.941 55	2.863 22	66 66	11 67	272 80	22 67	5 83	2.789 85	66 66
	16.720 – / 3.036 –	26.605 30	7.293 –	2.217 11 607 75 2824 86	2.747 11	66 66	11 09	261 74	21 30	5 54	2.680 74	66 66
VI	15.840 – / 2.068 –	25.765 13	5.434 –	2.147 09 452 83 2599 92	2.522 52	66 66	10 74	240 34	20 80	5 37	2.460 35	66 66
	14.696 – / 2.068 –	23.904 33	5.434 –	1.992 03 452 83 2.44486	2.368 24	66 66	9 96	225 64	19 25	4 98	2.315 38	66 66

2019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE SANITARIO

Gruppo A e B = Dal 1° Dicembre 1943

Imponibile mensile	RITENUTE: Cassa Sanitari	Infadel 0.50 %	R.M.eC 9.53 %	Orfani Sanitari 1 %	Fondo garanzia 0.25 %	Imponibile mensile	RITENUTE: Cassa Sanitari	Pensione 6 %	Infadel 0.50 %	R.M.eC 9.53 %	Orfani Sanitari 1 %	Fondo garanz. 0.25 %	Imponibile mensile	RITENUTE: Pensione 8 %	Infadel 0.50 %	R.M.eC 9.53 %	Orfani Sanitari 1 %	Fondo garanzia 0.25 %
93 73	66 66	20 53	504 38	40 39	0 27	5.114 04	66 66	179 69	20 53	487 26	38 59	10 24	5.030 39	330 —	20 53	479 29	37 75	10 27
42 98	66 66	18 26	461 43	35 84	9 13	4.688 85	66 66	152 41	18 26	446 75	34 32	9 13	4.614 59	293 33	18 26	439 67	33 58	9 13
50 44	66 66	16 54	404 98	32 42	8 27	4.118 57	66 66	131 87	16 54	392 41	31 10	8 27	4.053 77	263 33	16 54	386 24	30 45	8 27
23 38	66 66	15 40	383 34	30 14	7 70	3.905 20	66 66	118 18	15 40	372 08	28 96	7 70	3.843 37	246 67	15 40	366 19	28 34	7 70
69 92	66 66	14 26	340 14	27 86	7 13	3.465 43	66 66	104 49	14 26	330 18	26 81	7 13	3.409 91	226 67	14 26	324 89	26 26	7 13
02 21	66 66	13 42	324 16	26 17	6 71	3.307 84	66 66	94 37	13 42	315 17	25 23	6 71	3.255 54	213 33	13 42	310 18	24 71	6 71
86 10	66 66	12 84	313 10	25 —	6 42	3.198 73	66 66	87 37	12 84	304 77	24 13	6 42	3.146 09	206 67	12 84	299 76	23 81	6 42
79 33	66 66	12 25	283 87	23 84	6 13	2.898 96	66 66	80 37	12 25	276 21	23 03	6 13	2.849 32	196 67	12 25	271 68	22 54	6 13
63 22	66 66	11 67	272 80	22 67	5 83	2.789 85	66 66	73 37	11 67	265 81	21 94	5 83	2.743 21	186 67	11 67	261 37	21 47	5 83
47 11	66 66	11 09	261 74	21 50	5 54	2.680 74	66 66	66 37	11 09	255 42	20 85	5 54	2.637 10	176 67	11 09	251 26	20 40	5 54
22 52	66 66	10 74	240 34	20 80	5 37	2.460 35	66 66	62 17	10 74	234 42	20 18	5 37	2.415 85	173 33	10 74	230 18	19 74	5 37
63 28	66 66	10 44	234 70	20 21	5 22	2.404 69	66 66	58 69	10 44	229 12	19 62	5 22	2.363 27	166 67	10 44	225 17	19 21	5 22
68 24	66 66	9 96	225 64	19 25	4 98	2.315 38	66 66	52 86	9 96	220 61	18 73	4 98	2.274 90	160 —	9 96	216 75	18 32	4 98
20 58	66 66	9 96	221 10	19 25	4 98	2.267 72	66 66	52 86	9 96	216 07	18 73	4 98	2.227 24	160 —	9 96	212 21	18 32	4 98
61 23	66 66	9 66	215 45	18 66	4 83	2.211 95	66 66	49 28	9 66	210 75	18 16	4 83	2.174 56	153 33	9 66	207 19	17 79	4 83
25 63	66 66	9 48	212 06	18 30	4 74	2.178 49	66 66	47 14	9 48	207 56	17 83	4 74	2.138 96	153 33	9 48	203 80	17 43	4 74
84 83	66 66	9 96	217 70	18 73	4 98	2.231 97	66 66	52 86	9 96	212 66	18 73	4 98	2.191 49	160 —	9 96	208 80	18 32	4 98
89 70	66 66	9 66	208 63	18 66	4 74	2.142 56	66 66	47 14	9 66	204 14	17 83	4 74	2.103 03	153 33	9 66	200 37	17 79	4 74
083 06	66 66	8 95	198 47	17 23	4 47	2.042 36	66 66	40 70	8 95	194 59	16 82	4 47	2.006 39	143 33	8 95	191 17	16 46	4 47
011 85	66 66	8 59	191 69	16 51	4 29	1.975 45	66 66	36 40	8 59	188 22	16 15	4 29	1.941 84	136 67	8 59	185 02	15 81	4 29
916 51	66 66	8 59	182 60	16 51	4 29								1.846 50	136 67	8 59	175 93	15 81	4 29
809 69	66 66	8 05	172 43	15 44	4 03								1.746 35	130 —	8 05	166 39	14 80	4 03
759 76	66 66	7 80	167 67	14 93	3 90								1.703 09	123 33	7 80	162 27	14 37	3 90
686 88	66 66	7 43	160 72	14 20	3 72								1.633 64	120 —	7 43	155 64	13 67	3 72

79 33	66 66	12 25	283 87	23 84	6 13	2.898 96	66 66	80 37	12 25	276 21	23 03	6 13						
63 22	66 66	11 67	272 80	22 67	5 83	2.789 85	66 66	73 37	11 67	265 81	21 94	5 83						
47 11	66 66	11 09	261 74	21 50	5 54	2.680 74	66 66	66 37	11 09	255 42	20 85	5 54						
22 52	66 66	10 74	240 34	20 80	5 37	2.460 35	66 66	62 17	10 74	234 42	20 18	5 37						
68 24	66 66	9 96	225 64	19 25	4 98	2.315 38	66 66	52 86	9 96	220 61	18 73	4 98						
61 23	66 66	9 66	215 45	18 66	4 83	2.211 95	66 66	49 28	9 66	210 75	18 16	4 83						

IL CAPO DIVISIONE

7160

2020

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	3.608 –																			
V	18.480 –	29.405 84	7.293 –	2.450 49	607 75	3.058 24	2.979 33	66 66	12 25	283 87	23 84	6 13	2.898	96	66 66
	3036 –																			
	17600 –	28.005 57	7.293 –	2.333 80	607 75	2941 55	2.863 22	66 66	11 67	272 80	22 67	5 83	2.789	85	66 66
	3036 –																			
	16.720 –	24.605 30	7.293 –	2.217 11	607 75	2.824 86	2.747 11	66 66	11 09	261 74	21 50	5 54	2.680	74	66 66
	3.036																			
VI	15.840 –	25.765 13	5.434 –	2.147 09	452 83	2599 92	2.522 52	66 66	10 74	240 34	20 80	5 37	2.460	35	66 66
	2.068 –																			
	15.400 –	25.049 42	5.434 –	2.087 45	452 83	2.54038	2.463 28	66 66	10 44	234 70	20 21	5 22	2.404	69	66 66
	2.068 –																			
	14.696 –	23.904 33	5.434 –	1.992 03	452 83	2.44456	2.368 24	66 66	9 96	225 64	19 25	4 98	2.315	38	66 66
	2.068 –																			
VII	14.696 –	23.904 33	4862 –	1.992 03	405 17	2.39720	2.320 58	66 66	9 96	221 10	19 25	4 98	2267	72	66 66
	1.892 –																			
	14.256 –	23.188 62	4862 –	1.932 38	405 17	2.337 55	2.261 23	66 66	9 66	215 45	18 66	4 83	2.211	95	66 66
	1.892 –																			
	13.992 –	22.769 20	4862 –	1.896 60	405 17	2.30177	2.225 63	66 66	9 48	212 06	18 30	4 74	2.178	49	66 66
	1.892 –																			
VIII	14.696 –	23.904 33	4.433 –	1.992 03	369 42	2.361 45	2.284 83	66 66	9 96	217 70	19 25	4 98	2.231	97	66 66
	1.487 20																			
	13.992 –	22.759 20	4.433 –	1.896 60	369 42	2,266 02	2.189 70	66 66	9 66	208 63	18 66	4 74	2.142	56	66 66
	1.487 20																			
	13.200 –	21.470 96	4.433 –	1.789 25	369 42	2.15867	2.083 06	66 66	8 95	198 47	17 23	4 47	2.042	36	66 66
	1.487 –																			
IX	12.672 –	20.612 11	4.433 –	1.717 68	369 42	2087 10	2.011 85	66 66	8 59	191 69	16 51	4 29	1.975	45	66 66
	1.487 20																			
	12.672 –	20.612 11	3.289 –	1.717 68	274 08	1.99176	1.916 51	66 66	8 59	182 60	16 51	4 29			
	686 40																			
	11.880 –	19.323 85	3.289 –	1.610 32	274 08	1.884 40	1.809 69	66 66	8 05	172 43	15 44	4 03			
	686 40																			
	11.264 –	18.720 17	3.289 –	1.560 14	274 08	1.834 22	1.759 76	66 66	7 80	167 67	14 93	3 90			
	686 – 40																			
	10.736 –	17.842 68	3.289 –	1.486 89	274 08	1.760 97	1.686 88	66 66	7 43	160 72	14 20	3 72			
	686 40																			
MEDICI/COLAB/TUI V	18.480 –	29.405 84	7.293 –	2.450 49	607 75	3.058 24	2.979 33	66 66	12 25	283 87	23 84	6 13	2.898	96	66 66
	3.036 –																			
	17.600 –	28.005 59	7.293 –	2.333 80	607 75	2.941 55	2.863 22	66 66	11 67	272 80	22 67	5 83	2.789	85	66 66
	3.036 –																			
	16.720 –	26.605 30	7.293 –	2.217 11	607 75	2.824 86	2.747 11	66 66	11 09	261 74	21 50	5 54	2.680	74	66 66
	3.036 –																			
VI	15840 –	25.765 13	5.434 –	2.147 09	452 83	2599 92	2.522 52	66 66	10 74	240 34	20 80	5 37	2.460	35	66 66
	2.068 –																			
	14.696 –	23.904 33	5.434 –	1.992 03	452 83	2.44486	2.368 24	66 66	9 96	225 64	19 25	4 98	2.315	38	66 66
	2.068 –																			
VII	14.256 –	23.188 62	4.862 –	1.932 38	405 17	2337 55	2.261 23	66 66	9 66	215 45	18 66	4 83	2.211	95	66 66
	1.892 –																			
	13.992 –	22.759 20	4.862 –	1.896 60	405 17	2.301 77	2.225 63	66 66	9 48	212 06	18 30	4 74	2.178	49	66 66
	1.892 –																			
VIII	14.696 –	23.904 33	4.862 –	1.992 03	405 17	2.39720	2.320 58	66 66	9 96	221 10	19 25	4 98	2.267	72	66 66
	1.892 –																			
	14.256 –	23.188 62	4.862 –	1.932 38	405 17	2.337 55	2.261 23	66 66	9 66	215 45	18 66	4 83	2.211	95	66 66
	1.892 –																			
VIII	13.992 –	22.759 20	4.433 –	1.896 60	369 42	2266 02	2.189 70	66 66	9 48	208 63	18 30	4 74	2.142	56	66 66
	1.487 20																			
	13.200 –	21.470 96	4.433 –	1.789 25	369 42	2.158 67	2.083 06	66 66	8 95	198 47	17 23	4 47	2.042	56	66 66
	1.487 20																			
	12.672 –	20.612 11	4.433 –	1717 68	369 42	2.087 10	2.011 85	66 66	8 59	191 69	16 51	4 29	1.975	45	66 66

N.B. 1° I tipi di stipendio con le ritenute per pensione 8% si riferiscono ai farmacisti –

2° Le ritenute per pensione 8% sono calcolate sullo stipendio pensionabile annuo arrotondato di 500 in 500 lire

3° Le variazioni di retribuzione conseguite nel corso dell'anno, si considerano, ai fini della ritenuta per pens

2021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33	66	66	12	25	283	87	23	84	6	13	2.898	96	66	66	80	37	12	25	276	21	23	03	6	13	2.849	32	196	67	12	25	271	68	22	54	6	13
22	66	66	11	67	272	80	22	67	5	83	2.789	85	66	66	73	37	11	67	265	81	21	94	5	83	2.743	21	186	67	11	67	261	37	21	47	5	83
11	66	66	11	09	261	74	21	50	5	54	2.680	74	66	66	66	37	11	09	255	42	20	85	5	54	2.637	10	176	67	11	09	251	26	20	40	5	54
52	66	66	10	74	240	34	20	80	5	37	2.460	35	66	66	62	17	10	74	234	42	20	18	5	37	2.415	85	173	33	10	74	230	18	19	74	5	37
28	66	66	10	44	234	70	20	21	5	22	2.404	69	66	66	58	69	10	44	229	12	19	62	5	22	2.363	27	166	67	10	44	225	17	19	21	5	22
24	66	66	9	96	225	64	19	25	4	98	2.315	38	66	66	52	86	9	96	220	61	18	73	4	98	2.274	90	160	—	9	96	216	75	18	32	4	98
58	66	66	9	96	221	10	19	25	4	98	2267	72	66	66	52	86	9	96	216	07	18	73	4	98	2.227	24	160	—	9	96	212	21	18	32	4	98
23	66	66	9	66	215	45	18	66	4	83	2.211	95	66	66	49	28	9	66	210	75	18	16	4	83	2.174	56	153	33	9	66	207	19	17	79	4	83
63	66	66	9	48	212	06	18	30	4	74	2.178	49	66	66	47	14	9	48	207	56	17	83	4	74	2.138	96	153	33	9	48	203	80	17	43	4	74
83	66	66	9	96	217	70	19	25	4	98	2.231	97	66	66	52	86	9	96	212	66	18	73	4	98	2.191	49	160	—	9	96	208	80	18	32	4	98
70	66	66	9	66	208	63	18	66	4	74	2.142	56	66	66	47	14	9	66	204	14	17	83	4	74	2.103	03	153	33	9	66	200	37	17	79	4	74
06	66	66	8	95	198	47	17	23	4	47	2.042	36	66	66	40	70	8	95	194	59	16	82	4	47	2.006	39	143	33	8	95	191	17	16	46	4	47
85	66	66	8	59	191	69	16	51	4	29	1.975	45	66	66	36	40	8	59	188	22	16	15	4	29	1.941	84	136	67	8	59	185	02	15	81	4	29
51	66	66	8	59	182	60	16	51	4	29															1.846	50	136	67	8	59	175	93	15	81	4	29
69	66	66	8	05	172	43	15	44	4	03															1.746	35	130	—	8	05	166	39	14	80	4	03
76	66	66	7	80	167	67	14	93	3	90															1.703	09	123	33	7	80	162	27	14	37	3	90
88	66	66	7	43	160	72	14	20	3	72															1.633	64	120	—	7	43	155	64	13	67	3	72
33	66	66	12	25	283	87	23	84	6	13	2.898	96	66	66	80	37	12	25	276	21	23	03	6	13												
22	66	66	11	67	272	80	22	67	5	83	2.789	85	66	66	73	37	11	67	265	81	21	94	5	83												
11	66	66	11	09	261	74	21	50	5	54	2.680	74	66	66	66	37	11	09	255	42	20	85	5	54												
52	66	66	10	74	240	34	20	80	5	37	2.460	35	66	66	62	17	10	74	234	42	20	18	5	37												
24	66	66	9	96	225	64	19	25	4	98	2.315	38	66	66	52	86	9	96	220	61	18	73	4	98												
23	66	66	9	66	215	45	18	66	4	83	2.211	95	66	66	49	28	9	66	210	75	18	16	4	83												
63	66	66	9	48	212	06	18	30	4	74	2.178	49	66	66	47	14	9	48	207	56	17	83	4	74												
58	66	66	9	96	221	10	19	25	4	98	2.267	72	66	66	52	86	9	96	216	07	18	73	4	98												
23	66	66	9	66	215	45	18	66	4	83	2.211	95	66	66	49	28	9	66	210	75	18	16	4	83												
70	66	66	9	48	208	63	18	30	4	74	2.142	56	66	66	47	14	9	48	204	14	17	83	4	74												
06	66	66	8	95	198	47	17	23	4	47	2.042	36	66	66	40	70	8	95	194	59	16	82	4	47												
85	66	66	8	59	191	69	16	51	4	29	1.975	45	66	66	36	40	8	59	188	22	16	15	4	29												

IL CAPO DIVISIONE

7160

IL RAGIONIERE GENERALE

ne 8% si riferiscono ai farmacisti -
llo stipendio pensionabile annuo arrotondato di 500 in 500 lire -
orso dell'anno, si considerano, ai fini della ritenuta per pensione 8% aventi

2022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SALARIATI

- DAL 1° DICEMBRE 1943 -

Qualifica	Salario e Serv.attivo base 1° Marzo 1939	Salario Annuo	Servizio attivo Annuo	Salario Mensile	Servizio attivo Mensile	Totale	Imponibile mensile	Ritenute: Pensione 8%	Infadel 2%	R.M. e C. 9.53%	R.M. e C. 5.14%	Fondo garanzia 0.25%	Imponibile mensile	Pe
Commessi	10.000 –	15.444 –	1.573 –	1.287 –	131 08	1.418 08	1.289 67	102 67	25 74	122 69	66 27	3 22	1.315 12	7
Capi Operai	450 –													
Capi Agenti	9.600 –	14.826 24	1.573 –	1.235 52	131 08	1.366 60	1.243 22	98 67	24 71	118 45	63 88	3 09	1.267 76	7
	450 –													
	9.200 –	14.208 48	1.573 –	1.184 04	131 08	1.315 12	1.196 77	94 67	23 68	114 03	61 50	2 96	1.220 40	7
	450 –													
Primi Uscieri	9.100 –	14.054 04	1.001 –	1.171 17	83 41	1.254 58	1.137 83	93 33	23 42	108 41	58 47	2 93	1.160 89	7
Primi Operai	400 –													
Primi Ausiliari	8.800 –	13.590 72	1.001 –	1.132 56	83 41	1.215 97	1.102 65	90 67	22 65	105 06	56 66	2 83	1.125 37	6
Primi Agenti	400 –													
	8.500 –	13.127 40	1.001 –	1.093 95	83 41	1.177 36	1.067 48	88 –	21 88	101 71	54 85	2 73	1.089 84	6
	400 –													
	8.500 –	13.127 40	715 –	1.093 95	59 58	1.153 53	1.043 65	88 –	21 88	99 44	53 63	2 73	1.066 01	6
	300 –													
Uscieri	8.100 –	12.509 64	715 –	1.042 47	59 58	1.102 05	997 20	84 –	20 85	95 01	51 24	2 61	1.018 65	6
Operai scelti	300 –													
Ausiliari di I classe	7.700 –	11.891 88	715 –	990 99	59 58	1.050 57	952 08	78 67	19 82	90 71	48 92	2 48	971 29	5
Agenti Scelti	300 –													
	7.300 –	11.274 12	715 –	939 51	59 58	999 09	905 47	74 83	18 79	86 27	46 53	2 35	923 93	5
	300 –													
	6.900 –	10.656 36	715 –	888 03	59 58	947 61	859 18	70 67	17 76	81 86	44 15	2 22	876 57	5
	300 –													
	6.900 –	10.656 36	500 50	888 03	41 70	929 73	841 30	70 67	17 76	80 16	43 23	2 22	858 69	5
	200 –													
Inservienti di I classe	6.600 –	10.193 04	500 50	849 42	41 70	891 12	806 13	68 –	16 99	76 81	41 42	2 12	823 16	5
Operai di I classe	200 –													
Agenti " I "	6.300 –	9.729 72	500 50	810 81	41 70	852 51	770 96	65 33	16 22	73 46	39 62	2 03	787 64	4
Ausiliari di II classe	200 –													
	6.000 –	9.266 40	500 50	772 20	41 70	813 90	737 13	61 33	15 44	70 23	37 88	1 93	752 13	4
	200 –													
	5.700 –	8.803 08	500 50	733 59	41 70	775 29	701 95	58 67	14 67	66 88	36 07	1 83	716 60	4
	200 –													
Inservienti di II classe	5.700 –	8.803 08	286 –	733 59	23 83	757 42	684 08	58 67	14 67	65 18	35 15	1 83		
Operai di II classe	5.400 –	8.341 06	286 –	695 08	23 83	718 91	649 01	56 –	13 90	61 84	33 35	1 74		
Agenti di II classe	5.100 –	7.876 44	286 –	656 37	23 83	680 20	615 07	52 –	13 13	58 60	31 61	1 64		

2023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SALARIATI

– DAL 1° DICEMBRE 1943 –

Totale L.E.	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 8%	Infadel 2%	R.M. e C. 9.53%	R.M. e C. 5.14%	Fondo garanzia 0.25%	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 6%	Infadel 2%	R.M. e C. 9.53%	R.M. e C. 5.14%	Fondo garanz. 0.25%	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 1873 (1)	Infadel 2%	R.M. e C. 9.53%	R.M. e C. 5.14%	Fondo garanz. 0.25%
1.418 08	1.289 67	102 67	25 74	122 69	66 27	3 22	1.315 12	77 22	25 74	125 30	67 58	3 22	1.333 12	59 22	25 74	127 02	68 50	3 22
1.366 60	1.243 22	98 67	24 71	118 45	63 88	3 09	1.267 76	74 13	24 71	120 79	65 15	3 09	1.285 25	56 64	24 71	122 46	66 04	3 09
1.315 12	1.196 77	94 67	23 68	114 03	61 50	2 96	1.220 40	71 04	23 68	116 28	62 71	2 96	1.237 37	54 07	23 68	117 90	63 58	2 96
1.254 58	1.137 83	93 33	23 42	108 41	58 47	2 93	1.160 89	70 27	23 42	110 61	59 65	2 93	1.177 78	53 38	23 42	112 22	60 52	2 93
1.215 97	1.102 65	90 67	22 65	105 06	56 66	2 83	1.125 37	67 95	22 65	107 22	57 83	2 83	1.141 83	51 49	22 65	108 79	58 67	2 83
1.177 36	1.067 48	88 –	21 88	101 71	54 85	2 73	1.089 84	65 64	21 88	103 84	56 00	2 73	1.105 92	49 56	21 88	105 37	56 83	2 73
1.153 53	1.043 65	88 –	21 88	99 44	53 63	2 73	1.066 01	65 64	21 88	101 57	58 78	2 73	1.082 09	49 56	21 88	103 10	55 60	2 73
1.102 05	997 20	84 –	20 85	95 01	51 24	2 61	1.018 65	62 55	20 85	97 06	52 34	2 61	1.034 21	46 99	20 85	98 54	53 14	2 61
1.050 57	952 08	78 67	19 82	90 71	48 92	2 48	971 29	59 46	19 82	92 54	49 91	2 48	986 34	44 41	19 82	93 98	50 68	2 48
999 09	905 47	74 83	18 79	86 27	46 53	2 35	923 93	56 37	18 79	88 03	47 48	2 35	938 46	41 84	18 79	89 42	48 22	2 35
947 61	859 18	70 67	17 76	81 86	44 15	2 22	876 57	53 28	17 76	83 52	45 04	2 22	890 58	39 27	17 76	84 85	45 76	2 22
929 73	841 30	70 67	17 76	80 16	43 23	2 22	858 69	53 28	17 76	81 82	44 13	2 22						
891 12	806 13	68 –	16 99	76 81	41 42	2 12	823 16	50 97	16 99	78 43	42 30	2 12						
852 51	770 96	65 33	16 22	73 46	39 62	2 03	787 64	48 65	16 22	75 05	40 47	2 03						
813 90	737 13	61 33	15 44	70 23	37 88	1 93	752 13	46 33	15 44	71 66	38 65	1 93						
775 29	701 95	58 67	14 47	66 88	36 07	1 83	716 60	44 02	14 67	68 28	36 82	1 83						
757 42	684 08	58 67	14 67	65 18	35 15	1 83												
718 91	649 01	56 –	13 90	61 84	33 35	1 74												
680 20	615 07	52 –	13 13	58 60	31 61	1 64												

(1) da calcolarsi come appresso:

1% fino a L. 644.99
2% da L. 645 a " 967.49
3% " " 967.50 a " 1.289.99
4% " " 1.290 " " 2.257.49
5% " " 2.257.50 in infinitum.

7161

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

2025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

2026

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI, TECNICI E SPECIALI

GRUPPO (dal 1° Dicembre 1

GRADO	Pensionabile annuo al 30-11-1930	Stipendio annuo	Serv.attivo annuo	Stipendio mensile	Serv.attivo mensile	Totale mensile	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 8%	Infadel 1.50%	R.M e C 9.53%	Fondo garanzia 0.25%	Imponibile mensile
ARCHIVISTI	13.500 – 3.000 –	19323 85 3303 23	4.433 –	1.610 32 275 27	369 42	1979 74 275 27	1825 59 247 81	130 – 23 33	24 15 4 13	173 94 23 61	4 03	1858 97 254 62
CAPI	12.800 – 3.800 –	18.322 30 3.303 23	4.433 –	1.526 86 275 27	369 42	1.896 28 275 27	1.750 05 247 81	123 33 23 33	22 90 4 13	180 68 23 61	3 82	1.781 77 254 62
	12.200 – 3.000 –	17.463 03 3.303 23	4.433 –	1.455 25 275 27	369 42	1.824 67 275 27	1.686 17 247 81	116 67 23 33	21 83 4 13	160 66 23 61	3 64	1.715 33 254 62
	11.300 – 3.000	16.221 74 3.303 23	4.433 –	1.351 82 275 27	369 42	1.721 24 275 27	1.587 63 247 81	106 67 23 33	20 28 4 13	151 93 23 61	3 38	1.619 85 254 62
IX	13.500 –	19.323 85	3.289 –	1.610 32	274 08	1.884 40	1.730 25	130 –	24 15	164 86	4 03	1.763 63
	12.800 –	18.322 30	3.289 –	1.526 86	274 08	1.800 94	1.654 71	123 33	22 90	157 66	3 82	1.686 43
	12.200 –	17.463 03	3.289 –	1.455 25	274 08	1.729 33	1.590 83	116 67	21 83	151 57	3 64	1.620 19
	11.300 –	16.221 74	3.289 –	1.351 82	274 08	1.625 90	1.492 29	106 67	20 28	142 85	3 38	1.524 51
	10.500 –	15.356 39	3.289 –	1.279 70	274 08	1.553 78	1.431 25	103 33	19 20	136 37	3 20	1.457 80
	10.000 –	14.901 08	3.289 –	1.241 76	274 08	1.515 84	1.397 21	100 –	18 63	133 12	3 10	1.422 70
	9.300 –	13.858 01	3.289 –	1.154 83	274 08	1428 91	1.318 26	93 33	17 32	125 60	2 89	1.342 30
	8.700 –	12.963 94	3.289 –	1.080 33	274 08	1.354 41	1.251 54	86 67	16 20	119 24	2 70	1.273 39
X	12.200 –	17.463 03	2.717 –	1.455 25	226 42	1.681 67	1.543 17	116 67	21 83	147 03	3 64	1.572 53
	11.300 –	16.526 40	2.717 –	1.377 20	226 42	1.603 62	1.472 96	110 –	20 66	140 34	3 44	1.500 33
	10.500 –	15.646 12	2.717 –	1.303 84	226 42	1.530 26	1.407 37	103 33	19 56	134 09	3 26	1.432 47
	10.000 –	14.901 08	2.717 –	1.241 76	226 42	1.468 18	1.349 55	100 –	18 63	128 58	3 10	1.375 04
	9.300 –	13.858 01	2.717 –	1.154 83	226 42	1.381 25	1.270 60	93 33	17 32	121 06	2 89	1.294 64
	8.700 –	12.963 94	2.717 –	1.080 33	226 42	1.306 75	1.203 82	86 67	16 20	114 70	2 70	1.225 73
	8.000 –	11.920 87	2.717 –	993 41	226 42	1.219 83	1.124 93	80 –	14 90	107 18	2 48	1.145 33
	7.300 –	10.877 78	2.717 –	906 48	226 42	1.132 90	1.045 97	73 33	13 60	9966	2 27	1.064 91
XI	10.500 –	15.646 12	2502 50	1.203 84	208 54	1.512 38	1465 71	103 33	19 50	132 41	3 26	1.492 26
	10.000 –	14.901 08	2.502 50	1.241 76	208 54	1.450 30	1331 67	100 –	18 63	126 88	3 10	1357 16
	9.300 –	13.858 01	2.502 50	1.154 83	208 54	1.363 37	1.252 72	93 33	17 32	119 36	2 89	1.276 76
	8.700 –	12.963 94	2.502. 50	1.080 33	208 54	1.288 87	1.186 –	86 67	16 20	113 –	2 70	1.207 85
	8.000 –	11.920 87	2.502 50	993 41	208 54	1.201 95	1.107 05	80 –	14 90	105 48	2 48	1.127 45
	7.300 –	10.877 78	2.502 50	906 48	208 54	1.115 02	1.028 09	73 33	13 60	97 96	2 27	1.047 03
	6.900 –	10.281 75	2.502 50	856 81	208 54	1.065 35	982 50	70 –	12 85	93 61	2 14	1.001 09
	6.500 –	9.685 70	2.502 50	807 14	208 54	1.015 68	940 24	63 33	12 11	89 59	2 02	955 14

2027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GATI
TIVI, TECNICI E SPECIALI

GRUPPO C
(dal 1° Dicembre 1943)

2

ervativo mensile	Totale mensile	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 8%	Infadel 1.50%	R.M.e.C. 9.53%	Fondo garanzia 0.25%	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 6%	Infadel 1.50%	R.M.e.C. 9.53%	Fondo garanzia 0.25%	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 1873 (1)	Infadel 1.50%	R.M.e.C. 9.53%	Fondo garanzia 0.25%
369 42	1.979 74 275 27	1.825 59 247 81	130 – 23 33	24 15 4 13	173 94 23 61	4 03	1.858 97 254 62	96 62 16 52	24 15 4 13	177 12 24 26	4 03	1.880 21 257 38	75 38 13 76	24 15 4 13	179 14 24 52	4 03
369 42	1.896 28 275 27	1.750 05 247 81	123 33 23 33	22 90 4 13	180 68 23 61	3 82	1.781 77 254 62	91 61 16 52	22 90 4 13	169 77 24 26	3 82	1.802 17 257 38	71 21 13 76	22 90 4 13	171 71 24 52	3 82
369 42	1.824 67 275 27	1.686 17 247 81	116 67 23 33	21 83 4 13	160 66 23 61	3 64	1.715 33 254 62	87 31 16 52	21 83 4 13	163 43 24 26	3 64	1.735 21 257 38	67 63 13 76	21 83 4 13	165 33 24 52	3 64
369 42	1.721 24 275 27	1.587 63 247 81	106 67 23 33	20 28 4 13	151 93 23 61	3 38	1.619 85 254 62	81 11 16 52	20 28 4 13	154 34 24 26	3 38	1.638 48 257 38	62 48 13 76	20 28 4 13	156 11 24 52	3 38
274 08	1.884 40	1.730 25	130 –	24 [illegible]	164 86	4 03	1.763 63	96 62	24 15	168 04	4 03	1.784 87	75 38	24 15	170 06	4 03
274 08	1.800 94	1.654 71	123 33	22 90	157 66	3 82	1.686 43	91 61	22 90	160 68	3 82	1.706 83	71 21	22 90	162 63	3 82
274 08	1.729 33	1.590 83	116 67	21 83	151 57	3 64	1.620 19	87 31	21 83	154 37	3 64	1.639 87	67 63	21 83	156 25	3 64
274 08	1.625 90	1.492 29	106 67	20 28	142 85	3 38	1.524 51	81 11	20 28	145 25	3 38	1.543 16	62 46	20 28	147 03	3 38
274 08	1.553 78	1.431 25	103 33	19 20	136 37	3 20	1.457 80	76 78	19 20	138 90	3 20	1.475 73	58 85	19 20	140 61	3 20
274 08	1.515 84	1.397 21	100 –	18 63	133 12	3 10	1.422 70	74 51	18 63	135 55	3 10	1440 26	56 95	18 63	137 23	3 10
274 08	14 28 91	1.318 26	93 33	17 32	125 60	2 89	1.342 30	69 29	17 32	127 89	2 89	1.358 98	52 61	17 32	129 48	2 89
274 08	1.354 41	1.251 54	86 67	16 20	119 24	2 70	1.273 39	64 82	16 20	121 33	2 70	1.289 33	48 88	16 20	122 85	2 70
226 42	1.681 67	1.543 17	116 67	21 83	147 03	3 64	1.572 53	87 31	21 83	149 83	3 64	1.592 21	67 63	21 83	151 70	3 64
226 42	1.603 62	1.472 96	110 –	20 66	140 34	3 44	1.500 33	82 63	20 66	145 81	3 44	1.519 23	63 73	20 66	144 75	3 44
226 42	1.530 26	1.407 37	103 33	19 56	134 09	3 26	1.432 47	78 23	19 56	136 48	3 20	1.450 64	60 06	19 56	138 22	3 26
226 42	1.468 18	1.349 55	100 –	18 63	128 58	3 10	1.375 04	74 51	18 63	131 01	3 10	1.392 60	56 95	18 63	132 69	3 10
226 42	1.381 25	1.270 60	93 33	17 32	121 06	2 89	1.294 64	69 29	17 32	123 35	2 89	1.311 32	52 61	17 32	124 94	2 89
226 42	1.306 75	1.203 82	86 67	16 20	114 70	2 70	1.225 73	6482	16 20	116 79	2 70	1.241 67	48 88	16 20	118 31	2 70
226 42	1.219 83	1.124 93	80 –	14 90	107 18	2 48	1.145 33	5960	14 90	109 13	2 48	1.160 39	44 54	14 90	110 56	2 45
226 42	1.132 90	1.045 97	73 33	13 60	9966	2 27	1.064 91	54 39	13 60	101 46	2 27	1.079 11	40 19	13 60	102 81	2 25
208 54	1.512 38	1.465 71	103 33	19 56	132 41	3 26	1.492 26	76 78	19 20	142 18	3 20	1.510 19	58 85	19 20	143 89	3 20
208 54	1.450 30	1.331 67	100 –	18 63	126 88	3 10	1.357 16	74 51	18 63	129 31	3 10					
208 54	1.363 37	1.252 72	93 33	17 32	119 36	2 89	1.276 76	69 29	17 32	121 65	2 89					
208 54	1.288 87	1.186 –	86 67	16 20	113 –	2 70	1.207 85	64 82	16 20	115 08	2 70					
208 54	1.201 95	1.107 05	80 –	14 90	105 48	2 48	1.127 45	59 60	14 90	107 42	2 48					
208 54	1.115 02	1.028 09	73 33	13 60	97 96	2 27	1.047 03	54 39	13 60	97 60	2 27					
208 54	1.065 35	982 50	70 –	12 85	93 61	2 14	1.001 09	51 41	12 85	95 38	2 14					
208 54	1.015 68	940 24	63 33	12 11	89 59	2 02	955 14	48 43	12 11	91 –	2 02					

(1) da calcolarsi come appresso:

1% fino a L. 644.99
2% da L. 645 a L. 967.49
3% " " 967.50 " 1289.99
4% " 1290 a L. 2047.49

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IX	13.500	–	19.323	85	3.289	–	1.610	32	274	08	1.884	40	1.730	25	130	–	24	15	164	86	4	03	1.763	63
	12.800	–	18.322	30	3.289	–	1.526	86	274	08	1.800	94	1.654	71	123	33	22	90	157	66	3	82	1.686	43
	12.200	–	17.463	03	3.289	–	1.455	25	274	08	1.729	33	1.590	83	116	67	21	83	151	57	3	64	1.620	19
	11.300	–	16.221	74	3.289	–	1.351	82	274	08	1.625	90	1.492	29	106	67	20	28	142	85	3	38	1.524	51
	10.500	–	15.356	39	3.289	–	1.279	70	274	08	1.553	78	1.431	25	103	33	19	20	136	37	3	20	1.457	80
	10.000	–	14.901	08	3.289	–	1.241	76	274	08	1.515	84	1.397	21	100	–	18	63	133	12	3	10	1.422	70
	9.300	–	13.858	01	3.289	–	1.154	83	274	08	1428	91	1.318	26	93	33	17	32	125	60	2	89	1.342	30
	8.700	–	12.963	94	3.289	–	1.080	33	274	08	1.354	41	1.251	54	86	67	16	20	119	24	2	70	1.273	39
X	12.200	–	17.463	03	2.717	–	1.455	25	226	42	1.681	67	1.543	17	116	67	21	83	147	03	3	64	1.572	53
	11.300	–	16.526	40	2.717	–	1.377	20	226	42	1.603	62	1.472	96	110	–	20	66	140	34	3	44	1.500	33
	10.500	–	15.646	12	2.717	–	1.303	84	226	42	1.530	26	1.407	37	103	33	19	56	134	09	3	26	1.432	47
	10.000	–	14.901	08	2.717	–	1.241	76	226	42	1.468	18	1.349	55	100	–	18	63	128	58	3	10	1.375	04
	9.300	–	13.858	01	2.717	–	1.154	83	226	42	1.381	25	1.270	60	93	33	17	32	121	06	2	89	1.294	64
	8.700	–	12.963	94	2.717	–	1.080	33	226	42	1.306	75	1.203	82	86	67	16	20	114	70	2	70	1.225	73
	8.000	–	11.920	87	2.717	–	993	41	226	42	1.219	83	1.124	93	80	–	14	90	107	18	2	48	1.145	33
	7.300	–	10.877	78	2.717	–	906	48	226	42	1.132	90	1.045	97	73	33	13	60	99	66	2	27	1.064	91
XI	10.500	–	15.646	12	2502	50	1.203	84	208	54	1.512	38	1.465	71	103	33	19	56	132	41	3	26	1.492	26
	10.000	–	14.901	08	2.502	50	1.241	76	208	54	1.450	30	1.331	67	100	–	18	63	126	88	3	10	1.357	16
	9.300	–	13.858	01	2.502	50	1.154	83	208	54	1.363	37	1.252	72	93	33	17	32	119	36	2	89	1.276	76
	8.700	–	12.963	94	2.502	50	1.080	33	208	54	1.288	87	1.186	–	86	67	16	20	113	–	2	70	1.207	85
	8.000	–	11.920	87	2.502	50	993	41	208	54	1.201	95	1.107	05	80	–	14	90	105	48	2	48	1.127	45
	7.300	–	10.877	78	2.502	50	906	48	208	54	1.115	02	1.028	09	73	33	13	60	97	96	2	27	1.047	03
	6.900	–	10.281	75	2.502	50	856	81	208	54	1.065	35	982	50	70	–	12	85	93	61	2	14	1.001	09
	6.500	–	9.685	70	2.502	50	807	14	208	54	1.015	68	940	24	63	33	12	11	89	59	2	02	955	14
XII	9.300	–	13.855	01	2288	–	1.154	83	190	67	1.345	50	1.234	85	93	33	17	32	117	66	2	89		
	8.700	–	12.963	94	2.288	–	1.080	33	190	65	1.271	–	1.168	13	86	67	16	20	111	30	2	70		
	8.000	–	11.920	87	2.288	–	993	41	190	67	1.184	08	1.089	18	80	–	14	90	103	78	2	48		
	7.300	–	10.877	78	2.288	–	906	48	190	67	1.097	15	1.010	22	73	33	13	60	96	25	2	27		
	6.900	–	10.281	75	2.288	–	856	81	190	67	1.047	48	964	63	70	–	12	85	91	91	2	14		
	6.500	–	9.685	70	2.288	–	807	14	190	67	997	81	922	37	63	33	12	11	87	88	2	02		
	6.200	–	9.238	66	2.288	–	769	89	190	67	960	56	892	07	60	–	11	55	84	72	1	92		
	5.900	–	8.841	39	2.288	–	736	78	190	67	927	45	856	40	60	–	11	05	81	60	1	84		

N.B. 1° Le ritenute di pensione 8% sono calcolate sullo stipendio pensionabile arrotondato di 500 in 500 lire ann
2° Le variazioni di retribuzione conseguite nel corso dell'anno hanno, agli effetti della variazione sulla riten
decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

2029

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

74	08	1.884	40	1.730	25	130	–	24	15	164	86	4	03	1.763	63	96	62	24	15	168	04	4	03	1.784	87	75	38	24	15	170	06	4	03
74	08	1.800	94	1.654	71	123	33	22	90	157	66	3	82	1.686	43	91	61	22	90	160	68	3	82	1.706	83	71	21	22	90	162	63	3	82
74	08	1.729	33	1.590	83	116	67	21	83	151	57	3	64	1.620	19	87	31	21	83	154	37	3	64	1.639	87	67	63	21	83	156	25	3	64
74	08	1.625	90	1.492	29	106	67	20	28	142	85	3	38	1.524	51	81	11	20	28	145	25	3	38	1.543	16	62	46	20	28	147	03	3	38
74	08	1.553	78	1.431	25	103	33	19	20	136	37	3	20	1.457	80	76	78	19	20	138	90	3	20	1.475	73	58	85	19	20	140	61	3	20
74	08	1.515	84	1.397	21	100	–	18	63	133	12	3	10	1.422	70	74	51	18	63	135	55	3	10	1440	26	56	95	18	63	137	23	3	10
74	08	14 28	91	1.318	26	93	33	17	32	125	60	2	89	1.342	30	69	29	17	32	127	89	2	89	1.358	98	52	61	17	32	129	48	2	89
74	08	1.354	41	1.251	54	86	67	16	20	119	24	2	70	1.273	39	64	82	16	20	121	33	2	70	1.289	33	48	88	16	20	122	85	2	70
26	42	1.681	67	1.543	17	116	67	21	83	147	03	3	64	1.572	53	87	31	21	83	149	83	3	64	1.592	21	67	63	21	83	151	70	3	64
26	42	1.603	62	1.472	96	110	–	20	66	140	34	3	44	1.500	33	82	63	20	66	145	81	3	44	1.519	23	63	73	20	66	144	75	3	44
26	42	1.530	26	1.407	37	103	33	19	56	134	09	3	26	1.432	47	78	23	19	56	136	48	3	20	1.450	64	60	06	19	56	138	22	3	26
26	42	1.468	18	1.349	55	100	–	18	63	128	58	3	10	1.375	04	74	51	18	63	131	01	3	10	1.392	60	56	95	18	63	132	69	3	10
26	42	1.381	25	1.270	60	93	33	17	32	121	06	2	89	1.294	64	69	29	17	32	123	35	2	89	1.311	32	52	61	17	32	124	94	2	89
26	42	1.306	75	1.203	82	86	67	16	20	114	70	2	70	1.225	73	64	82	16	20	116	79	2	70	1.241	67	48	88	16	20	118	31	2	70
26	42	1.219	83	1.124	93	80	–	14	90	107	18	2	48	1.145	33	59	60	14	90	109	13	2	48	1.160	39	44	54	14	90	110	56	2	45
26	42	1.132	90	1.045	97	73	33	13	60	99	66	2	27	1.064	91	54	39	13	60	101	46	2	27	1.079	11	40	19	13	60	102	81	2	25
98	54	1.512	38	1.465	71	103	33	19	56	132	41	3	26	1.492	26	76	78	19	20	142	18	3	20	1.510	19	58	85	19	20	143	89	3	20
08	54	1.450	30	1.331	67	100	–	18	63	126	88	3	10	1.357	16	74	51	18	63	129	31	3	10										
98	54	1.363	37	1.252	72	93	33	17	32	119	36	2	89	1.276	76	69	29	17	32	121	65	2	89										
98	54	1.288	87	1.186	–	86	67	16	20	113	–	2	70	1.207	85	64	82	16	20	115	08	2	70										
08	54	1.201	95	1.107	05	80	–	14	90	105	48	2	48	1.127	45	59	60	14	90	107	42	2	48										
98	54	1.115	02	1.028	09	73	33	13	60	97	96	2	27	1.047	03	54	39	13	60	97	60	2	27										
08	54	1.065	35	982	50	70	–	12	85	93	61	2	14	1.001	09	51	41	12	85	95	38	2	14										
08	54	1.015	68	940	24	63	33	12	11	89	59	2	02	955	14	48	43	12	11	91	–	2	02										
90	67	1.345	50	1.234	85	93	33	17	32	117	66	2	89																				
90	65	1.271	–	1.168	13	86	67	16	20	111	30	2	70																				
90	67	1.184	08	1.089	18	80	–	14	90	103	78	2	48																				
90	67	1.097	15	1.010	22	73	33	13	60	96	25	2	27																				
90	67	1.047	48	964	63	70	–	12	85	91	91	2	14																				
90	67	997	81	922	37	63	33	12	11	87	88	2	02																				
90	67	960	56	892	07	60	–	11	55	84	72	1	92																				
90	67	927	45	856	40	60	–	11	05	81	60	1	84																				

(1) da calcolarsi come appresso:

1% fino a L. 644.99
2% da L. 645 a L. 967.49
3% " " 967.50 " 1289.99
4% " 1290 a L. 2947.49
5% " 2257.50 in infinitum

ate sulle stipendio pensionabile arrotondato di 500 in 500 lire annue -
nel corso dell'anno hanno, agli effetti della variazione sulla ritenuta,
assivo.

IL CAPO DIVISIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

2030

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IMPIEGATI

AMMINISTRATIVI . TECNICI SPECIALI

GRUPPI A E B

	Pensionabile annuo al 30-11-1936	Stipendio annuo	Indennità servizio attivo annua	Stipendio mensile	Indennità servizio attivo mensile	Totale Mensile	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 8 %	Infadel 1.50%	R.M.=C 9.53 %	Fondo garanzia 0.25 %	Imponibile mensile
II	6.000	6.000 –	–	500 –	–	500 –	452 50	40 –	7 50	43 11	1 25	462 50
	35.600	49.270 06	15.301 –	4.105 84	1.275 08	5.380 92	4.989 33	330 –	61 59	475 38	10 26	5.072 98
	32.000	43.813 18	15.301 –	3.651 10	1.275 08	4.926 18	4578 08	293 33	54 77	436 19	9 13	4.652 34
III	29.000	39.705 68	12.298 –	3.308 81	1024 83	4.333 64	4.020 68	263 33	49 63	383 09	8 27	4.085 49
	27.000	36957 36	12.298 –	3.080 61	1024 83	4.105 44	3812 56	24667	4621	363 26	7 70	3.874 39
IV	25.000	34.229 04	9.581 –	2.852 42	798 42	3.650 84	3.381 38	226 67	42 79	322 17	7 13	3.436 90
	23.000	32.206 42	9.581 –	2.683 87	798 42	3.482 29	3.228 70	213 33	40 26	307 63	6 71	3.281 –
	22.000	30 806 15	9.581	2.567 18	798 42	3.365 60	3.120 42	206 67	38 51	297 31	6 42	3.173 06
V	21.000	29 405 84	7.293 –	2.450 49	607 75	3.058 24	2.82481	196 67	36 76	269 15	6 13	2.874 45
	20.000	28.005 54	7.293 –	2.333 80	607 75	2.941 55	2.719 87	186 67	3501	259 15	5 83	2.766 51
	19.000	26.605 31	7.293 –	2.217 11	607 75	2.82486	2.61493	176 67	3326	24915	5 54	2.65857
VI	18.000	25.205 02	5.434 –	2.100 42	452 83	2.553 25	2.355 07	166 67	31 51	224 39	5 25	2.39571
	900	712 80				59 40	51 61	6 67	1 12	4 92	–	5378
	18.000	25.765 13	5.434 –	2.147 09	452 83	2.599 92	2.39438	173 33	32 21	228 13	5 37	2.43889
	17.500	25.049 43	5.434 –	2.087 45	452 83	2.540 38	2.342 40	166 67	3131	223 18	5 22	2.38382
	16.700	23.904 34	5.434 –	1.992 03	452 83	2.44486	2.25498	160 –	2988	214 85	4 98	2.29546
VII	17.000	24.333 74	4.862 –	2.027 81	405 17	2.432 98	2.239 23	163 33	30 42	213 35	5 07	2.28089
	16.700	23.904 34	4.862 –	1.992 03	405 17	2.397 20	2.207 32	160 –	29 88	210 31	4 98	2.247 80
	16.200	23.188 62	4.862 –	1.932 38	405 17	2.337 55	2.125 23	153 33	28 99	202 49	4 83	2.192 62
	15.900	22.759 20	4.862 –	1.896 60	405 17	2.301 77	2.119 99	153 33	28 45	201 99	4 74	2.159 52
	15.700	22.186 62	4.862 –	1.848 88	405 17	2.254 05	2.079 65	146 67	27 73	198 15	4 62	2.115 39
VIII	16.700	23.904 34	4.433 –	1.992 03	369 42	2.361 45	2.171 57	160 –	29 88	206 91	4 98	2.212 05
	15.900	22.759 20	4.433 –	1.896 60	369 42	2.266 02	2.084 24	153 33	28 45	198 54	4 74	2.123 77
	15.000	21.470 96	4.433 –	1.789 25	369 42	2.158 67	1.988 50	143 33	26 84	189 46	4 47	2.024 48
	14.000	20.612 11	4.433 –	1.717 68	369 42	2.087 10	1.92466	136 67	25 77	183 38	4 29	1.958 27

2031

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GRUPPI A E B (dal 1° Dicembre 1943)

Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 8%	Infadel 1.50%	R.M.eC 9.53%	Fondo garanzia 0.25%	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 6%	Infadel 1.50%	R.M.eC 9.53%	Fondo garanzia 0.25%	Imponibile mensile	RITENUTE Pensione 1873(1)	Infadel 1.50%	R.M.eC 9.53%	Fondo garanzia 0.25%
462 50	40 –	7 50	43 11	1 25	462 50	30 –	7 50	44 07	1 25	472 63	19 87	7 50	45 03	1 25
5.072 98	330 –	61 59	475 38	10 26	5.072 98	246 35	61 59	483 35	10 26	5.121 67	197 66	61 59	487 99	10 26
4.652 34	293 33	54 77	436 19	9 13	4.652 34	219 07	54 77	443 27	9 13	4.693 99	177 42	54 77	447 24	9 13
4.085 49	263 33	49 63	383 09	8 27	4.085 49	198 52	49 63	389 26	8 27	4.323 70	160 31	49 63	392 90	8 27
3.874 39	246 67	46 21	363 26	7 70	3.874 39	184 84	46 21	369 15	7 70	3.910 33	148 90	46 21	372 57	7 70
3.436 90	226 67	42 79	322 17	7 13	3.436 90	171 15	42 79	327 46	7 13	3.470 56	137 49	42 79	330 67	7 13
3.281 –	213 33	40 26	307 63	6 71	3.281 –	161 03	40 26	312 61	6 71	3.312 97	129 06	40 26	315 67	6 71
3.173 06	206 67	38 51	297 31	6 42	3.173 06	154 03	38 51	302 33	6 42	3.203 87	123 22	38 51	305 26	6 42
2.874 45	196 67	36 76	269 15	6 13	2.874 45	147 03	36 76	273 87	6 13	2.904 09	117 39	36 76	276 70	6 13
2.766 51	186 67	35 01	259 15	5 83	2.766 51	140 03	35 01	263 59	5 83	2.794 98	111 56	35 01	266 30	5 83
2.658 57	176 67	33 26	249 15	5 54	2.658 57	133 03	33 26	253 31	5 54	2.685 88	105 72	33 26	255 91	5 54
2.395 71	166 67	31 51	224 39	5 25	2.395 71	126 03	31 51	228 26	5 25	2421 85	99 89	31 51	230 75	5 25
53 78	6 67	1 12	4 92	–	53 78	4 50	1 12	5 12	– –	54 53	3 75	1 12	5 20	– –
2.438 89	173 33	32 21	228 13	5 37	2.438 89	128 82	32 21	232 37	5 37	2.465 49	102 22	32 21	465 66	5 37
2.383 82	166 67	31 31	223 18	5 22	2.383 82	125 25	31 31	227 12	5 22	2.409 83	99 24	31 31	229 61	5 22
2.295 46	160 –	29 88	214 85	4 98	2.295 46	119 52	29 88	218 71	4 98	2.320 31	94 47	29 88	221 08	4 98
2.280 89	163 33	30 42	213 35	5 07	2.280 89	121 67	30 42	217 32	5 07	2.306 30	96 26	30 42	219 74	5 07
2.247 80	160 –	29 88	210 31	4 98	2.247 80	119 52	29 88	214 17	4 98	2.272 85	94 47	29 88	216 55	4 98
2.192 62	153 33	28 99	202 49	4 83	2.192 62	115 94	28 99	208 91	4 83	2.217 07	91 49	28 99	211 24	4 83
2.159 52	153 33	28 45	201 99	4 74	2.159 52	113 80	28 45	205 76	4 74	2.183 62	89 70	28 45	208 05	4 74
2.115 39	146 67	27 73	198 15	4 62	2.115 39	110 93	27 73	201 55	4 62	2.139 01	87 31	27 73	203 80	4 62
2.212 05	160 –	29 88	206 91	4 98	2.212 05	119 52	29 88	210 76	4 98					
2.123 77	153 33	28 45	198 54	4 74	2.123 77	113 80	28 45	202 35	4 74					
2.024 48	143 33	26 84	189 46	4 47	2.024 48	107 35	26 84	192 89	4 47					
1.958 27	136 67	25 77	183 38	4 29	1.958 27	103 06	25 77	186 58	4 29					

(1) da calcolarsi come appresso:

1% da L. 1 a L. 644.99

2% .. .. 645 .. .. 967.49

7163

2032

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

2033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

31 38	226 67	42 79	322 17	7 13	3.436 90	171 15	42 79	327 46	7 13	3.470 56	137 49	42 79	330 67	7 13
28 70	213 33	40 26	307 63	6 71	3.281 –	161 03	40 26	312 61	6 71	3.312 97	129 06	40 26	315 67	6 71
20 42	206 67	38 51	297 31	6 42	3.173 06	154 03	38 51	302 33	6 42	3.203 87	123 22	38 51	305 26	6 42
24 81	196 67	36 76	269 15	6 13	2.874 45	147 03	36 76	273 87	6 13	2.904 09	117 39	36 76	276 70	6 13
19 87	186 67	35 01	259 15	5 83	2.766 51	140 03	35 01	263 59	5 83	2.794 98	111 56	35 01	266 30	5 83
14 93	176 67	33 26	249 15	5 54	2.658 57	133 03	33 26	253 31	5 54	2.685 88	105 72	33 26	255 91	5 54
55 07	166 67	31 51	224 39	5 25	2.395 71	126 03	31 51	228 26	5 25	2421 85	99 89	31 51	230 75	5 25
51 61	6 67	1 12	4 92	–	53 78	4 50	1 12	5 12	– –	54 53	3 75	1 12	5 20	– –
94 38	173 33	32 21	228 13	5 37	2.438 89	128 82	32 21	232 37	5 37	2.465 49	102 22	32 21	465 66	5 37
42 40	166 67	31 31	223 18	5 22	2.383 82	125 25	31 31	227 12	5 22	2.409 83	99 24	31 31	229 61	5 22
54 98	160 –	29 88	214 85	4 98	2.295 46	119 52	29 88	218 71	4 98	2.320 31	94 47	29 88	221 08	4 98
39 23	163 33	30 42	213 35	5 07	2.280 89	121 67	30 42	217 32	5 07	2.306 30	96 26	30 42	219 74	5 07
07 32	160 –	29 88	210 31	4 98	2.247 80	119 52	29 88	214 17	4 98	2.272 85	94 47	29 88	216 55	4 98
25 23	153 33	28 99	202 49	4 83	2.192 62	115 94	28 99	208 91	4 83	2.217 07	91 49	28 99	211 24	4 83
19 99	153 33	28 45	201 99	4 74	2.159 52	113 80	28 45	205 76	4 74	2.183 62	89 70	28 45	208 05	4 74
07 65	146 67	27 73	198 15	4 62	2.115 39	110 93	27 73	201 55	4 62	2.139 01	87 31	27 73	203 80	4 62
71 57	160 –	29 88	206 91	4 98	2.212 05	119 52	29 88	210 76	4 98
84 24	153 33	28 45	198 54	4 74	2.123 77	113 80	28 45	202 35	4 74
88 50	143 33	26 84	189 46	4 47	2.024 48	107 35	26 84	192 89	4 47
24 60	136 67	25 77	183 38	4 29	1.958 27	103 06	25 77	186 58	4 29
29 32	136 67	25 77	174 30	4 29	1.862 93	103 06	25 77	177 50	4 29
30 25	130 –	24 15	164 86	4 03	1.763 63	96 62	24 15	168 04	4 03
87 49	123 33	23 40	160 78	3 90	1.717 21	93 61	23 40	163 61	3 90
18 67	120 –	22 30	154 23	3 72	1.507 16	89 21	22 30	143 60	3 72
07 37	103 33	19 56	134 09	3 26	1.432 47	78 23	19 56	136 48	3 26
49 55	100 –	18 63	128 58	3 10	1.375 04	74 51	18 63	131 01	3 10
70 60	93 33	17 32	121 06	2 89	1.294 64	69 29	17 32	123 35	2 89

(1) da calcolarsi come appresso:

1% da L.1 a L.644.99
2% .. .. 645 .. .. 967.49
3% .. .. 967.50 a .. 1289.99
4% .. .. 1.290 .. .. 2.257,49
5% .. .. 1.257.50 in infinitam.

7163

IL CAPO DIVISIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

pendio pensionabile arrotondato di 500 in 500 lire annue.
l'anno hanno, agli effetti della variazione della ritenuta, de

2034